

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XV

n. 14

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)

(Esercizi 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1994

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nei volumi allegati.

12-CDC-ENT-0014-0

I N D I C E

—

Determinazione della Corte dei conti n. 32/94 del 5 luglio 1994	Pag. 7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla ge- stione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per gli esercizi dal 1983 al 1992	» 11

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 32/94.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 5 luglio 1994;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato olimpico nazionale italiano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giulio Lucente e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — del Comitato olimpico nazionale italiano, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE
F.to: Lucente

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 16 luglio 1994.

p.c.c.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Galeazzo Pazienza)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO (CONI) PER GLI ESERCIZI DAL 1983 AL 1992

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO GENERALE
E LINEAMENTI DELLA CONDUZIONE GESTIONALE

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Compiti istituzionali – Aggiornamento del quadro normativo	»	15
3. — La struttura organica del CONI	»	18
4. — Emolumenti spettanti agli organi	»	25
5. — La disciplina dell'amministrazione e della contabilità	»	32
6. — I controlli	»	33
7. — Assetto organizzativo degli uffici e servizi	»	35
8. — La disciplina del personale:		
a) trattamento giuridico ed economico	»	38
b) problematiche relative alla gestione del personale	»	40
9. — Le partecipazioni azionarie:		
a) il problema della legittimazione	»	47
b) le partecipazioni esistenti nel contesto strutturale del CONI	»	48
c) l'Istituto del Credito sportivo	»	49
10. — Considerazioni di carattere generale sulla conduzione gestionale	»	50

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11. — L'attività operativa dal 1983 al 1992 — Spunti critici	Pag.	54
12. — Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali - Sistema di finanziamento:		
a) Enti di promozione sportiva	»	55
b) Federazioni sportive nazionali	»	61
13. — La Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPOR- TASS)	»	66
14. — Realizzazione opere « Italia 90 »	»	69

PARTE SECONDA

LA GESTIONE FINANZIARIA

1. — Premessa	»	73
2. — Il rendiconto finanziario	»	74
3. — Entrate correnti - Composizione:		
a) entrate contributive	»	80
b) entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla produzione di servizi	»	83
c) entrate derivanti dai trasferimenti correnti	»	92
d) redditi e proventi patrimoniali	»	92
4. — Entrate in conto capitale	»	95
5. — Spese correnti - Composizione:		
a) spese di personale	»	101
b) spese per gli organi dell'Ente	»	104
c) spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	»	107
d) spese per i trasferimenti passivi	»	107
e) spese non classificabili in altre voci	»	107
6. — Spese in conto capitale	»	111
7. — Le partite di giro	»	114
8. — Il conto dei residui	»	117
9. — La situazione patrimoniale	»	122
10. — Il conto economico	»	125
11. — La situazione amministrativa	»	128
12. — Il conto economico consolidato	»	130
13. — Il consolidato di competenza	»	133
14. — Il consolidato di cassa	»	136
15. — La situazione patrimoniale consolidata	»	139
16. — Conclusioni	»	142

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO GENERALE
E LINEAMENTI DELLA CONDUZIONE GESTIONALE

1. — PREMESSA.

La Corte dei conti ha riferito sui risultati del controllo, eseguito ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano, fino a tutto l'esercizio 1982.

La presente relazione, che si riferisce agli esercizi 1983-1992, abbraccia un vasto arco temporale tale da offrire una significativa valutazione delle attività svolte dal CONI sotto il profilo della loro aderenza e congruità rispetto ai fini istituzionali normativamente previsti.

Peraltro, la necessità di relazionare — attraverso l'esame delle più significative attività — un così ampio numero di gestioni pone l'esigenza di ripercorrere — sia pure sinteticamente — la storia del CONI attraverso l'esame delle fondamentali disposizioni che ne hanno regolato struttura e funzioni dalle origini ad oggi.

Al riguardo pare opportuno premettere che, nell'ambito dei modelli legislativi europei finalizzati alla promozione e al sostegno dell'organizzazione sportiva, l'Italia si pone con originali e peculiari caratteristiche.

Infatti, fra gli Stati a cultura liberista (tra cui possono essere compresi la Germania, l'Olanda, la Svizzera e il Regno Unito) — dove la promozione dello sport, autonomamente organizzato, è affidata al movimento sportivo e l'intervento statale risulta limitato a creare e/o favorire le condizioni materiali per l'effettività della pratica sportiva — e gli Stati a cultura interventista (come la Francia, la Spagna e il Portogallo) — in cui, salvo l'attività agonistica ad alto livello affidata ai vari Comitati olimpici, lo sport, in quanto pubblico servizio, è organizzato e sostenuto dagli Stati stessi — l'opzione italiana non solo è andata verso il riconoscimento della piena autonomia del movimento sportivo sotto il profilo strutturale-organizzatorio, ma ha pure previsto l'attribuzione ad un ente pubblico, che di questa autonomia è

strumento e simbolo, di compiti di promozione e sviluppo dell'attività sportiva concepita come mezzo di più armonico sviluppo della gioventù.

Naturalmente tale modello si è gradualmente sviluppato dalle prime timide esperienze organizzatorie per la partecipazione ai Giochi olimpici; di qui infatti la nascita del Comitato olimpico italiano nel 1914, costituito in associazione privata raggruppante alcune federazioni, tra le quali meritano menzione quelle del canottaggio, dell'automobilismo, del calcio e della scherma.

Soltanto nel 1942, con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, è stato istituito il CONI, con la forma dell'ente pubblico, avente lo scopo di organizzare e potenziare lo sport nazionale, indirizzandolo, attraverso la massima diffusione nel paese, verso il miglioramento « fisico e morale » dei cittadini, nonché di allestire e curare le manifestazioni sportive nazionali e internazionali e di predisporre la selezione e preparazione degli atleti partecipanti alle Olimpiadi; la sua natura giuridica gli ha infine consentito di ottenere nel 1951 la gestione dei concorsi pronostici e, quindi, una piena e soddisfacente autonomia finanziaria. Come è noto, il CONI risulta costituito secondo una struttura associativa, avendo infatti come organi le federazioni sportive (costituite e da costituire), sulle quali il CONI, per espressa previsione normativa, esercita poteri di sorveglianza e tutela.

Sulla natura giuridica delle federazioni occorre premettere brevi cenni, che troveranno in prosieguo più adeguato sviluppo, anche perché una raggiunta chiarezza su tale argomento, alla luce dei più recenti indirizzi della Sezione, aprirà nel presente referto una serie di interessanti prospettazioni costituenti, almeno in parte, una sicura novità rispetto al passato.

Al riguardo è sufficiente per ora ricordare i contenuti della determinazione 2018/1989 allegata alla presente relazione, in cui l'individuazione della natura giuridica delle federazioni viene effettuata al fine di compiutamente determinare gli ambiti dei poteri (di amministrazione, controllo, vigilanza) spettanti al CONI sulle singole federazioni e sulle loro attività con conseguente inevitabile riflesso sulla latitudine del controllo e del referto della Corte dei conti.

Non a caso la brevissima premessa ha voluto sottolineare la peculiarità del modello italiano dell'organizzazione dello sport, che si è mosso secondo una ponderata coniugazione di elementi di privata autonomia e di pubblico interesse, perché occorre partire da ciò per un'esatta comprensione del problema.

Le federazioni infatti (come le società, associazioni ed enti sportivi), pur nascendo come soggetti di diritto privato, acquistano per alcuni aspetti natura pubblicistica per l'assunta qualità di organi del CONI, perseguendo infatti in tale funzione finalità di pubblico interesse, da cui necessariamente deriva non solo la loro sottoposizione al controllo del CONI, bensì anche l'esercizio per delega del controllo sulle società affiliate alle federazioni stesse.

Pertanto la sovrapposizione nello stesso soggetto di una natura privata e pubblica consente che l'origine privatistica delle federazioni continui in esse ad operare in funzione e nei limiti della coincidenza di scopi dei due ordinamenti, pubblico e privato, trovando di conseguenza limite invalicabile nei poteri pubblici di intervento dell'organismo sovraordinato.

Da ultimo — e non perché l'argomento risulti di secondario rilievo ma proprio invece per evidenziarne la particolare importanza — occorre sottolineare la insufficiente efficacia delle procedure di controllo attualmente a disposizione della Corte dei conti soprattutto ove si tenga conto delle sempre più cospicue risorse finanziarie di pubblica provenienza gestite dal CONI; e in merito, appare doveroso richiamare quanto ampiamente esposto sia nelle relazioni già presentate in Parlamento che nella citata deliberazione 2018/1989.

2. — COMPITI ISTITUZIONALI — AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, istituito con legge 16 febbraio 1942, n. 426 per provvedere all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale ed al suo indirizzo verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale dei cittadini (articolo 2), cura il perseguimento di tali fini attraverso: *a)* la conservazione, controllo ed incremento del patrimonio sportivo nazionale; *b)* il coordinamento e la disciplina dell'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata; *c)* la sorveglianza e tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport con poteri di approvazione e ratifica dei rispettivi statuti e regolamenti; *d)* la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per la partecipazione alle Olimpiadi ed alle altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali (articolo 3).

Il successivo decreto-legge 11 maggio 1947, n. 362 ha poi provveduto ad adeguare alla mutata realtà statutale struttura e nomina degli organi di direzione dell'ente, introducendo a tal fine il principio democratico della composizione elettiva; inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1959, n. 617 sull'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo, le funzioni di vigilanza sul CONI, già spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri in base al regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono state attribuite all'istituto Ministero.

A seguito dell'esito del referendum abrogativo del 1993 le funzioni di vigilanza, già affidate al Ministero del turismo e dello spettacolo, sono state di nuovo attribuite dal decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 e successivi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I contenuti del citato decreto-legge, non convertito in legge, sono stati reiterati con i seguenti decreti-legge: n. 394 del 2 ottobre 1993; n. 495 del 4 dicembre 1993; n. 80 del 2 febbraio 1994, n. 219 del 31 marzo 1994 e n. 329 del 31 maggio 1994.

Il succintamente riferito quadro normativo classifica quindi le attività del CONI sotto un triplice profilo soggettivo: *a)* come soggetto esclusivamente competente a preparare atleti ed a predisporre mezzi tecnici per la partecipazione alle Olimpiadi ed alle manifestazioni sportive nazionali e internazionali; *b)* come soggetto operante in

campo internazionale in quanto membro del Comitato internazionale olimpico; c) ed infine come soggetto pubblico strumentale per quanto concerne le attività sportive svolgentisi nell'ambito del territorio nazionale.

Intervenuta la normativa di principio disciplinante in modo uniforme e generalizzato il settore degli enti pubblici non economici (legge 20 marzo 1975, n. 70), il CONI, in quanto ente parastatale, è stato quindi assoggettato a tale disciplina legislativa, ed è stato compreso, per la peculiare importanza dei suoi apparati centrali e periferici, fra gli enti di alto rilievo, e ciò ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975, emanato in attuazione della citata legge n. 70 del 1975 (1).

L'esperienza maturata nel tempo ha peraltro chiaramente evidenziato i limiti e gli ostacoli incontrati dalla legge n. 70 del 1975 a perseguire e realizzare la sottostante *ratio* ispiratrice fondata infatti sull'utopica presunzione della *reductio ad unitatem* di fenomeni associativi che, strutturalmente o per consolidata autonomia culturale, finivano per trovare nella vigente disciplina non il mezzo per correttamente realizzare i rispettivi fini istituzionali, sibbene il « letto di Procuste » responsabile di seri impacci al perseguimento dei fini stessi.

Di qui, conseguentemente, la progressiva uscita dal rigido sistema normativo del « parastato » di tutti quegli enti a cui, per peculiarità di struttura e di fini, occorre assicurare una puntuale autonoma disciplina; e tale processo ha riguardato anche il CONI, che, in attesa dell'approvazione della legge-quadro sullo sport, è stato destinatario di una normativa derogatoria della legge n. 70 del 1975, introdotta dalla legge 31 gennaio 1992 n. 138.

I punti salienti e qualificanti di tale normativa possono individuarsi nella riconosciuta autonomia funzionale-organizzativo-contabile del CONI, nel mutato regime dei controlli sulle attività deliberative, nell'applicazione delle norme di diritto privato all'attività negoziale del CONI e delle Federazioni, nell'adozione di una nuova disciplina in materia di personale con particolare riferimento al regime della provvista del personale medesimo e allo stato giuridico ed economico dei dirigenti. L'articolo 1 comma 1 della legge n. 138 del 1992 attribuisce infatti al Consiglio nazionale del CONI il potere di deliberare le norme di funzionamento e organizzazione, l'ordinamento dei servizi, i regolamenti del personale e di amministrazione e contabilità, prevedendo altresì espressamente che i contenuti di tali deliberazioni possano derogare — proprio per tener conto delle specificità dell'Ente e delle sue attribuzioni alle disposizioni della legge n. 70 del 1975 e successive modificazioni, del regolamento di contabilità degli enti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 696

(1) Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 sono state dettate nuove norme di attuazione della legge n. 426 del 1942 relative alla costituzione ed alle competenze del CONI, con particolare riferimento agli apparati organici, ai provvedimenti amministrativi di investitura dei medesimi, alle funzioni a ciascuno assegnate, ai controlli sugli atti deliberativi e all'ordinamento delle Federazioni sportive nazionali.

del 1979, e degli articoli 2 e 3 della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), che riservano alla legge e agli accordi sindacali la competenza a disciplinare singole materie concernenti l'ordinamento e le funzioni degli enti in esame.

Lo stesso articolo 1, ai commi 3-4-5, introduce una diversa disciplina dei controlli sulle attività deliberative dell'Ente in sostituzione di quella prevista dall'articolo 29 della legge n. 70 del 1975 e da ogni altra disposizione di legge e regolamento, le cui novità investono i soggetti, l'oggetto e le procedure del controllo stesso.

Non è infatti più previsto, relativamente alle deliberazioni sull'ordinamento dei servizi, il concerto del Presidente del Consiglio dei ministri con i Ministri vigilante e del Tesoro, mentre le delibere concernenti i regolamenti organico e di amministrazione e contabilità sono sottoposte per l'approvazione, oltre che ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro, anche a quello per la funzione pubblica. In ordine all'oggetto le deliberazioni sottoposte al controllo sono soltanto quelle che approvano le norme di funzionamento e organizzazione dell'Ente, il regolamento organico, il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché le dotazioni organiche del personale e dei dirigenti e il relativo trattamento economico; nei suddetti sensi risulta modificato il precedente regime dei controlli, intendendosi quindi espressamente abrogata ogni altra disposizione di legge (articolo 1 comma 7 legge n. 138 del 1992), e, in particolare, tutte le altre ipotesi di sottoposizione a controllo previste dall'articolo 29 della citata legge n. 70 del 1975 e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157.

Infine, relativamente al procedimento, risultano notevolmente abbreviati, rispetto a quanto già al riguardo previsto dalla legge n. 70 del 1975, i termini perentori entro i quali le amministrazioni pubbliche debbono esercitare i poteri di controllo loro affidati dalla legge; detti termini, precedentemente fissati in giorni novanta, sono all'attualità previsti in giorni venti per le delibere aventi ad oggetto le norme di funzionamento e organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi, ed in giorni sessanta per gli altri provvedimenti sottoposti al controllo.

Per quanto concerne la previsione dell'esercizio dell'attività negoziale del CONI e delle Federazioni secondo le norme del diritto privato, *devesi peraltro osservare che, avendo il legislatore affidato all'autonomia dell'Ente la disciplina di tali attività, le medesime, fino a quando non risulterà approvato ed operante il regolamento di amministrazione e contabilità, dovranno ovviamente rispettare la previgente normativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979).*

È opportuno accennare — anche se di ciò si farà più ampia trattazione nella parte dedicata al personale dipendente — anche alle norme contenute nella legge n. 138 del 1992 disciplinanti appunto tale materia (articoli 1 comma 10, articolo 2 comma 1, articolo 3), rilevando in particolare, nel quadro della concessa autonomia, la sua fuoriuscita dal rigido sistema delineato dalla legge n. 70 del 1975 e l'estensione alla medesima, mediante un meccanismo di rinvio legislativo, di significative disposizioni contenute nelle leggi di riordino dell'INPS e dell'INAIL.

È altresì da sottolineare l'attuata inversione di tendenza rispetto alla legge 23 marzo 1981, n. 91, che, all'articolo 14, attribuiva alle Federazioni il potere di assumere, con contratti di diritto privato i cui oneri gravavano sui bilanci delle Federazioni stesse, personale da adibire presso gli organi periferici ad attività di carattere tecnico e sportivo, mentre per le attività amministrative degli uffici centrali doveva essere utilizzato il personale del CONI; la nuova normativa ha invece previsto che il personale assunto a livello periferico delle Federazioni sia inquadrato, a seguito di una procedura di mera idoneità, nei ruoli del CONI, il quale è stato altresì autorizzato (articolo 3, comma 2) ad effettuare assunzioni, nei limiti delle disponibilità d'organico, mediante concorsi riservati al personale in servizio assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge n. 550 del 1988 e successive modificazioni, con conseguente finale rideterminazione dei ruoli organici del personale.

Non può non rilevarsi come tale normativa, pur nel doveroso apprezzamento delle sottostanti ragioni di funzionalità ed efficienza emergenti dal riformato assetto dell'Ente, si inquadra in quel ben noto fenomeno della sistemazione del « precariato », la cui immissione in ruolo, nella sostanziale assenza di un qualificante garantito sistema di selezione all'atto dell'assunzione, finisce per aggravare gli oneri finanziari dell'amministrazione senza che ai medesimi corrispondano, in pari misura, significativi ritorni di professionale produttività; con la conseguenza di un'insanabile contraddizione tra le finalità ispiratrici del provvedimento legislativo e gli effetti che dal medesimo derivano.

3. — LA STRUTTURA ORGANICA DEL CONI.

La disciplina ordinamentale del CONI è all'attualità dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 (« Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano »), che articola la struttura dell'Ente in organi centrali e periferici.

Sono organi centrali del CONI:

a) — *Il Consiglio nazionale.*

È formato dal Presidente del CONI, che lo presiede e dai Presidenti delle federazioni sportive nazionali; le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario generale del CONI; dura in carica quattro anni; partecipano altresì alle adunanze con diritto di voto i membri italiani del Comitato italiano olimpico, mentre possono parteciparvi, solo con funzioni consultive, un rappresentante del Ministero del turismo e spettacolo e un rappresentante rispettivamente dei Ministeri della pubblica istruzione e della difesa, che possono esservi invitati.

Tra le funzioni più significative, oltre a designare il Presidente del CONI, ad eleggere i vice Presidenti e la Giunta esecutiva, a nominare il Segretario generale, stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente; delibera i bilanci preventivi e le relative variazioni nonché i conti consuntivi, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza degli organici e il regolamento organico del personale e delibera altresì le norme di funzionamento e di organizzazione, il regolamento di amministrazione e contabilità e il trattamento economico del personale e dei dirigenti (tali competenze — in quanto manifestazioni di particolare autonomia — trovano radice nella legge n. 138 del 1992, articolo 1, comma 1 e 4); delibera sulla costituzione di nuove Federazioni sportive nazionali e ne approva gli statuti provvedendo altresì alla nomina di commissari straordinari presso le Federazioni stesse nei casi di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo; stabilisce criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica; riconosce — anche attraverso delega alle Federazioni sportive nel primo caso e alla Giunta esecutiva nei casi rimanenti — le società sportive nonché gli enti di promozione sportiva e le società benemerite; stabilisce principi criteri e modalità dei controlli ex articolo 12 della legge n. 91 del 1981.

b) — *La Giunta esecutiva.*

Dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente del CONI che la presiede, dai due vicepresidenti, da sei membri eletti dal Consiglio nazionale e dal Segretario generale con funzioni di segretario, nonché — con diritto al voto — dai membri italiani del Comitato italiano olimpico; i componenti elettivi debbono essere stati per almeno due anni membri elettivi dell'organo direttivo di una federazione sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, delegati regionali o componenti dei comitati provinciali del CONI; sotto il profilo funzionale provvede alla gestione amministrativa secondo le direttive del Consiglio nazionale, stabilendo i limiti di valore dei provvedimenti adottabili d'urgenza anche dal Presidente; predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; esercita il controllo sui servizi e uffici dell'Ente e su tutte le Federazioni sportive nazionali approvandone i bilanci preventivi con le relative variazioni e i conti consuntivi da redigersi secondo schemi — tipo e proponendo — previo esame — l'approvazione degli statuti e i regolamenti rispettivamente al Consiglio nazionale e al Presidente; dispone ispezioni amministrative, contabili e tecniche sulle attività delle Federazioni; nomina uno o più vice segretari generali preposti a vasti settori amministrativi, i delegati regionali e i presidenti e componenti dei comitati provinciali; adotta le deliberazioni d'urgenza in luogo del Consiglio nazionale con obbligo di sottoposizione a ratifica nella prima riunione utile successiva; delibera sui ricorsi ex articoli 10 — ultimo comma — e 12 — ultimo comma — della legge n. 91 del 1981 nonché sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente.

c) — *Il Presidente.*

È nominato, per ciascun quadriennio, con decreto del Ministro vigilante su designazione del Consiglio nazionale formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, tra i soggetti che siano stati per almeno un biennio presidenti o vice presidente di una Federazione sportiva nazionale, oppure componenti della Giunta esecutiva del CONI. Tale carica è incompatibile con le altre cariche sportive in seno alle federazioni.

A tal riguardo, premesso che le norme disciplinanti i casi di incompatibilità fra cariche pubbliche elettive sono di stretta interpretazione e non possono quindi applicarsi in via analogica e neppure estensiva, devesi rilevare che la previsione contenuta nell'articolo 14 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 si riferisce esclusivamente alle cariche previste dagli ordinamenti delle singole Federazioni (Presidente, Vice Presidente, componenti degli organi collegiali), e ciò al fine di evitare situazioni di controllore-controllato stante appunto i rapporti esistenti fra CONI e Federazioni sportive nazionali (fra l'altro, il Presidente del CONI è designato dal Consiglio nazionale, composto da tutti i Presidenti di federazione).

La norma sopracitata non prevede invece, in forma espressa, il divieto di cumulo fra la carica di Presidente del CONI e quella di commissario straordinario di federazione, situazione questa che si è verificata nel 1986, quando cioè il Presidente *pro tempore* dell'Ente assunse anche le funzioni di commissario straordinario della Federazione italiana giuoco calcio.

Devesi al riguardo osservare, ricordato che l'articolo 5, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 prevede la nomina del commissario straordinario per l'accertamento di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali finalizzata al ripristino della legalità, che la predetta nomina costituisce una delle misure più incisive attraverso cui si realizza quel potere di vigilanza sulle Federazioni che la legge (articolo 29 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 e articolo 14 secondo comma della legge n. 91 del 1981) attribuisce al CONI.

Per tali considerazioni la Corte, ogni qualvolta organi del CONI (in particolare, il Segretario generale) sono stati investiti delle funzioni di commissario straordinario di Federazioni sportive cumulando in tal modo funzioni di amministrazione con quelle di controllo sull'amministrazione medesima, non ha sollevato al riguardo dubbi di legittimità.

Devesi infine osservare — così come rilevato con determinazione 2018/1989 di questa Sezione — che il commissario straordinario di federazione non fa parte del Consiglio nazionale, composto infatti (articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1957/1986) soltanto dagli organi esponenti di tutte le Federazioni sportive nazionali eletti a tale carica secondo le norme dei rispettivi statuti.

Il Presidente ha la rappresentanza del CONI anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, convoca e presiede il Consiglio nazionale e la Giunta esecutiva attuandone le deliberazioni; approva i regolamenti interni delle Federazioni previo parere della Giunta esecutiva e in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale; adotta — in casi di assoluta necessità e urgenza — i

provvedimenti rientranti nella competenza della Giunta in alcune materie indicate nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 e salvo ratifica. Per garantire il corretto funzionamento di tale organo monocratico l'ordinamento (articolo 5, comma 1, lettera b) prevede l'elezione di due vice Presidenti, effettuata dal Consiglio nazionale nel proprio ambito.

Ovviamente nessuna specifica attribuzione risulta devoluta ai vice Presidenti, per proprio titolo di competenza, in quanto ogni loro potere viene esercitato per « sostituzione » o per « supplenza ».

d) — *Il Segretario generale.*

Qualificabile come « organo » dell'ente per ragioni di varia natura correlabili al suo stato soggettivo ed alla disciplina ordinamentale delle sue funzioni (volitive, direttive ed esecutive), è nominato dal Consiglio nazionale su designazione della Giunta esecutiva e dura in carica per quattro anni (quadriennio olimpico), salvo rinnovo (articolo 7 legge istitutiva e articoli 18, 7 e 11 decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986, cit.), è componente della Giunta esecutiva ed esercita in tale organo, nonché nel Consiglio nazionale, le funzioni di segretario (articoli 6 e 7 legge istitutiva ed articoli 4, 7, 19 decreto del Presidente della Repubblica cit.); esercita i compiti indicati dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986.

Dubbi possono invece porsi circa la vigenza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 legge 20 marzo 1975 n. 70 (nomina del Segretario generale tra i funzionari dell'Ente con contratto quinquennale rinnovabile), in quanto la medesima appare in contrasto — quanto meno per ciò che concerne la durata dell'incarico — con le norme speciali più sopra illustrate.

e) — *Il Collegio dei revisori dei conti.*

Nominato ogni quadriennio dal Ministro vigilante, è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati in numero di due (di cui uno con funzioni di presidente) dallo stesso Ministro ed in numero di uno dal Ministro per il tesoro. Il Collegio, per le funzioni relative alle gestioni dell'attività di gioco, di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 è integrato da altri due membri designati, rispettivamente, dal Ministro per il Tesoro e dal Ministro delle Finanze.

f) — *Le Federazioni sportive nazionali.*

L'articolo 2 — comma secondo — del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986, che, riproducendo testualmente l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 530 del 1974, costituisce normativa di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 426 del 1942, provvede a definirne natura e rapporti con il CONI.

Come già precedentemente riferito in forma sintetica, la Sezione si è dato puntuale carico di esattamente collocare tale norma nel complesso sistematico che disciplina strutture e funzioni dell'Ente, dando di ciò ampia motivazione nella citata determinazione 2018/1989.

Sinteticamente sul punto tale determinazione, pur prendendo atto che le Federazioni sportive debbono considerarsi organi del CONI « relativamente all'esercizio delle attività sportive di rispettiva competenza » godendo quindi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 e 14 secondo comma della legge n. 91 del 1981 — di autonomia tecnico-organizzativo-gestionale, ha comunque rilevato che proprio le disposizioni che tale autonomia sanciscono mantengono ferme e addirittura rafforzano le funzioni di vigilanza sulle Federazioni sportive da parte del CONI, ai cui organi centrali, come evidenziato nella rapida esposizione delle rispettive competenze sopra formulata, spettano incisivi poteri, compreso finanche il controllo sugli organi (articolo 5, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986) — atti a garantire la proficua finalizzazione di ogni attività delle Federazioni agli interessi istituzionalmente previsti dai rispettivi statuti.

D'altronde, come la Sezione ha osservato nella citata determinazione, l'autonomia concessa o riconosciuta dall'ordinamento pubblico a enti e associazioni si realizza attraverso il potere discrezionale di scelta dei mezzi e strumenti per meglio perseguire i fini istituzionali, potere che peraltro, proprio per garantirne il corretto esercizio, si coniuga sempre, in un apporto indiscibilmente dialettico, con il cosiddetto controllo di legittimità svolto dall'Ente vigilante.

Naturalmente l'esatta definizione dei rapporti fra CONI e Federazioni sportive non costituisce certo una mera esercitazione di astratte teorie giuridiche, ma mira invece ad individuare nella materia funzioni e potestà del CONI con evidente ricaduta sul versante dei controlli esterni cui il CONI stesso è assoggettato.

Tutto ciò perchè, anche in un recente passato, si è autorevolmente sostenuto da parte dell'Amministrazione all'epoca vigilante (memoria prodotta il 28 ottobre 1989 dal Ministero del turismo e spettacolo nel corso del procedimento di adozione della determinazione 2018/1989) che il CONI trovava nelle citate disposizioni in vigore un ostacolo invalicabile ad un più penetrante ed esteso esercizio del potere di controllo, con ovvi effetti preclusivi al 20 conseguente controllo di competenza di questa Sezione; affermazioni, queste, che, in disparte le considerazioni svolte e sopra riferite, tralasciano l'elemento decisivo ai fini di una corretta soluzione della questione, consistente nella natura pubblica di gran parte delle risorse finanziarie utilizzate dalle Federazioni sportive, di cui è ovviamente necessario verificare la corretta gestione.

Ed infatti il legislatore (decreto del Presidente della Repubblica 1957/1986, articolo 19), nel sottoporre l'esercizio della riconosciuta autonomia delle Federazioni sportive alla vigilanza del CONI, individua una serie di potestà del CONI stesso attraverso le quali tale vigilanza si esplica.

Si vuole qui riferirsi all'approvazione dell'atto statutario e dei regolamenti contenenti la disciplina tecnico-amministrativa del funzionamento della Federazione e dell'esercizio dell'attività sportiva controllata, nonché del bilancio preventivo e relative variazioni e del conto consuntivo. Costituiscono altresì strumenti di vigilanza l'obbligo di redigere i bilanci secondo uno schema tipo e di accompagnarli con apposite relazioni dell'organo interno di controllo e del Presidente federale; in particolare, le relazioni dell'organo interno di controllo sul conto consuntivo devono contenere, oltre la dovuta attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, anche la valutazione sulla regolarità della gestione, mentre la relazione del Presidente deve illustrare l'attività svolta e l'andamento della gestione nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio. Devesi infine ricordare che dei cinque componenti effettivi e tre supplenti costituenti di norma l'organo di controllo interno delle Federazioni sportive, tre (due effettivi e uno supplente) sono designati dalla Giunta esecutiva del CONI, a cui la legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986, comma 1, lettere c-g) espressamente attribuisce il potere di controllo « ... su tutte le Federazioni sportive nazionali » particolarmente rafforzato dalla potestà di disporre sulle medesime « ... ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica ... ».

Alla data del 31 dicembre 1992 le Federazioni sportive erano le seguenti: Atletica Leggera, Baseball-softball, Bocce, Caccia, Calcio, Canoa Kayak, Canottaggio, Golf, Handball, Hockey e pattinaggio, Hockey, Lotta Pesi Judo, Medico Sportiva, Motociclistica, Motonautica, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Pentathlon moderno, Pesca sportiva ed attività subacquee, Pugilistica, Rugby, Scherma, Sci nautico, Sport disabili, Sport equestri, Sport ghiaccio, Sport invernali, Tennis, Tennis tavolo, Tiro con l'arco, Tiro a segno, Tiro a volo, Vela, Aereo club, Automobil club.

L'articolo n. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 prevede che le Federazioni sportive nazionali abbiano sede in Roma, salvo i casi in cui il Consiglio nazionale, su proposta della Giunta esecutiva, autorizzi le Federazioni stesse ad avere, in via temporanea, una sede diversa.

Alla data del 31 dicembre 1992 le seguenti Federazioni risiedevano in sede diversa da Roma: Motonautica, Sport invernali, Sport del ghiaccio e Sci nautico a Milano; Vela a Genova.

Dai dati esposti, ove si tenga soprattutto presente che tali Federazioni — sin dalla loro istituzione — hanno avuto una sede diversa da Roma, emerge chiaramente che la prevista autorizzazione derogatoria non ha mai avuto caratteri di effettiva temporaneità, mancando infatti nei relativi provvedimenti un qualsivoglia accenno alla previsione di cessazione della temporaneità stessa e alle iniziative necessarie per realizzarla.

In verità, ove si tengano presenti le sedi temporanee autorizzate, è facile rilevare come la scelta di tali sedi coincida con l'area territoriale di maggiore presenza e diffusione dello sport curato dalle Federazioni

interessate, che hanno quindi utilizzato in via permanente una normativa di carattere temporaneo nella presunzione di meglio e più compiutamente realizzare i propri fini istituzionali. In disparte ogni considerazione circa l'opportunità di simili comportamenti che potrebbero risultare sintomatici di politiche territorialmente settoriali di sviluppo e promozione delle attività sportive, sembra peraltro opportuno, ove le ragioni sottostanti le situazioni sopra esposte fossero ritenute meritevoli di apprezzamento e tutela, promuovere una modificazione della normativa in esame nel senso di permettere che singole Federazioni, in presenza di serie e motivate situazioni, possano essere autorizzate ad avere una sede diversa da Roma.

Sono organi periferici del CONI:

a) — *I Delegati regionali.*

Nominati dalla Giunta esecutiva del CONI esercitano, nell'ambito regionale, funzioni di coordinamento delle attività esercitate dai Comitati provinciali per armonizzarle alle direttive degli organi centrali, sovrintendono alla realizzazione di iniziative per la promozione e la diffusione dello sport, curando infine il collegamento fra tutti gli organismi periferici del CONI e delle Federazioni sportive.

b) — *I Comitati provinciali.*

Istituiti in ogni provincia e composti da un presidente che li presiede nonché dai presidenti dei comitati provinciali e dai delegati provinciali delle Federazioni sportive, curano il coordinamento e la disciplina delle attività sportive svolgentisi sul territorio di competenza, coordinando altresì le iniziative federali a livello provinciale in modo da garantire la promozione e lo sviluppo dello sport secondo gli indirizzi del CONI. L'organo esecutivo del Comitato è la Giunta provinciale, presieduta dal presidente del Comitato e composta da tre membri eletti dal Comitato provinciale e del rappresentante del CONI per gli impianti sportivi.

c) — *I Fiduciari locali.*

Sono nominati dal presidente del Comitato provinciale, sentito il Comitato stesso, su preventiva autorizzazione della Giunta esecutiva del CONI, e curano i rapporti a livello locale con le società sportive e con gli organismi sportivi provinciali, nonché con le amministrazioni comunali e gli organi del decentramento amministrativo.

La disciplina normativa relativa al funzionamento delle strutture periferiche del CONI è attribuita al potere regolamentare del CONI stesso.

4. — EMOLUMENTI SPETTANTI AGLI ORGANI.

Per quanto riguarda gli emolumenti spettanti agli organi dell'Ente occorre distinguere fra organi monocratici (Presidente, Vice presidenti, Segretario generale) e collegiali (Consiglio nazionale, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti).

Preliminarmente occorre esaminare se e quali mutamenti abbia introdotto nella materia la recente legge n. 138 del 1992, salvo il caso del Segretario generale, di cui si dirà più avanti; e ciò in relazione ad un iniziale atteggiamento dell'Ente, favorevole a ricomprendere nel regime dell'autonomia anche provvedimenti relativi al trattamento economico degli organi.

La legge indicata non sembra contenere peraltro alcuna norma che direttamente modifichi il trattamento economico dei soggetti in esame, e perciò, diversamente da quanto previsto per il Segretario generale dall'articolo 1, comma 10, tale oggetto appare estraneo alla legge.

Nè la predetta conclusione può essere messa in discussione dal riferimento all'ampio potere di autorganizzazione e regolamentare che l'articolo 1, comma 1, conferisce al Consiglio nazionale del CONI. Tale potere riguarda « l'ordinamento dei servizi », « il regolamento organico » e « il regolamento di amministrazione e contabilità », ma nessuno di detti oggetti — intesi in senso proprio e rigoroso — comprende il trattamento economico dei massimi organi del Comitato.

A conferma della tesi esposta valgono le seguenti considerazioni:

a) la legge n. 138 (articolo 1) indica espressamente le norme alle quali il potere regolamentare dell'Ente può derogare: legge 20 marzo 1975 n. 70, decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 696 e successive modificazioni, articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983 n. 93. Nessuna di tali normative, peraltro, disciplina la materia che interessa;

b) la materia del trattamento economico è disciplinata in modo specifico da una norma (articolo 11 legge 24 gennaio 1978 n. 14, richiamata dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157), nei confronti della quale nessuna potestà di deroga è conferita al CONI dalla nuova legge;

c) è significativo che, mentre per il trattamento economico del Segretario generale la legge ha dettato una norma espressa, per quello del Presidente, dei Vice Presidenti e degli organi collegiali ha taciuto;

d) nell'ordinamento dell'INPS-INAIL vi è una netta differenza per ciò che attiene al trattamento del Direttore generale e del Presidente. Per il primo (articolo 8, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639 nel testo introdotto dall'articolo 12 legge 9 marzo 1989 n. 88) il trattamento viene proposto dal consiglio di Amministrazione e decretato dal Ministro vigilante; per il secondo (articolo 43, decreto del Presidente della Repubblica cit.) vi è solo il decreto del Ministro, senza alcuna proposta. Sarebbe irrazionale ritenere che nell'ordinamento del CONI (laddove la norma INPS-INAIL è stata espressamente richiamata per quanto concerne il Segretario

generale) il trattamento economico del Presidente possa essere determinato con atto interno, pur se soggetto ad approvazione.

La disciplina, pertanto, resta quella dettata dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: « Le indennità di carica previste per i Presidenti ed i Vice presidenti degli enti sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione ». Ovviamente le locuzioni « proposta » e « designazione » non sono espressioni dalle quali si possa dedurre un qualche affidamento di compiti agli organi interni dell'Ente. Tali espressioni servono semplicemente a coprire le ipotesi nelle quali il Ministro vigilante non ha il potere di nomina, ma solo quello di « designazione » o di « proposta ». Ciò accade oggi per la generalità dei Presidenti degli enti pubblici, i quali non sono più nominati dal Ministro, bensì con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente » (articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e previo « parere parlamentare » di cui agli articoli 1 e seguenti della legge n. 14 del 1978 e 3, comma 2, legge n. 400 del 1988). La formulazione della norma ha la funzione di evitare che il trattamento economico debba essere determinato necessariamente ad opera dell'Autorità competente per la nomina, rendendo possibile che lo stesso sia regolato con atto del soggetto semplicemente « proponente » o « designante ».

Devesi osservare, alla luce della sopravvenuta legge n. 400 del 1988 (articolo 3, cit.), che si è trattato di una scelta razionale, poichè, diversamente, anche per il trattamento economico si sarebbe dovuto provvedere mediante il decreto del Presidente della Repubblica emesso al termine del complicato procedimento ivi previsto.

Resta fermo, pertanto, che mentre per la nomina del Presidente occorre il decreto Presidenziale, la deliberazione del Consiglio dei ministri, ecc., per determinare il trattamento economico è sufficiente il decreto del Ministro vigilante che, alla stregua dello stesso articolo 3 legge n. 400 del 1988, è competente ad adottare la « proposta » di nomina.

Conforme alla conclusione raggiunta circa la perdurante applicabilità dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è l'articolo 17 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157), che espressamente lo richiama.

Naturale corollario di quanto detto è che, se il Ministero vigilante non intende modificare i criteri ai quali è stato sin qui agganciato il trattamento economico del Presidente, non v'è necessità di emanazione di alcun nuovo atto.

Attualmente, infatti, l'indennità di carica del Presidente è disciplinata dal decreto ministeriale (Turismo) 26 agosto 1980, che la parame tra al trattamento del Segretario generale maggiorato del 20 per cento, e che regola altresì la corresponsione del gettone di presenza richiamando l'importo stabilito per gli altri membri degli organi collegiali (ultimo provvedimento in materia: decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989).

Si tratta di un tipico caso di rinvio ricettizio ad effetto dinamico: non si dispone direttamente la misura del trattamento, ma si detta il criterio mediante il quale lo stesso è agganciato al trattamento di altri soggetti, evolvendosi con il modificarsi del trattamento di riferimento.

Per ciò che concerne l'indennità di carica dei Vice presidenti, valgono considerazioni analoghe a quelle già svolte.

Circa il trattamento economico dei vice Presidenti sussiste un contrasto normativo tra il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 (articolo 22), in base al quale l'emolumento dovrebbe essere determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro vigilante di concerto con quello del Tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei ministri), e la legge 14 del 1978 (articolo 11), secondo cui la competenza appartiene al solo Ministro vigilante. Il contrasto va risolto in favore della fonte di rango superiore anche per evitare l'assurdo che il trattamento economico del Vice presidente sia determinato con un procedimento più rigoroso di quello dettato per il Presidente.

Pertanto, poichè il trattamento dei Vice presidenti è regolato dall'articolo 11 della legge n. 14 del 1978 (« decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione »), anche per loro dispone in via ricettizia l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 agosto 1980, in base al quale l'indennità di carica è pari al 40 per cento di quella spettante al Presidente (che a sua volta, come detto, è quella del Segretario generale maggiorata del 20 per cento), mentre identico è l'importo del gettone di presenza.

Resta da aggiungere che il trattamento di missione, la cui disciplina non si rinviene in alcuna norma imperativa (l'articolo 43, commi 5-6-7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639 si applica esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento INPS-INAIL, anche se da esso può trarsi il principio generale), e che non ha natura di emolumento bensì di rimborso spese (anche se forfettizzato), può essere determinato direttamente dal CONI nell'ambito del proprio potere regolamentare interno, con delibera che è da ritenersi immediatamente esecutiva senza necessità di approvazione ministeriale (cfr. articolo 1, comma 8, legge n. 138 del 1992).

In ordine al trattamento economico del Segretario generale, l'articolo 1, comma 10, della legge n. 138 del 1992 dispone che « si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'articolo 12 comma 1, della legge 9 marzo 1989 n. 88 ... ».

La norma richiamata (dettata in principio per l'organizzazione dell'INPS e dell'INAIL) stabilisce che « il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto ».

In realtà tale norma sembrerebbe di non agevole applicazione al CONI, sia perchè nessun ruolo compete nei confronti di esso al Ministro del lavoro, sia — soprattutto — perchè non esistono, nella

struttura organizzativa del Comitato, organi denominati « direttore generale » e « consiglio di amministrazione ».

Ne consegue che, ove l'inciso « in quanto compatibili » fosse interpretato in senso strettamente letterale, la disposizione in esame risulterebbe radicalmente inapplicabile al CONI. Una simile conclusione, peraltro, urterebbe contro un canone ermeneutico fondamentale: quello che impone di ricercare un significato della legge che ne consenta una qualche applicazione, scartando l'interpretazione che condurrebbe a negarle un senso razionale e qualsiasi possibilità applicativa. Nel caso di specie sussiste una disposizione espressa e specifica, inserita in una legge che ha quale unico oggetto la disciplina del CONI: il che ovviamente non consente ritenere che la norma sia in radice inapplicabile al CONI:

Di qui l'ovvia conclusione che la locuzione « in quanto compatibili » debba sostanzialmente leggersi « con le modificazioni necessarie per renderle compatibili ».

L'operazione di trasposizione dell'articolo 8, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 dall'ordinamento dell'INPS-INAIL a quello del CONI non presenta, d'altronde, particolari difficoltà:

al Ministro del lavoro (vigilante sull'INPS-INAIL) deve intendersi sostituito il ministro del turismo e dello spettacolo (vigilante sul CONI) e, dal 4 agosto 1993, la Presidenza del Consiglio;

al « direttore generale » corrisponde il « segretario generale » (così come, del resto, si è sempre sin qui ritenuto, in quanto al Segretario generale del CONI è stato applicato il trattamento economico del dirigente generale B dello Stato, malgrado che le relative norme — articolo 20 legge 20 marzo 1975 n. 70 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975 — si riferissero anch'esse, letteralmente, al « direttore generale »; e parimenti l'articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 richiamava norme della legge n. 70 del 1975 dettate per i direttori generali);

al « Consiglio di amministrazione » deve intendersi sostituita la « Giunta esecutiva ».

È inutile aggiungere che devono considerarsi caducate le disposizioni generali di cui alle fonti menzionate (articolo 20 legge 70 del 1975 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975), già derogate per l'INPS e l'INAIL dell'articolo 8, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 e successive modificazioni, ed ora derogate — mediante richiamo a tale ultima normativa — anche per il CONI dalla legge n. 138 del 1992.

In esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 10 della legge di riforma, è stato emanato il decreto 7 novembre 1992 del Ministro del turismo e spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del Consiglio nazionale del CONI, che ha fissato lo stipendio annuo del Segretario generale in L. 150.000.000 lorde oltre l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per il dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato, e cioè nella stessa misura prevista per il Direttore generale dell'INPS dal decreto ministeriale 1° giugno 1989.

Quanto ai compensi accessori, ha costituito da sempre principio generale, costantemente applicato nella prassi di tutti i settori della Pubblica amministrazione, la non retribuitività per i dirigenti generali delle prestazioni di lavoro straordinario.

Tale situazione è peraltro attualmente mutata a seguito dell'emanazione del decreto-legge 11 gennaio 1985 n. 2 (convertito, con modificazione, in legge 8 marzo 1985 n. 72), che all'articolo 3 ha specificamente previsto la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Beninteso, la norma suddetta, dettata per i « dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo », non è di per sé applicabile agli enti pubblici ed in particolare al CONI, ma necessiterebbe comunque della mediazione di apposita deliberazione adottata con riferimento all'autonomia attribuita in materia all'Ente dalla legge n. 138 del 1992, che all'attualità trova peraltro ostacolo nella testualità del citato decreto ministeriale 1 giugno 1989, che dichiara l'onnicomprendività del trattamento economico stabilito.

Va compensata con gettone di presenza, infine, la partecipazione effettiva alle sedute degli organi collegiali, alla quale il Segretario generale — in quanto organo dell'Ente (articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157) — sia tenuto per obbligo di legge o di regolamento (in concreto, come già detto, al Consiglio nazionale ed alla Giunta esecutiva). La prassi è nel senso che l'importo del gettone sia eguale per tutti i soggetti componenti dell'organo e presenti alle sedute.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 157 del 1986 stabilisce che ai componenti gli organi di amministrazione o gestione (Consiglio nazionale, Giunta esecutiva) — « spetta una indennità di carica ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, previsti per legge o regolamenti, da determinare ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

Letteralmente la norma sembrerebbe riferirsi ai componenti di tutti gli organi collegiali, incluso il Collegio dei revisori. Si tratta, in realtà, di una semplice imprecisione di linguaggio, sia perchè il medesimo testo normativo — nel precedente articolo 20 — disciplina autonomamente il trattamento dei revisori, sia perchè la norma richiamata (articolo 32 legge n. 70 del 1975) è dettata esclusivamente per i « membri dei consigli di amministrazione » o per gli « amministratori », locuzione — anche quest'ultima — che sicuramente non ricomprende i revisori, i quali svolgono compiti di controllo e non di amministrazione attiva (anche nell'ordinamento dell'INPS, che è stato talora richiamato per disciplinare il CONI, è netta la distinzione tra « organi di amministrazione » o « membri degli organi di gestione » e « membri del collegio dei sindaci »: cfr. ad esempio, gli articoli 39 e 42, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639).

La norma richiamata dal citato articolo 22 (articolo 32 comma 3 legge n. 70 del 1975) dispone: « Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa

con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ».

Tale disciplina ripropone peraltro la denunciata carenza di coordinamento normativo già rilevata in materia di indennità spettanti ai Vice presidenti, senza offrire alcuna delle soluzioni consentite, in tale caso, dalla prevalenza delle disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 14 del 1978 rispetto a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986; né soccorrono in materia le leggi 23 agosto 1988, n. 400 e 12 gennaio 1991, n. 13, che, rispettivamente all'articolo 1, lettera *g*) e *ii*)), mantengono ferma l'emanazione del provvedimento nella forma del decreto presidenziale ogni qual volta l'adozione del provvedimento stesso è subordinata, come nella fattispecie in esame, alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

Di qui la conseguenza che, mentre per la determinazione dell'indennità di carica del Presidente e dei Vice presidenti — certamente più significativa e per i soggetti cui si riferisce e per l'entità degli importi attribuiti (rispettivamente 180 e 72 milioni) — è sufficiente il decreto — del Ministro vigilante, per gli altri componenti gli organi collegiali (Giunta esecutiva e Consiglio nazionale) è necessario ricorrere invece alla complessa e più rigorosa procedura di emanazione del decreto presidenziale, nonostante che, al 31 dicembre 1992, l'indennità di carica (attribuita alla sola Giunta esecutiva) ammontasse a L. 3.510.000 annue lorde.

Le considerazioni sopra formulate pongono quindi, proprio nel quadro della semplificazione delle attività amministrative costituenti precipua finalità delle citate leggi 400 del 1988 e 13 del 1991, un problema di riforma normativa, su cui il Parlamento potrà porre al più presto sensibile attenzione.

La determinazione del trattamento di missione, per contro, non essendo disciplinata da alcuna fonte normativa, è sicuramente rimessa alla autonoma determinazione del CONI.

Anche in considerazione del fatto che la voce « trattamento di missione » non ha natura retributiva, bensì di rimborso spese (anche se forfettizzato), è da ritenere che la relativa delibera sia estranea al novero degli atti organizzativi e regolamentari disciplinati dall'articolo 1, commi 1 e seguenti della legge 31 gennaio 1992, n. 138 e che essa, come tale, sia immediatamente esecutiva senza necessità di approvazione, ai sensi e per gli effetti del comma 8 del medesimo articolo 1.

Ai componenti il Collegio dei revisori spetta, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157, « un'indennità di carica da determinare dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Attualmente, la misura dell'indennità di carica risulta determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989.

La forma del decreto del Presidente della Repubblica (che è stata adottata nel 1989 per la prima volta, mentre per il passato si era sempre utilizzata la forma del decreto ministeriale) non sembra in linea con le vigenti disposizioni sopra illustrate.

Da un lato vi è la locuzione, chiarissima, del già riportato articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 (« decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con

il Ministro del tesoro »). Dall'altro non è applicabile il combinato disposto dagli articoli 22 dello stesso decreto e 32 legge n. 70 del 1975, i quali — come si è già visto — riguardano esclusivamente i compensi da attribuire ai componenti degli organi di amministrazione, quali non sono i revisori dei conti.

Ne deriva l'inapplicabilità dell'articolo 2, legge 12 gennaio 1991 n. 13, cit., dal momento che tale disposizione deve intendersi riferita agli atti per i quali era prevista per legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, non a quelli che — come nel caso di specie — siano stati emanati in tale forma per errore o, comunque, al di fuori di qualsiasi previsione legislativa.

Resta fermo, pertanto, che ove si voglia modificare l'importo dell'indennità spettante ai revisori, la relativa competenza appartiene al Ministro vigilante di concerto col Ministro del tesoro, che a ciò provvederanno con apposito decreto ministeriale.

Devesi altresì rilevare che i provvedimenti nel tempo adottati in materia di trattamento economico dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e revisione del CONI (decreti interministeriali — Tesoro e Turismo — 9 aprile 1980 e 2 gennaio 1982 e, da ultimo, il citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989) hanno sempre previsto per tutti gli organi dell'Ente — e quindi anche per il Collegio dei revisori dei conti (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 in relazione al precedente articolo 2, comma 1, lettera e) — il diritto a percepire il gettone giornaliero di presenza per la partecipazione dei singoli componenti a riunioni degli organi collegiali medesimi; di qui l'attribuzione di tale gettone ai revisori dei conti per la partecipazione alle sedute del Collegio cui appartengono, nonché a quelle della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale.

Anche ai componenti il Collegio dei revisori spetta il trattamento di missione quando — ipotesi che è certamente meno comune che per i componenti gli organi amministrativi — per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica essi debbano recarsi fuori della propria residenza.

Riassuntivamente i compensi annui lordi spettanti agli organi del CONI, alla data del 31 dicembre 1992, risultano esposti nel seguente prospetto:

Presidente — L. 180.000.000 per indennità di carica e gettone di presenza di L. 78.000 per la partecipazione al Consiglio nazionale e alla Giunta esecutiva.

Vice presidenti — L. 72.000.000 per indennità di carica e gettone di presenza di L. 78.000 per la partecipazione al Consiglio nazionale e alla Giunte esecutive.

Componenti consiglio nazionale — gettone di presenza di L. 78.000 per ogni seduta cui partecipano.

Componenti giunta esecutiva — L. 3.510.000 per indennità di carica e gettone di presenza di L. 78.000 per ogni seduta cui partecipano.

Segretario generale — L. 150.000.000 per retribuzione annua oltre indennità integrativa speciale nella misura prevista per il dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato e gettone di presenza di L. 78.000 per la partecipazione alla Giunta esecutiva.

Collegio dei Revisori dei conti: Presidente – L. 5.850.000 per indennità di carica e gettone di presenza di L. 78.000 per la partecipazione alle riunioni del Collegio di appartenenza ed a quelle del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva.

Componenti effettivi – L. 4.680.000 per indennità di carica e gettone di presenza di L. 78.000 per la partecipazione alle riunioni del Collegio di appartenenza ed a quelle del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva.

Componenti supplenti – L. 1.404.000 per indennità di carica e gettone di presenza di L. 78.000 per la partecipazione alle riunioni del Collegio di appartenenza ed a quelle del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva.

Si ritiene infine opportuno riportare, con riferimento all'attualità, gli estremi dei provvedimenti di nomina degli organi centrali:

Presidente – decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1993.

Vice presidenti – Delibera del Consiglio nazionale del 30 giugno 1993.

Giunta esecutiva (Componenti elettivi) – Delibera del Consiglio nazionale del 30.6.1993.

Segretario generale – Delibera del Consiglio nazionale n. 658 del 30 giugno 1993.

Collegio revisori dei conti – D.M. Turismo 29 luglio 1991.

Tutti gli organi, salvo il Collegio dei revisori dei conti in carica per il quadriennio 1991-1995 scadente il 29 luglio 1995, restano in carica per un quadriennio dalla nomina, e cioè fino al 1996.

Devesi peraltro rilevare che l'attuale Presidente del collegio dei revisori dei conti, successivamente al 31 dicembre 1992, è cessato dall'incarico (Capo di Gabinetto del Ministro del turismo e dello spettacolo) che ne aveva legittimato la nomina nell'organo di controllo dell'Ente.

Tale situazione, secondo la costante giurisprudenza della Sezione, non consente l'ulteriore sua permanenza in detto incarico, a cui consegue l'obbligo dell'Amministrazione vigilante a provvedere alla necessaria sostituzione.

5. – LA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA CONTABILITÀ.

Come è già stato illustrato nelle precedenti relazioni, ai conti consuntivi del CONI di diversi esercizi non risultano più allegati i dati riassuntivi e gli elementi indicativi delle situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali delle Federazioni sportive, perchè trasfusi nei

bilanci consolidati che l'ente ha elaborato, per gli effetti dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.

Le connotazioni di forma e di sostanza ed i lineamenti strutturali del sistema contabile adottato dal CONI riflettono i meccanismi di rendicontazione introdotti dal regolamento testè citato, in quanto l'Ente ha predisposto i conti consuntivi, riflettenti strutturalmente la medesima impostazione dei bilanci preventivi, in corrispondenza con i principi contabili indicati dal predetto atto normativo, che, pur in presenza della particolare autonomia concessa anche in tale materia all'Ente dalla legge n. 138 del 1992, continua ad operare ultrattivamente in assenza degli strumenti regolamentari di attuazione della concessa autonomia.

Torna quindi opportuno non discostarsi, nella trattazione della materia, dai criteri espositivi sempre seguiti, non senza proporre utili chiarificazioni circa l'essenza contenutistica ed il valore delle sopravvenute variazioni ordinamentali della contabilità: ciò, al fine di mettere in risalto l'importanza di queste ultime e la loro incidenza sull'andamento gestionale, anche agli effetti della ripartizione della competenza amministrativa tra i diversi organi deliberanti.

In particolare, l'applicazione della nuova disciplina contabile introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 ha comportato una più confacente impostazione dei bilanci e dei conti consuntivi, le cui fondamentali modifiche attengono:

a) alla introduzione del bilancio di cassa, intesa quale limite invalicabile all'autorizzazione della spesa pubblica, così come si addice ad un ente incluso nel settore allargato dell'amministrazione statale, di cui alla Tabella A annessa alla legge 5 agosto 1978 n. 468;

b) allo schema di classificazione delle entrate e delle spese (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 696 del 1979;

c) alla specificazione degli ambiti sostanziali delle partite di giro comprensive di entrate e di spese che si effettuano per conto di terzi.

d) all'introduzione del « codice meccanografico » di capitolo che, sotto l'aspetto funzionale, ha consentito la razionalizzazione del meccanismo di erogazione delle uscite, con conseguente positiva ripercussione sullo svolgimento della gestione finanziaria.

Infine il CONI, per effetto dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984 n. 770, risulta assoggettato, in quanto compreso nella tabella B allegata alla legge stessa, al sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

6. — I CONTROLLI

Come già precedentemente esposto, il sistema dei controlli sull'attività dell'Ente si articola nel controllo interno svolto dal Collegio dei revisori dei conti e nell'attività di vigilanza attribuita al Ministero turismo e spettacolo e, dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 273

del 4 agosto 1993, alla Presidenza Consiglio dei ministri; a ciò si aggiunge il controllo esterno e imparziale della Corte dei conti, esercitato ai sensi della legge n. 259 del 1958.

In ordine a tale sistema la Corte dei conti, nelle precedenti relazioni al Parlamento, ha formulato un esplicito richiamo alla pubblica esigenza di perfezionare la verifica della legalità e dell'opportunità degli atti e dei fatti amministrativi costituenti le fondamentali componenti della gestione, in quanto lo svolgimento dell'attività di controllo, unitariamente considerata, dovrebbe costituire un meccanismo finalizzato alla completa e razionale apprensione e valutazione delle vicende relative alla elaborazione dei piani e dei programmi, nonché alla esatta acquisizione degli elementi indispensabili alla produzione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali. Devesi peraltro osservare che a siffatti profili generali di riscontri non risulta essere stata riservata, ad opera del Ministero del turismo e dello spettacolo, una confacente attenzione: cosicché i controlli ministeriali e la vigilanza sono stati prevalentemente orientati a operazioni circoscritte e, quanto meno, riferibili ad ambiti gestionali non molto estesi e comunque tali da impedire una globale valutazione delle scelte di altra amministrazione.

Circa i modi ed il tempo di effettuazione del controllo ministeriale sugli atti, anch'esso riconducibile all'esercizio dei poteri di vigilanza, devesi rilevare che il medesimo è risultato limitato a fenomeni di non eccessiva ricorrenza e rilevanza quali: tardiva approvazione di atti deliberativi; mancata emanazione di direttive per l'assolvimento di una oculata conduzione gestoria; omessa rimozione di talune situazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda il contenuto ed i limiti di estensione del controllo esercitato dal Collegio dei revisori dei conti, esso, da un punto di vista generale, è stato prevalentemente orientato a garantire l'osservanza, da parte del CONI, delle disposizioni legislative e regolamentari.

Occorre precisare, al riguardo, che l'organo interno di controllo ha esercitato le proprie funzioni in maniera organica e continuativa, assicurando il riscontro della gestione e accertando la regolare tenuta delle scritture contabili.

I punti maggiormente significativi, agli effetti dei risultati dell'eseguito controllo interno, afferiscono:

a) alla partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione attiva;

b) alla disamina delle gestioni relative all'attività di gioco, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

c) alla redazione del referto di cui all'articolo 21, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986.

Sulla base di siffatti orientamenti effettuativi dell'azione revisionale, si è reso possibile il conseguimento del risultato di dar contezza, al Ministro vigilante ed alla Corte dei conti, dei movimenti finanziari, economici e patrimoniali dell'intero arco amministrativo assunto ad oggetto del presente referto al Parlamento.

Per quanto riguarda infine il controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 259 del 1958, ne deve essere sottolineata, come già accennato nelle premesse della presente relazione, la ridotta efficacia, giacchè il distacco fra organo controllante ed ente controllato non può certamente assicurare la necessaria tempestività degli interventi finalizzati al ripristino della legalità dell'attività degli organi deliberanti dell'ente, con la conseguenza che il riscontro di irregolarità gestionali spesso interviene quando si è ormai consumata, in tutto o in parte, la possibilità di una integrale eliminazione delle verificate situazioni pregiudizievoli.

7. — ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI E SERVIZI.

Nel quadro degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975 il CONI si caratterizza in forma assolutamente peculiare, con la rilevata conseguenza dell'insufficienza di una normativa sostanzialmente modellata in funzione delle necessità amministrative e funzionali degli enti previdenziali, e quindi non abbastanza adeguata alle specifiche esigenze dell'attività sportiva e alla gestione dei concorsi pronostici Totocalcio e Enalotto.

A ciò ha provveduto, come sopra riferito, la legge n. 138 del 1992, che, peraltro, proprio in ordine alla revisione delle norme di funzionamento e organizzazione e dell'ordinamento dei servizi, non ha ancora trovato attuazione. Permane quindi il precedente assetto organizzativo del CONI, sintetizzato nei prospetti seguenti, con l'unica variante — per far fronte a specifiche esigenze funzionali individuate nel tempo ed in attesa di un formale riordinamento dei servizi — del conferimento a dirigenti dell'Ente titolari di Unità Organiche dei seguenti incarichi: settore fiscale, settore riscontro attività, funzionari delegati, rapporti con le Federazioni sportive nazionali, mentre un dipendente appartenente al ruolo professionale è stato incaricato del Coordinamento attività legali.

A conclusione della disamina della legge n. 138 del 1992 devesi osservare che il CONI non ha ancora sottoposto a revisione le attuali norme di funzionamento e di organizzazione nonché dell'ordinamento dei servizi, avendo ritenuto necessario attendere gli esiti della riforma della Pubblica amministrazione concretatasi nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale contiene una norma finale che ha come destinatario anche il CONI (articolo 73, comma 5: « Le aziende e gli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988 n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138 provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo primo. I rapporti di lavoro dei dipendenti nei predetti enti ed aziende sono regolati dai contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'articolo 51, commi 1 e 2 »).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL CONI

	Unità Organiche di 2° livello	Unità Organiche di 1° livello	Altre Strutture
Strutture di diretta collaborazione con l'organo di vertice dell'Amministrazione (Segreteria Generale)	Servizio Attività Ispettive e di collaborazione Direttiva con gli Organi Periferici Servizio Affari Giuridici Servizio Affari Generali Servizio Organi Collegiali	Divisione Attività Ispettive e di collaborazione Direttiva con gli Organi Periferici Divisione Studi e Normative F.S.N. Divisione Rapporti Internazionali Divisione Affari di Segreteria	Ufficio Stampa Ufficio Studi e Legislazione Ufficio Relazioni Esterne
Unità Organiche di 3° livello			
Direzione Centrale Amministrazione	Servizio Personale Servizio Ragioneria	Div. Studi, Legislazione e Organizzazione del Personale Divisione Trattamento Economico Divisione Previdenza e Quiescenza Divisione Bilancio Divisione Bilanci F.S.N. Divisione Patrimonio	
Direzione Centrale Organizzazione	Servizio Provveditorato Servizio Appalti e Forniture	Divisione Sviluppo Organizzativo e C.E.D.	
Direzione Attività Tecnico Sportive	Servizio Preparazione Olimpica e di Alto Livello Servizio Scuola dello Sport	Divisione Centri di Alta Specializzazione Divisione Cooperazione Tecnica Internazionale Divisione Collegamento Ricerca e Sperimentazione Divisione Attività Didattica Istituto di Scienza dello Sport	Dipartimento di Medicina dello Sport Dipartimento di Fisiologia dello Sport
	Servizio Organizzazione Periferica Servizio Promozione Sportiva Servizio Impianti Sportivi	Divisione Documentazione e Informazione Divisione Collegamento Strutture Territoriali Divisione Centri Giovanili Divisione Manifestazioni Promozionali Divisione Gestione Impianti	Ufficio coordinamento Responsabili Impianti Sportivi Ufficio Progettazione e Lavori Centro Studi Impianti Sportivi
Direzione Centrale Concorsi Pronostici	Servizio Tecnico concorsi Pronostici Servizio Affari Amm. di Concorsi Pronostici	Divisione Attività Promozionali e Rilevazioni Statistiche Divisione Rapporti Zone Enalotto Divisione Zona Concorsi Pronostici Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Verona	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Unità Organiche di 3° livello	Unità Organiche di 2° livello	Unità organiche di 1° livello
Segreteria FIGC - (Federazione Italiana Giuoco Calcio)	Propaganda e Sviluppo FIGC	Amministrazione e Contabilità FIGC
Segreteria FIDAL - (Federazione Italiana Atletica leggera)	Controllo Attività Società Professionistiche	Amministrazione Settore Professionistico FIGC
	Organizzazione FIDAL	Promozione e Sviluppo Attività Dilettantistiche FIGC
	Segreteria FIT (Federazione Cidistica Italiana)	Settore Tecnico FIGC
	Segreteria FIN (Federazione Italiana Nuoto)	Settore Tecnico FIDAL
	Segreteria FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)	Promozione, Studi e Documentazione FIDAL
	Segreteria FISI (Federazione Italiana Sport Invernali)	Amministrazione e Affari Generali FIDAL
	Segreteria FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo)	Lega Professionisti FCI
	Segreteria FILPJ (Federazione Italiana Lotta pesistica e Judo)	Propaganda e Promozione FCI
	Segreteria FGI (Federazione Ginnastica d'Italiani)	Propaganda e Promozione FIN
	Segreteria FIS (Federazione Italiana Scherma)	Coordinamento Settori Agonistici
	Segreteria FIT (Federazione Italiana Tennis)	Propaganda e Promozione FIP
	Segreteria FIC (Federazione Italiana Canottaggio)	Propaganda e Promozione FISI
	Segreteria FISE (Federazione Italiana Sport Equestri)	Propaganda e Promozione FIPAV
	Segreteria FIV (Federazione Italiana Vela)	Propaganda e Promozione FILPJ
		Propaganda e Promozione FGI
		Propaganda e Promozione FIS
		Propaganda e Promozione FIT
		Organizzazione e Amministrazione FIC
		Propaganda e Promozione FISE
		Propaganda e Promozione Giovanile FIV
		Propaganda e Promozione Italiana Baseball e Softball)
		Segreteria FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball)
		Segreteria FIDC (Federazione Italiana della Caccia)
		Segreteria FIC (Federazione Italiana Cronometristi)
		Segreteria FIG (Federazione Italiana Golf)
		Segreteria FHP (Federazione Italiana Hockey e pattinaggio)
		Segreteria FH (Federazione Italiana Hockey)
		Segreteria FMI (Federazione Motociclistica Italiana)
		Segreteria FIM (Federazione Italiana Motonautica)
		Segreteria FIPS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee)
		Segreteria FFI (Federazione Pugilistica Italiana)
		Segreteria FIR (Federazione Italiana Rugby)
		Segreteria FISN (Federazione Italiana Sci Nautico)
		Segreteria FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio)
		Segreteria UITS (Unione Italiana Tiro a Segno)
		Segreteria FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo)
		Segreteria FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l'Arco)
		Segreteria FIPM (Federazione Italiana Penitlon Moderno)
		Segreteria FIB (Federazione Italiana Bocce)
		Segreteria FITET (Federazione Italiana Tennis Tavolo)
		Segreteria FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball)
		Segreteria FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak)
		Segreteria FISD (Federazione Italiana Sporto Disabili)

Tale ordinamento dei servizi è stato deliberato dal CONI, contestualmente all'adozione del regolamento organico, con atto del 17 novembre 1978, approvato dal Ministero vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 dicembre dello stesso anno (2).

Alla stregua della disciplina regolamentare in parola, la struttura della sede centrale si articola in parecchi uffici di vertice denominati « servizi » e costituenti, sotto il profilo organizzatorio, altrettante sedi di riferimento di competenze. Le attribuzioni ad essi riservate, in via esclusiva, risultano normativamente stabilite ed indicate in precetti di tassativa ed inderogabile osservanza; le correlative funzioni possono correlarsi a ben determinati apporti operativi, in base ai quali esse vengano qualificate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in « uffici » o « semplici ».

L'ordinamento delle strutture periferiche del CONI, contempla, a sua volta, gli « uffici provinciali » ai quali spettano, prevalentemente, compiti connessi al disimpegno dell'assistenza tecnica in campo sportivo, nonché l'obbligo di curare l'attuazione dei regolamenti e delle norme interne di amministrazione, secondo le direttive emanate dagli organi centrali.

Alle delegazioni regionali sono assegnate, per gli effetti dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, funzioni di coordinamento e di disciplina delle attività esercitate dai Comitati provinciali. In particolare, il « delegato regionale » del CONI sovrintende, negli ambiti degli indirizzi da questo formulati, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione ed alla diffusione dello sport. Il delegato regionale ha anche funzioni di consultazione e di collegamento tra tutti gli organismi periferici del CONI e delle Federazioni sportive nazionali.

LA DISCIPLINA DEL PERSONALE

a) *Trattamento giuridico ed economico*

come già più volte riferito, la legge n. 138 del 1992 ha profondamente innovato, in materia di trattamento economico e giuridico del personale, rispetto alla precedente disciplina contenuta nella legge n. 70 del 1975 e successive modificazioni e integrazioni, attribuendo infatti al CONI, anche in tale settore, un'ampia autonomia, da realizzarsi mediante l'esercizio di potestà regolamentare a contenuto anche derogatorio della normativa finora in vigore.

(2) Oltre a tale delibera hanno ulteriormente disciplinato la organizzazione degli uffici con i seguenti provvedimenti: — delibera Consiglio nazionale n. 283 del 21 giugno 1983 modificata con delibera n. 316 del 13 aprile 1984 e n. 329 del 27 giugno 1984; sono seguite poi ulteriori modifiche fino alla delibera n. 539 del 23 febbraio 1990.

Naturalmente, poiché all'attualità non risultano ancora adottati dall'Ente gli strumenti normativi sopra specificati, la materia continua ad essere regolata dalle precedenti disposizioni, salvo le situazioni disciplinate dall'articolo 1, comma 10, della legge di riforma, concernenti lo stato giuridico ed economico del Segretario generale e della dirigenza.

Pertanto, nel periodo preso in esame dalla presente relazione, ferme restando le disposizioni di stato contenute nella legge n. 70 del 1975, al personale dipendente del CONI sono stati applicati, in quanto recettivi degli accordi sindacali intervenuti, i decreti del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, n. 494 del 1987 e n. 43 del 1990; per il personale con qualifica dirigenziale, invece, dopo la legge n. 72 del 1985 che ne ha equiparato il trattamento economico a quello previsto per la dirigenza statale, la legge n. 138 del 1992 ne ha invece disposto l'allineamento allo status della dirigenza dell'INPS e dell'INAIL dettato dalla legge 9 marzo 1989 n. 88.

In particolare, in sede di attuazione del citato articolo 1, comma 10, della legge n. 138 del 1992, oltre al disposto aggancio del Segretario generale al trattamento economico del direttore generale dell'INPS e dell'INAIL (con conseguente rideterminazione dell'indennità di carica del Presidente e dei Vice presidenti), la Giunta esecutiva del CONI ha deliberato l'istituzione dell'indennità di funzione dirigenziale prevista dall'articolo 13 comma 4 della legge n. 88 del 1989, disciplinandone altresì i criteri di erogazione, senza peraltro inviare la relativa deliberazione (n. 621 adottata nella seduta del Consiglio nazionale del 30 aprile del 1992) — che ha quindi avuto immediata esecuzione — all'approvazione del Ministero vigilante.

Devesi peraltro al riguardo osservare che il criterio seguito dall'Ente, secondo il quale dovevasi nella specie ritenere prevalente la norma speciale (articolo 13 comma 4 legge n. 88 del 1989 così come espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 10, legge n. 138 del 1992) disciplinante il trattamento economico della dirigenza rispetto alla disciplina generale in materia di trattamento economico del personale previsto dal comma 4 del citato articolo 1, appare confortato e convalidato da quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge dell'11 luglio 1992, n. 333, in cui è fra l'altro previsto che le delibere del Comitato esecutivo dell'INPS e dell'INAIL (e quindi, per effetto del rinvio ricettivo dinamico esistente, della Giunta esecutiva del CONI) sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto citato, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante; e poichè la deliberazione in questione risulta adottata prima della vigenza del decreto-legge n. 333 del 1992, non sembra porsi in dubbio la legittimità della procedura seguita.

Naturalmente i vari contratti succedutisi nel tempo e le leggi intervenute a disciplinare singoli settori della materia (si vuole qui fare riferimento anche all'istituzione dei cosiddetti compensi incentivanti la produttività introdotti dall'articolo 1, comma 11 della legge n. 138 del 1992) sono stati causa di un progressivo e costante aumento della spesa per il personale, analiticamente documentato dai prospetti al riguardo elaborati.

b) Problematiche relative alla gestione del personale

Ma il fenomeno più rilevante che in tale materia si è sviluppato a partire dal 1988 è rappresentato dall'aumento di circa il 90 per cento del personale dipendente, e ciò per il combinato effetto della legge n. 554 del 1988, che ha previsto nel settore del pubblico impiego la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settimana, e dalla legge n. 138 del 1992, che ha previsto l'inquadramento del personale assunto ai sensi della precedente legge nonché del personale assunto dalle Federazioni sportive nazionali ai sensi dell'articolo 14, comma 3 e 4 della legge n. 91 del 1981.

Al riguardo è necessario precisare che l'utilizzazione da parte del CONI delle possibilità offerte dalla legge n. 554 del 1988, che limitava le assunzioni a settori attinenti a servizi d'interesse generale condizionandole altresì alla realizzazione di specifici progetti — obiettivo, è stata resa possibile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1990, che ha esteso l'ambito di applicazione di detta legge anche alle esigenze del settore « servizi connessi alle attività sportive ».

La Giunta esecutiva del CONI, con deliberazione n. 573 del 30 maggio 1990, ha provveduto a definire, previa la prevista intesa con le organizzazioni sindacali, i progetti obiettivo, e sulla base dei medesimi ha proceduto alle relative assunzioni, la cui durata è fissata dalla legge ad un anno prorogabile per eccezionali esigenze a due.

Nel procedere a tali assunzioni, che nel periodo 1990-1992 sono ammontate a n. 959 unità, l'Ente ha applicato l'istituto della « chiamata diretta », inoltrata ovviamente attraverso il competente Ufficio del lavoro, in quanto le disposizioni vigenti nella materia del (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988) consentivano tale procedura di assunzione per le categorie di alta specializzazione, a cui sono stati ritenuti di appartenere — sia dal CONI che dal Ministero vigilante e dalle altre amministrazioni interessate — tutti i dipendenti in tal modo assunti.

Per completare il quadro delle assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 138 del 1992 è necessario aggiungere che il personale già alle dipendenze delle Federazioni sportive nazionali transitato nei ruoli del CONI in base al comma 1 del predetto articolo 3 è risultato pari a n. 602 unità.

In relazione a quanto sopra esposto, deve in primo luogo nella specie sottolineare l'uso generalizzato della cosiddetta chiamata nominativa, oltretutto disposta senza nessuna preventiva selezione attuata mediante pubblici avvisi, tanto più necessaria al fine di meglio garantire il possesso dei richiesti requisiti di « alta specializzazione », e ciò in contrasto con gli orientamenti generalmente seguiti nella materia degli enti della legge n. 70 del 1975.

Occorre poi fare un'ulteriore riflessione circa la correttezza delle procedure seguite in relazione al rispetto di quanto previsto del citato articolo 3, comma 1-2-3.

Ai sensi della citata legge il previsto inquadramento del personale già dipendente delle Federazioni sportive nazionali costituisce un

diritto soggettivo del personale stesso ad essere immesso nei ruoli del CONI, unicamente condizionato dall'accertamento dell'idoneità da condursi mediante i procedimenti al riguardo previsti, ma non certo in alcun modo limitato dalla capienza dell'organico vigente.

A tale ultima condizione sembra invece sottostare l'assunzione del personale cosiddetto precario, in quanto il comma 2 dell'articolo 3, nell'autorizzare il CONI ad effettuare assunzioni mediante concorsi riservati a personale assunto in base alla legge n. 554 del 1988, limita quantitativamente le assunzioni stesse alle vacanze della dotazione organica.

Per quanto riguarda la pianta organica dell'Ente in disparte ogni considerazione circa la fondatezza e validità dei criteri volta a volta utilizzati per giustificarne le variazioni in aumento regolarmente approvate dalle Amministrazioni vigilanti, devesi osservare che le previsioni nella medesima contenute hanno sempre presentato un'eccedenza notevole rispetto ai posti effettivamente ricoperti. Sembrano particolarmente significativi, anche perché immediatamente precedenti l'approvazione della legge n. 138 del 1992, i dati relativi agli anni 1988-1991, qui sotto riassunti.

ANNI	Pianta organica	Personale in servizio
1988	2452	1823
1989	2464	1741
1990	2630	1757
1991	3262	1730
1992	3262	3230

Ove si tengano presenti i dati sopra esposti, le procedure per l'applicazione della legge n. 554 del 1988 utilizzate durante l'iter parlamentare della legge n. 138 del 1992 e sino all'immediata vigilia della sua approvazione, e infine le deliberazioni incrementative della pianta organica (l'ultima è la n. 562 dal 31 ottobre 1990), può logicamente dedursi che le assunzioni precarie effettuate, pur se formalmente disposte in relazione a progetti - obiettivo, appaiono invece finalizzate alla copertura dei posti d'organico, nel frattempo aumentati in misura tale da risultare capienti rispetto agli inquadramenti da effettuare ai sensi della legge n. 138 del 1992, anticipando in tal modo la rideterminazione dell'organico che la legge stessa (articolo 3 comma 3) poneva come mera eventualità soltanto dopo l'effettuazione degli inquadramenti medesimi.

Attraverso i descritti meccanismi che furono causa a suo tempo di serrate critiche da più parti formulate in sede di approvazione della legge n. 138 del 1992, l'Ente ha quindi provveduto ad un massiccio incremento dei propri organici senza che del medesimo, per la riferita carenza di validi e garantiti strumenti di selezione del personale, possa derivare certezza in ordine al perseguito obiettivo di maggiore efficienza e produttività. Né vale obiettare che tale personale è pur tuttavia passato al vaglio di un pubblico concorso (articolo 3, comma 2, legge n. 138 del 1992), invece sostanzialmente limitato ad una mera distribuzione del personale precario, vincitore in blocco del concorso stesso, nell'ambito delle qualifiche funzionali; deve anzi rilevarsi che tale distribuzione ha comportato un ulteriore onere finanziario per l'Ente, giacché detto personale le cui qualifiche funzionali erano risultate pari alla 4ª per circa il 90 per cento del totale delle assunzioni fatte e alla 3ª per il rimanente 10 per cento, ha ottenuto un più favorevole inquadramento così come può facilmente rilevarsi dalla comparazione delle sottostanti Tabelle relative alle piante organiche degli anni 1991-1992, e cioè prima e dopo il verificarsi del descritto fenomeno.

Naturalmente la rilevata non corrispondenza tra la previsione normativa (che, pur riservata al personale precario in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 138 del 1992, ne prevedeva l'assunzione mediante regolare procedura concorsuale) e l'applicazione fattane dall'Ente (che è consistita in una mera indagine sull'idoneità dei partecipanti alle mansioni da svolgere), deve essere riferita anche all'inquadramento disposto ex articolo 3, comma 1 del personale assunto con contratto di diritto privato della federazione sportiva nazionale, che, senza nessuna eccezione, è transitato compatto nei ruoli del CONI.

A conclusione di quanto sopra esposto sembra altresì nella specie utile, per una migliore comprensione delle situazioni verificatesi, citare i rilievi formulati in materia del Collegio dei revisori dei conti, che nelle sedute del 17 giugno e 8 luglio 1991, si è così espresso:

« Le assunzioni sono dichiarate finalizzate a soddisfare servizi connessi con le attività sportive, ma i profili professionali delle assunzioni effettuate spesso non coincidono con tali finalità.

L'Ente ha proceduto ad effettuare tutte le assunzioni senza il ricorso alle disponibilità esistenti presso gli uffici di collocamento motivando il suo operato con la dichiarazione che il personale da assumere appartiene a categorie "ad alta specializzazione", del quale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 - articolo 3 - è consentita la richiesta nominativa, ma i profili professionali delle assunzioni effettuate sembrano essere, frequentemente, in contrasto con tale affermazione; inoltre è da segnalare il fatto che non risultano compresi nell'elenco di assumibili per chiamata nominativa di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1973.

Ulteriore considerazione critica formula il Collegio per il fatto che non risulta essere stato effettuato, neppure in termini informali, bando di concorso per la necessaria selezione di personale, per di più definito

di "alta specializzazione" e quindi da reperire mediante accurata ricerca e selezione.

Oltre a tali rilievi e considerazioni di ordine generale il Collegio solleva specifico rilievo nei confronti della delibera 16 aprile 1991 n. 365 e della conseguente delibera di attuazione del 2 maggio successivo n. 437 con le quali, affermando una cosiddetta alternativa al processo di mobilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1989, l'Ente ha proceduto ad assumere — sempre senza preventiva delibera quadro e senza accordo sindacale — altri 47 elementi.

Ugualmente specifico rilievo il Collegio promuove nei confronti della delibera n. 436 del 2 maggio 1991 con la quale sono state effettuate assunzioni di 57 elementi (senza preventiva delibera quadro e senza accordo sindacale) in conseguenza di una "dichiarata disponibilità di posti venutasi a creare", come se con tali assunzioni, previste dal legislatore per esigenze temporanee, il CONI avesse costituito una pianta organica ad hoc.

Il Collegio solleva ancora specifico rilievo nei confronti delle delibere n. 506 e n. 548 adottate rispettivamente in data 16 maggio 1991 con le quali l'Ente, rinnovando l'affermazione di "una ulteriore disponibilità di posti venutasi a creare" ha assunto ancora 8 elementi con la prima e 36 elementi con la seconda.

Per puntualità di referto il Collegio segnala inoltre che, nei casi in cui le assunzioni sono state precedute da una delibera quadro, (n. 573 del 30 maggio 1990, n. 1077 del 30 ottobre 1990 e n. 233 del 5 marzo 1991), è dato riscontrare un eccesso di assunzioni pari in totale a 5 unità.

Particolare, specifica menzione merita poi la delibera della Giunta esecutiva n. 345 del 2 maggio 1991 con la quale è stato disposto il distacco di una dipendente, appena assunta con contratto a tempo determinato, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, equiparandola di fatto ai dipendenti di ruolo, ai quali la specifica normativa appare unicamente riferirsi, consentendone il comando.

Il Collegio, infine — facendo seguito a quanto già rilevato con i propri verbali n. 926 del 17 giugno n. 928 del 1° luglio scorso, e con riferimento alla dichiarazione del Presidente del CONI verbalizzata in sede di Giunta Esecutiva del 5 luglio scorso in base alla quale doveva essere considerata come deliberata la proposta di ulteriori assunzioni a tempo determinato di personale dipendente — richiama tutti i propri rilievi a suo tempo formulati con i sopra indicati verbali e solleva rilievo di legittimità circa il comportamento dell'Ente in materia di assunzioni.

Infatti, le ulteriori assunzioni che con periodicità ormai molto ravvicinata vengono deliberate dalla Giunta Esecutiva con riferimento a "posti resisi disponibili" e senza alcuna esplicita dichiarazione sulla esistenza dell'indispensabile requisito della "alta specializzazione", pongono il Collegio in posizione di netta opposizione all'ulteriore iter delle delibere stesse, senza che l'Ente abbia preventivamente fatto conoscere:

i criteri secondo i quali viene determinata la ulteriore disponibilità di posti, nel senso di chiarire se tale disponibilità deriva da abbandono di posti da parte di personale in precedenza assunto o se la stessa sia da correlare a nuove esigenze "di alta specializzazione" successivamente insorte;

quale limite massimo l'Ente abbia prefigurato come numero di assunzioni, tenuto conto delle potenzialità esistenti nel proprio qualificato organico e delle "alte specializzazioni" cui ha finora fatto ricorso ».

A conclusione di quanto sopra detto, devesi riferire che sull'argomento la Procura generale di questa Corte, anche su sollecitazione del magistrato della Sezione incaricato del controllo, ha provveduto a svolgere indagini ed accertamenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di sua competenza, sul cui esito la Corte si riserva di riferire in prosieguo.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

QUALIFICHE	In servizio al 31.12.1991		Totale	Vacanze	Dotazione organica
	di ruolo	non di ruolo			
Dirigente generale	6	-	6	-	6
Dirigente superiore	37	-	37	3	40
Dirigente	55	-	55	26	81
10° Qualifica funzionale	25	-	25	12	37 **
9° Qualifica funzionale	43	-	43	77	120
8° Qualifica funzionale	299	1	300	117	417 *
7° Qualifica funzionale	345	2	347	312	659 *
6° Qualifica funzionale	355	2	357	100	457 *
5° Qualifica funzionale	209	2	211	299	510 *
4° Qualifica funzionale	305	6	311	488	799
3° Qualifica funzionale	38	-	38	98	136
Totale	1.717	13	1.730	1.532	3.262
Ispettore generale (R.E.)	15	-	15	-	-
Direttore di Divisione (R.E.)	18	-	18	-	-

N.B. * compresi i posti per il rispettivo profilo professionale
 ** compresi i posti per il rispettivo livello differenziato

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

QUALIFICHE	In servizio al 31.12.91	QUALIFICHE	Dotazione	In servizio	Vacanze
4° Qualifica funzionale	778				
3° Qualifica funzionale	62	Giornalisti	15	15	-
Totale	840				

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

QUALIFICHE	In servizio al 31.12.1992		Totale	Vacanze	Dotazione organica
	di ruolo	non di ruolo			
Dirigente generale	6	-	6	-	6
Dirigente superiore	33	-	33	7	40
Dirigente	53	-	53	28	81
10 ^a Qualifica funzionale	39	-	39	+2	37
9 ^a Qualifica funzionale	82	-	82	38	120
8 ^a Qualifica funzionale	356	1	357	60	417
7 ^a Qualifica funzionale	246	2	248	411	659
6 ^a Qualifica funzionale	718	2	720	+263	457
5 ^a Qualifica funzionale	400	2	402	108	510
4 ^a Qualifica funzionale	1.182	6	1.188	+389	799
3 ^a Qualifica funzionale	102	-	102	34	136
Totale	3.217	13	3.230	32	3.262
Ispettore generale (R.E.)	13	-	13	-	-
Direttore di Divisione (R.E.)	17	-	17	-	-
Giornalista	-	14	14	1	15

Nota alla pianta organica del personale

il personale in servizio nei ruoli ad esaurimento occupa posti indisponibili nella IX^a qualifica funzionale

9. LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE.

a) *il problema della legittimazione*

Anche se le partecipazioni azionarie del CONI — in disparte quelle relative all'Istituto per il credito sportivo, cui sarà successivamente dedicata un'apposita, breve trattazione — non hanno particolare rilevanza, è opportuno porre attenzione al problema della capacità del CONI a costituire società di capitali o a parteciparvi mediante l'acquisto di azioni. Deve al riguardo premettersi, in via generale, che lo svolgimento di attività imprenditoriali implica — sul piano strutturale — l'esistenza di un organo a guisa di impresa avente capacità di diritto privato; di qui le figure dell'organo impresa e dell'ente gestore di società.

Queste particolari ipotesi giuridiche, che il diritto positivo assimila, per molti profili, alle imprese private, operano ed agiscono mediante strumenti privatistici, non essendo titolari di alcuna potestà pubblica.

Da un punto di vista strettamente giuridico deve osservarsi che l'ambito di legittimazione del CONI ad istituire questi enti — finanziandoli con erogazioni dirette od indirette di pubblico danaro — non appare determinabile con sufficiente sicurezza, in quanto né la legge istitutiva né l'analisi delle altre fonti di cognizione contengono al riguardo precise statuizioni.

Il problema, pertanto, è quello di stabilire se al CONI — pur in mancanza di qualunque autorizzazione normativa — sia o meno consentito di assumere partecipazioni in società di capitale e/o promuoverne la costituzione.

La giurisprudenza della Cassazione — conformemente al prevalente orientamento dottrinale — è dell'avviso che gli enti pubblici siano abilitati, in quanto tali, a costituire società per il disimpegno di servizi non riconducibili all'esercizio di pubbliche funzioni. Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti hanno da ormai lungo tempo elaborato una linea giurisprudenziale più restrittiva, ritenendo che per l'ente pubblico l'oggetto sociale, così come determinato dalla relativa statuizione, funge da limite alla legittimazione: quindi l'ente pubblico può validamente costituire società e/o assumere partecipazioni di esse, solo quando le società partecipate abbiano per oggetto un'attività che si presenti come strumentale o accessoria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico e non fuoriesca da siffatto ambito.

Altro ed ulteriore problema è rappresentato dalla possibilità di estendere tale capacità anche alle Federazioni sportive, che, pur non essendo dotate di personalità giuridica, ben potrebbero costituire società di capitali o parteciparvi in virtù del disposto dell'articolo 14 della legge n. 91 del 1981, che, nel conferire alle Federazioni stesse la più ampia autonomia tecnico — organizzativa — gestionale, avrebbe alle medesime riconosciuto il potere di assumere la titolarità di quote in società di capitali (in tali sensi il parere del Consiglio di Stato, adunanza della Sezione seconda del 6 luglio 1983).

La Sezione, nel riservarsi di approfondire l'argomento anche attraverso apposita indagine mirata a verificare l'entità del fenomeno e di riferirne successivamente, ritiene comunque che nella materia una qualche entità innovativa sia stata introdotta dall'articolo 1 comma 9 della legge n. 138 del 1992, di cui potrà meglio discutersi non appena il CONI avrà dato piena attuazione agli strumenti di autonomia previsti dalla legge stessa.

b) *Le partecipazioni esistenti nel contesto strutturale del CONI*

La consistenza del portafoglio titoli e la situazione descrittiva delle quote e dei titoli azionari e di altro genere alla data del 31 dicembre 1992 risulta descritta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CONSISTENZA	
	Valore nominale	Valore al 31-12-1992
Obblig. SACF (Bancoper) 5% ord **	65.000.000	30.400.000
Soc. Civile Campo Torino (288 azioni) *	761.000	761.000
Obblig. S. Paolo Torino 5% ***	31.000.000	27.175.500
CCT ind. scad. 1.2.95 ****	250.000.000	249.750.000
CCT ind. 1.5.88/93 ****	12.000.000	12.048.000
BTP 12,50% 1-5-89/92 ****	5.000.000	—
BNL-CR ind. 10%-77 ****	2.000.000	1.854.000
BNL-SACF ind. 17 ****	17.000.000	16.830.000
	382.761.000	338.818.500

* Polizza titoli a custodia n. 513010 presso BNL

** Deposito cauzioni per 35 milioni di obbligazioni a favore dell'Alleanza Assicurazione Spa di Milano per fitto Palazzo Fed. Via Pirenesi (Milano). Polizza a custodia n. 513050 presso BNL

*** Deposito cauzionale per 17 milioni di obbligazioni a favore dell'Alleanza Spa

**** Deposito cauzionale a favore Alleanza Assicurazione Spa

A tale proposito nessuna ulteriore osservazione si rende necessaria dopo i brevi cenni dedicati alla natura ed alla entità minima delle partecipazioni, attinenti a materia direttamente o indirettamente connessa con i compiti del CONI.

Certamente non compete alla corte la valutazione dell'opportunità di acquisizione o di dismissione delle singole componenti del portafoglio.

glio; il che, invero, non esclude la possibilità che possa pronunciarsi un proficuo giudizio valutativo in ordine alla loro redditività nel contesto globale del portafoglio medesimo, così come inserito nei consuntivi dei diversi esercizi e previa verifica di ogni indispensabile ragguaglio.

Occorre annotare, peraltro, che le situazioni del portafoglio negli esercizi in esame, alla data di chiusura di ciascuno di essi, offrono un andamento alquanto irregolare, e quindi di contraddittorio significato.

Sotto il profilo contenutistico può dirsi che il portafoglio è costituito fundamentalmente da titoli di Stato; tutti i titoli risultano riportati in bilancio e la loro valutazione corrisponde a quella del valore di inventario.

Per il conseguimento di una specifica finalità istituzionale (gestione di un impianto sportivo), il CONI si avvale dello strumento di un organismo societario denominato « Campo Torino », di cui detiene n. 288 azioni, per un valore di lire 761.000. Trattasi di società che svolge un'attività per certo utile agli interessi diretti o indiretti dello sport e, comunque, tali da costituire l'espressione di un presidio strumentale e, per qualche aspetto, necessitato, ove si tenga conto del tipo di azione di cui è titolare.

Il fondo oscillazione titoli viene determinato annualmente in rapporto al maggiore o minore valore di corso dei titoli inventariati; esso si manifesta adeguato alle esigenze del CONI, essendo stato correlato — a fine anno 1992 — alle variazioni di borsa.

c) *L'Istituto per il Credito sportivo*

L'assetto strutturale dell'Istituto in parola — ente pubblico dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1957 n. 1295 — è rimasto immutato durante l'arco temporale cui la presente relazione si riferisce (3); mantengono quindi piena ed indiscussa validità le indicazioni generiche e specifiche a suo tempo fornite dalla Corte al Parlamento sulla gestione finanziaria degli esercizi 1978 — 1982 (4).

Conviene specificatamente ricordare che la « partecipazione » in cui si concreta l'apporto del CONI ha natura alquanto atipica, attesa la mancanza di qualsivoglia titolo azionario: acquisibile nella situazione patrimoniale: nell'ambito del bilancio il conferimento al « fondo di dotazione » viene ricompreso tra i « trasferimenti passivi ».

(3) La legge 18 febbraio 1983 n. 50, recante modifiche e integrazioni alla legge 1295 del 1957, ha previsto: un aumento dei partecipanti alla formazione del fondo di dotazione e l'attribuzione al patrimonio dell'Ente da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento sugli incassi lordi del Totocalcio (articolo 1), aliquota ridotta al 2 per cento dall'articolo 3 della legge 555 del 1988; l'individuazione di ulteriori soggetti — Federazioni, enti di promozione sportiva, etc. — aventi diritto alle prestazioni dell'Ente (articolo 2), l'aumento dell'importo massimo dell'emissione di obbligazioni come strumento di concessione del credito (articolo 3); l'individuazione delle zone depresse preferite per i finanziamenti da concedere (articolo 5); la modificazione degli organi dell'Ente e dei requisiti per farne parte (articolo 6, 7, 8).

(4) Camera dei Deputati, IX legislatura, Doc. XV, n. 27, pag. 18 e seguenti.

10. — CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA CONDUZIONE GESTIONALE

Si rende opportuno formulare e, in qualche caso, ribadire talune osservazioni di più e meno ampia portata sul funzionamento del CONI, così come emergenti dalla effettuazione del controllo di cui all'articolo 2 della legge n. 259 del 1958 e costituenti, per qualche aspetto, veri e propri indici misuratori dell'efficienza ed efficacia dell'attività operativa realizzata durante l'arco temporale assunto in esame. Può invero ritenersi che non tutti i rilievi formulati nel precedente referto al Parlamento dalla Corte dei conti abbiano trovato pieno accoglimento: in quanto tra l'altro, né dai consuntivi esaminati, né dalla documentazione amministrativo-contabile trasmessa a corredo degli stessi, può desumersi il conseguimento di ottimali risultati di gestione, in rapporto ad iniziative volte all'efficace utilizzazione delle risorse disponibili da parte delle strutture e degli apparati istituzionali.

Tanto premesso, la Corte deve rinnovare alcune puntuali osservazioni mirate al conseguimento di una maggiore tempestività nell'assolvimento degli impegni gestionali dell'ente pubblico, segnatamente per quanto concerne l'assolvimento di taluni adempimenti di carattere amministrativo e contabile incidenti sulla proficuità dell'azione operativa, quali:

a) il contenimento delle spese generali entro limiti di ragionevole parsimonia, in rapporto alle esigenze di pubblico interesse volte a salvaguardare il normale perseguimento delle finalità sportive nazionali ed internazionali;

b) la necessità di ridurre allo stretto indispensabile il ricorso all'opera di estranei per prestazioni professionali e consulenze di ogni ordine ed indirizzo, le quali vanno comunque circoscritte a casi del tutto eccezionali e sempre giustificate da ragioni di comprovato e reale bisogno: occorre, quindi, far luogo ad un effettivo ridimensionamento delle relative spese le quali, per l'anno 1992, ammontano a complessive lire milioni 5.313;

c) l'esigenza contabile di ripartire le spese generali e gli oneri di gestione tra i diversi comparti funzionali dotati di più o meno estesa autonomia operativa, così predisponendo più validi strumenti di verifica sottesi a rendere più agevole e spedito il controllo di gestione e le ispezioni sulle diverse unità organiche;

d) la necessità, sempre maggiormente avvertita, di scegliere — per le molteplici e varieguate operazioni di acquisto di beni e di forniture di servizi — strumenti selettivi negoziali ad evidenza pubblica sempre rispondenti agli scopi da perseguire e nel pieno rispetto della legalità anche sotto il profilo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie nella materia.

A tale proposito è necessario osservare che l'Ente ha provveduto ad istituire nel 1988 un Servizio avente competenza generale in

materia di procedure per la stipulazione dei contratti relativi ad opere e a forniture di beni e servizi definite mediante licitazione privata e appalto concorso.

L'istituzione di detto Servizio, divenuto operativo nel dicembre 1988, ha consentito di incrementare in modo significativo il ricorso alle procedure della licitazione privata per la determinazione del contraente, tanto che nel 1990 sono state effettuate 86 gare con un aumento, rispetto al numero di quelle esperite nel 1988, del 43 per cento circa.

La spesa prevista con le deliberazioni di indizione di dette gare è stata di complessive Lire 29.382 milioni.

A conclusione delle procedure di gara, la spesa impegnata è stata di Lire 21.374 milioni, con un'economia complessiva di Lire 8.007 milioni, pari al 27,5 per cento della suddetta spesa prevista.

È da considerare altresì che molte delle gare effettuate riguardano contratti con durata pluriennale, cosicchè i risultati ottenuti esplicano effetti anche sulla base degli esercizi futuri.

È il caso delle licitazioni private per l'appalto dei servizi di stampa e fornitura delle schedine per i concorsi Totocalcio che, a fronte di una spesa prevista in base ai costi registrati in precedenza per le necessità relative a tre stagioni di concorso (1990-1991, 1991-1992 e 1992-1993) di oltre 80.000 milioni, hanno comportato un'economia complessiva di circa 36.000 milioni, di cui solo 5.300 milioni relativi all'esercizio 1990.

È inoltre da ricordare che, ai fini della razionalizzazione delle procedure per la determinazione dei contraenti, l'Ente ha deliberato nel corso del 1991 specifiche norme riguardanti le procedure per l'effettuazione delle trattative private, che vanno ad integrare quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. Tali norme prevedono, in sintesi, che gli adempimenti relativi alla scelta delle imprese da interpellare, alla ricezione delle offerte ed alla definizione delle trattative vengano svolti da una specifica commissione e non più, come nel passato, dalle singole unità organiche interessate, con la conseguenza, fra l'altro, di una più dettagliata specificazione nelle delibere di spesa delle modalità contrattuali.

Nel corso del 1990 è stata infine avviata la ristrutturazione dell'albo delle ditte e persone da invitare alle gare e alle trattative private indette dall'Ente.

Può quindi ritenersi sufficientemente realizzato il programma, avviato nel luglio 1988, di ristrutturazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti e forniture; detta ristrutturazione ha permesso non solo un certo contenimento della spesa, ma ha anche attuato una maggiore trasparenza delle procedure, una diminuzione dei tempi tra l'indizione delle gare e l'inizio delle prestazioni e una diminuzione del contenzioso relativamente alle procedure delle gare e alla gestione dei contratti.

Devesi infine osservare che, almeno per quanto l'Ente ha provveduto a documentare, risultano rispettate nella materia le disposizioni comunitarie.

Altre differenti osservazioni — che parimenti si rende indispensabili muovere atteso il loro carattere più spiccatamente contabile — attengono:

a) all'eliminazione dei cosiddetti « sospesi contabili », di cui il Collegio dei revisori dei conti ha più volte lamentato la formazione sempre crescente, determinati dalla contabilizzazione di entrate e spese i cui titoli giustificativi risultano emessi o perfezionati in data posteriore alla rispettiva effettuazione;

b) all'opportunità di promuovere confacenti interventi presso le unità periferiche per la rigorosa osservanza dei termini finali previsti per l'inoltro alla sede centrale CONI dei rendiconti relativi alle spese ivi disposte ed erogate nonché dei dati occorrenti alla tempestiva effettuazione del controllo interno;

c) all'obbligo di omogeneizzare gli indirizzi di gestione e di contabilizzazione dei cespiti patrimoniali;

d) all'utilità di far luogo alla catalogazione sistematica e razionale degli immobili e degli impianti sportivi, secondo predeterminate caratteristiche qualitative ed in diretto riferimento alla loro destinazione strumentale.

Per quanto riguarda la gestione dei beni mobili l'Ente ha effettuato un riesame delle procedure seguite per la loro inventariazione, provvedendo ad individuare alcune modifiche che — ferma restando l'osservanza della relativa normativa — possano rendere più sollecito l'espletamento delle relative operazioni con conseguenti riflessi sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali e sulla rapidità delle operazioni di liquidazione della spesa per gli acquisti.

Nel contempo l'Ente ha avviato una ricognizione generale dei beni mobili in dotazione presso tutte le unità operative dell'Ente.

Analoga ricognizione è stata avviata pure per i beni immobili su tutto il territorio nazionale; nella considerazione che, se era da escludere che non fossero inventariati immobili ad uso ufficio od abitazioni, doveva essere accertata la completezza dell'inventario relativa agli impianti sportivi minori. In base alle prime risultanze di tale ricognizione compiuta nel 1990 sono stati individuati sei impianti di proprietà in altrettante città.

L'Ente ha comunque riservato ad una fase successiva della revisione generale dell'inventariato degli immobili una procedura di puntuale accertamento dei dati patrimoniali e della completezza della documentazione riguardante la loro attuale utilizzazione.

Deve essere infine particolarmente evidenziato il fenomeno disfunzionale nella resa del conto di somme accreditate dal CONI a propri funzionari delegati, emerso inizialmente nel 1986 quando la gestione del precedente esercizio aveva denunciato a chiusura residui non rendicontati per 31.920,2 milioni di lire, ulteriormente incrementati al 31 dicembre 1992 a 124.589,8 milioni di lire, di cui 31.670 milioni relativi agli esercizi precedenti. L'accertato fenomeno è comunque dettagliato nel seguente prospetto, formulato secondo le risultanze contabili riportate nel Cap. 234 delle entrate:

PROSPETTO.

DESCRIZIONE	Lire
<i>Al 31 dicembre 1983:</i>	
competenza	—
esercizi precedenti	—
Totale	—
<i>Al 31 dicembre 1984:</i>	
competenza	—
esercizi precedenti	—
Totale	—
<i>Al 31 dicembre 1985:</i>	
competenza	31.920,2
esercizi precedenti	702,5
Totale	32.622,7
<i>Al 31 dicembre 1986:</i>	
competenza	27.918,6
esercizi precedenti	5.286,0
Totale	33.204,6
<i>Al 31 dicembre 1987:</i>	
competenza	36.320,1
esercizi precedenti	7.447,9
Totale	43.768,0
<i>Al 31 dicembre 1988:</i>	
competenza	50.667,0
esercizi precedenti	13.449,5
Totale	64.116,5
<i>Al 31 dicembre 1989:</i>	
competenza	70.571,5
esercizi precedenti	26.923,2
Totale	97.494,7
<i>Al 31 dicembre 1990:</i>	
competenza	85.863,0
esercizi precedenti	56.034,8
Totale	141.897,8
<i>Al 31 dicembre 1991:</i>	
competenza	94.203,8
esercizi precedenti	45.251,7
Totale	139.455,5
<i>Al 31 dicembre 1992:</i>	
competenza	92.919,8
esercizi precedenti	31.670,0
Totale	124.589,8

Le cifre soprariportate s'intendono espresse in milioni di lire.

In disparte le situazioni relative alla mancata resa del conto di alcuni funzionari in ordine alle quali pende un'istruttoria aperta della Procura generale presso questa Corte, deve essere rilevato che le giustificazioni addotte al riguardo dell'Ente, consistenti soprattutto nell'insufficienza o nella non adeguata professionalità del personale che era stato possibile nella specie utilizzare (nelle strutture periferiche del CONI i settori operativi sarebbero prevalentemente gestiti mediante attività di volontariato), non appaiono del tutto soddisfacenti, ove si tenga conto della persistenza del fenomeno denunciato pur in presenza delle massicce assunzioni operate in base alla legge n. 554 del 1988; alla data dell'8 ottobre 1993 i sospesi contabili non regolarizzati ammontavano ancora a Lire 28.801.981.715 dopo essere pervenuti al 1° aprile 1993 alla somma di Lire 117.152.259.417, successivamente ridotti per effetto dell'intervenuta riorganizzazione del settore funzionari delegati della Divisione Bilancio.

Anche lo stato della contabilità delle Federazioni sportive nazionali, sulla base di frammentarie occasionali segnalazioni pervenute a questa Corte, sembra inficiato da analoghe irregolarità, che finiscono per rendere inattendibili i dati contabili relativi, e il CONI, invitato a rendere più incisivi e penetranti i controlli sulle Federazioni, ha adottato al riguardo varie iniziative, tra cui quella più meritevole di segnalazione appare l'affidamento di controlli amministrativo-contabili ad esperti esterni, già in servizio presso l'Ispettorato di finanza della Ragioneria generale dello Stato, che avrebbero iniziato la propria attività con riscontri effettuati su Federazioni che più di altre, presenterebbero irregolarità di gestione.

Naturalmente questa Sezione, ritenendo meritevole della massima attenzione il denunciato fenomeno, si riserva di ulteriormente riferire in merito non appena avrà acquisito significativi elementi di novità.

11. — L'ATTIVITÀ OPERATIVA DAL 1983 AL 1992. SPUNTI CRITICI.

La descritta molteplicità di compiti e funzioni del CONI e la crescente diffusione — nazionale e internazionale — delle pratiche sportive hanno comportato nel decennio considerato un'importante crescita delle attività e realizzazioni dell'Ente in tutti i settori di competenza (attività sportive di alto livello, attività internazionali, attività promozionali, centri giovanili e di avviamento allo sport, centri di formazione, giochi della gioventù e campionati studenteschi, scuola dello sport, impianti sportivi, Fondazione Giulio Onesti, concorsi pronostici, settore appalti e forniture, patrimonio, settore fiscale, fondo di previdenza, funzioni di vigilanza e controllo, etc.). Un'analisi dettagliata di tutto ciò può agevolmente ricavarsi dalle relazioni di accompagnamento al conto consuntivo, che vengono riportate in allegato alla presente relazione.

Nell'ambito delle attività svolte si ritiene invece di dover dedicare una particolare attenzione ad alcuni fatti gestionali che, a giudizio della Sezione, meritano un esame attento e critico; e ciò soprattutto in relazione non solo alla circostanza che su tali fatti risulta essere stato

aperto un copioso contenzioso penale e amministrativo-contabile (circa quaranta istruttorie pendono attualmente presso la Procura generale della Corte), ma all'incidenza che i fatti stessi hanno avuto sul bilancio dell'Ente, rappresentando conseguentemente significativi esempi di censurabile condotta gestionale.

Gli argomenti che in proseguito saranno trattati sono i seguenti: il sistema di finanziamento degli Enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive nazionali; la gestione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS); le opere realizzate in applicazione della normativa « Italia 90 ».

12. — ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI. SISTEMA DI FINANZIAMENTO.

a) *Enti di promozione sportiva*

In base alla vigente legislazione (articolo 3 legge n. 426 del 1942 e articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986) gli Enti di promozione sportiva debbono essere considerati « soggetti » dell'ordinamento sportivo, e ciò in quanto la loro attività (sviluppo dell'associazionismo sportivo con conseguente ampliamento della base dei praticanti, formazione degli operatori, collaborazione con le Federazioni sportive sul piano tecnico — organizzativo — agonistico, partecipazione a iniziative come i Giochi della Gioventù e i Centri di formazione fisico-sportiva) concorre oggettivamente al miglior conseguimento dei fini istituzionali del CONI, cui spetta il formale riconoscimento, l'approvazione delle norme statutarie e regolamentari nonché « il potere di sorveglianza e tutela » (articolo 3 n. 3 della citata legge n. 426 del 1942). La riferita natura di tali enti è ulteriormente confermata dalla circostanza che più volte i medesimi sono risultati direttamente destinatari di specifiche previsioni normative, tra cui sembra opportuno citare:

a) la legge 28 febbraio 1983, n. 50, riguardante l'Istituto per il Credito sportivo, che ha previsto la concessione di mutui agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alle Società sportive affiliate ai predetti Enti di promozione;

b) la legge 25 marzo 1986, n. 80, riguardante le indennità di trasferta e i rimborsi spese, che ha come destinatari coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo anche degli Enti ed associazioni di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398, che ha previsto uno speciale regime fiscale semplificato a favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

All'attualità, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono i seguenti, con l'indicazione in parentesi degli estremi della delibera di riconoscimento:

1) Associazione centri sportivi italiani (ACSI) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 27 del 24 giugno 1976);

2) Associazione italiana cultura e sport (AICS) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 27 del 24 giugno 1976);

3) Centro nazionale sportivo Fiamma (CNS Fiamma) (delibera Consiglio nazionale Coni n. 27 del 24 giugno 1976);

4) Centro nazionale sportivo Libertas (CNS Libertas) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 27 del 24 giugno 1976);

5) Centro sportivo educativo nazionale (CSEN) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 27 del 24 giugno 1976);

6) Centro sportivo italiano (CSI) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 27 del 24 giugno 1976);

7) Ente nazionale democratico di azione sociale (ENDAS) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 27 del 24 giugno 1976);

8) Unione italiana sport popolare (UISP) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 27 del 24 giugno 1976);

9) Unione sportiva ACLI (U.S.ACLI) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 27 del 24 giugno 1979);

10) Centro universitario sportivo italiano (CUSI) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 116 del 22 febbraio 1979);

11) Polisportive giovanili salesiane (PGS) (delibere Consiglio nazionale CONI n. 117 del 22 febbraio 1979);

12) Centri sportivi aziendali industriali (CSA In.) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 118 del 22 febbraio 1979);

13) Movimento sportivo popolare (MSP) (delibera Consiglio nazionale CONI n. 324 del 13 aprile 1984).

Naturalmente, in considerazione del fondamentale ruolo promozionale dei suddetti enti e della loro posizine strumentale per la realizzazione dei fini istituzionali del CONI, sul CONI stesso sono sempre tradizionalmente gravati gli oneri finanziari necessari a consentire agli Enti di promozione sportiva di esistere e operare.

Tale sostegno finanziario è stato sempre attuato d'intesa e con l'avallo del Governo, tramite il Ministero vigilante, ricevendo altresì

autorevoli consensi parlamentari quando in tale sede si è trattata l'approvazione di provvedimenti concernenti lo sport (5).

Proprio in relazione alle indicazioni di cui sopra e con riferimento alle norme contenute nella legge istitutiva del CONI del 1942 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 530 del 1974, il Consiglio nazionale del comitato olimpico nazionale, nella riunione del 24 giugno 1976, ha conferito formale riconoscimento di Enti di promozione sportiva a 9 organizzazioni sportive.

Con atto n. 256 del 30 marzo 1983 (allegato n. 7), che ha sostituito la precedente delibera n. 310/70 dell'8 gennaio 1975, la Giunta esecutiva ha stabilito le modalità ed i criteri da seguire per l'erogazione, l'utilizzazione e la rendicontazione dei contributi a favore degli Enti di promozione sportiva.

Le norme contenute nella citata delibera n. 256 prevedono, in sintesi, che:

a) all'inizio di ogni anno la Giunta esecutiva deve deliberare gli stanziamenti a favore degli Enti sportivi e a darne comunicazione agli stessi;

b) entro 15 giorni da dette comunicazioni gli Enti interessati devono far pervenire al CONI - Servizio promozione sportiva - un preventivo tecnico-finanziario, contenente l'attività da svolgere nell'anno, a valere sui contributi deliberati, con una relazione programmatica;

c) il preventivo, da redigersi sulla base di apposito modello predisposto dal CONI, deve riguardare l'assunzione di spese relative alle seguenti voci:

1. spese per il funzionamento degli organi centrali;
2. contributi alle organizzazioni periferiche per attività sportiva di formazione, avviamento, agonistica e ricreativa;

(5) Tra le motivazioni contenute nella relazione parlamentare alla legge n. 1117 del 23 settembre 1965 (nota come « fifty-fifty ») si fa espressamente menzione dei maggiori fondi di cui avrebbero potuto beneficiare gli Enti per l'incremento della loro azione promozionale.

Nell'O.d.G. votato dalla 6^a commissione del Senato e accolto dal Governo, allorchè fu approvata la legge n. 927 del 16 febbraio 1977, che abolì la sovrattassa pro-Friuli sul Totocalcio, è contenuto l'invito al Governo stesso « a vigilare affinché, nello spirito della legge 23 settembre 1965 n. 1117, le maggiori entrate derivanti al CONI dal provvedimento siano utilizzate.....per una più equilibrata ripartizione delle risorse tra le forze dell'associazionismo sportivo che si riconoscono nelle Federazioni e negli Enti di promozioni sportiva ».

La volontà del Governo risulta infine in modo inequivocabile dai disegni di legge-quadro sullo sport presentati nelle ultime legislature, come può d'altronde evincersi dalla relazione illustrativa al disegno di legge n. 3804 della X legislatura, che recita testualmente: « Tra i soggetti dell'ordinamento sportivo individuato nel titolo III (società, associazioni ed altri Enti sportivi) che costituiscono, con gli atleti, il tessuto connettivo dello sport praticato, hanno un ruolo primario gli Enti di promozione sportiva, costituiti da organismi e strutture associative di diritto privato che statutariamente perseguono la promozione e l'organizzazione di attività atletico-sportive con finalità ricreative, formative e sociali... ».

« Agli Enti di Promozione sportiva è assicurato con un contributo il cui ammontare complessivo è stabilito dal CONI, in misura non inferiore al cinque per cento delle entrate, al netto delle spese, derivanti al CONI dai proventi per la gestione dei concorsi pronostici ».

3. organizzazione attività sportiva a carattere nazionale e regionale;

4. organizzazione riunioni tecniche, convegni e conferenze a carattere nazionale e regionale;

5. organizzazione corsi, a carattere nazionale e regionale, per la formazione dei quadri dirigenti, tecnici, giudici ed arbitri;

6. acquisto materiale sportivo da parte della struttura centrale dell'Ente;

7. pubblicazioni tecnico-sportive.

d) l'erogazione dei contributi da parte del CONI, ripartiti in quattro rate trimestrali di uguale importo, deve avvenire all'inizio di ciascun trimestre e il pagamento della prima rata deve essere effettuato ad avvenuta approvazione del preventivo tecnico-finanziario e della relazione programmatica, da parte del Servizio promozione sportiva;

e) entro il mese di gennaio, gli Enti beneficiari dei contributi devono trasmettere al CONI, oltre una relazione consuntiva sulle risultanze delle attività svolte, il rendiconto, da redigersi su apposito modello, firmato dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio dei revisori, corredato dalla seguente documentazione:

ricevute di spesa per il funzionamento degli organi centrali, di cui al punto 1 del preventivo;

ricevute delle organizzazioni periferiche, relative ai contributi inviati dagli Enti di promozione sportiva, di cui al punto 2 del preventivo;

fatture, in fotocopia, delle spese per acquisto di materiali sportivi, da parte degli Enti, di cui al punto 6 del preventivo;

fatture, in fotocopia, relative alle spese di stampa di pubblicazioni tecnico-sportive, di cui al punto 7 del preventivo;

elenco delle attività sportive a carattere nazionale e regionale svolte, con l'indicazione della spesa complessiva sostenuta (senza documenti probatori), di cui al punto 3 del preventivo;

elenco delle riunioni tecniche, convegni, conferenze a carattere nazionale e regionale svolte, con l'indicazione complessiva della spesa sostenuta (senza documenti probatori), di cui al punto 4 del preventivo;

elenco dei corsi per formazione dei quadri dirigenti, tecnici, ecc., con l'indicazione della spesa sostenuta (senza documenti probatori), di cui al punto 5 del preventivo.

L'entità dei contributi per ciascun Ente di promozione sportiva è stata inizialmente determinata dal CONI sulla base degli accertamenti specifici riguardanti la consistenza organizzativa, la presenza e azione nel territorio nazionale, la tipologia e l'entità delle attività program-

mate e svolte, la partecipazione alle iniziative unitarie (Giochi della gioventù, corsi di formazione professionale, ecc.), rapporti e le collaborazioni con le Federazioni sportive nazionali.

Sulla base di detti parametri, i successivi contributi annuali sono stati di fatto determinati incrementando quelli concessi l'anno precedente di una percentuale pari alla media degli incrementi concessi dallo stesso CONI alle Federazioni sportive nazionali.

Infine, per la liquidazione dei contributi è fatto obbligo alle organizzazioni sportive di produrre apposita dichiarazione, a firma del Presidente, attestante il non collegamento funzionale degli Enti promozionali con partiti politici.

Per dare comunque un dato tangibile dei finanziamenti pubblici di cui godono gli Enti di promozione sportiva è sufficiente riferirsi al seguente prospetto riferito all'anno 1992:

Percentuali riferite all'incasso lordo Totocalcio	Incasso lordo Totocalcio: 2.679.859.000.000 Ammontare del contributo annuo riferito al 1992	Quota CONI Totocalcio lorda e relative percentuali: 862.914.958.000 (32,30 %)	Quota CONI Totocalcio netta e relative percentuali: 675.324.468.000 (25,20 %)
F.S.N. . . . 8,0 %	214.388.720.000	24,8 %	31,7 %
Enti 1,3 %	24.838.167.000	4,0 %	5,1 %

Peraltro l'illustrata disciplina che il CONI ha nel tempo approvato per verificare la corretta utilizzazione che gli Enti in questione facevano delle cospicue risorse finanziarie pubbliche messe a loro disposizione (talvolta perfino superiori ai finanziamenti previsti per alcune Federazioni sportive) non solo non ha trovato in nessun caso applicazione in ordine a violazioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 (e ciò nonostante il notorio collegamento funzionale di alcuni di tali Enti con raggruppamenti politici), ma non ha assolutamente impedito o contrastato l'instaurarsi di prassi gestorie gravemente lesive per il patrimonio degli Enti stessi, culminate in procedimenti penali a carico degli organi esponenti e in azioni risarcitorie proposte sia in sede di responsabilità civile che amministrativa per ammanchi ammontanti ad alcuni miliardi. Emblematici al riguardo i

casi del Centro sportivo italiano e del Centro nazionale sportivo Fiamma, che pur si erano attenuti alle disposizioni emanate dal CONI, il cui carattere puramente formale non ha infatti permesso al CONI stesso l'effettuazione di controlli significativi sulle gestioni in esame.

Tutto ciò consegue all'interpretazione restrittiva che l'Ente ha nel tempo attribuito ai poteri « di sorveglianza e tutela » conferitigli della legge n. 426 del 1942, escludendo che i poteri medesimi prefigurassero un'attività di vigilanza e controllo del CONI sugli Enti di promozione sportiva, e ciò in relazione alla natura privata di dette associazioni che escludeva l'esercizio nei confronti delle medesime di tali potestà amministrative.

Orbene, se tutto ciò è esclusivamente riferito all'autonomia negoziale degli associati, la suddetta interpretazione appare condivisibile, con la conseguenza della carenza di legittimazione del CONI a procedere a commissariamenti, annullamenti di delibere o di altri atti incidenti sulla vita dell'ente, salva naturalmente la potestà di revocare il concesso riconoscimento sportivo in presenza di fatti impeditivi del funzionamento dell'ente stesso o della realizzazione dei suoi fini statutari.

Peraltro, proprio il riconoscimento a fini sportivi di detti enti, effettuato dal CONI ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 530 del 1974 (sostituito dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986), comporta di necessità un conseguenziale potere di verifica in ordine al rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, di cui essi sono soggetti, e della persistenza dei presupposti del riconoscimento stesso; e tale potere appare più penetrante in presenza della concessione di contributi annuali a sostegno delle attività degli Enti di promozione configurandosi in tal caso come un potere-dovere di controllo del CONI sull'effettiva destinazione di tali contributi per finalità individuate e previste.

L'esercizio di detto potere si realizza — ovviamente mediante l'adozione di adeguate misure, non limitate soltanto a richieste documentali, ma che comprendano anche verifiche contabili e indagini ispettive, e deve altresì trovare, in presenza di gravi e persistenti irregolarità, un momento sanzionatorio consistente in provvedimenti di sospensione delle erogazioni di fondi deliberate.

Non sembra peraltro che il CONI abbia mai in passato affrontato con serietà di iniziative gli esposti problemi, e soltanto di fronte all'esplosione di scandali con conseguenti procedimenti giudiziari ha attivato con l'Amministrazione vigilante una procedura di ricognizione della normativa vigente in materia e di accertamento delle potestà di controllo eventualmente esistenti, che al momento non sembra aver fatto del tutto chiarezza in argomento, ed ha altresì proceduto con maggiore prudenza, nei casi dubbi, all'erogazione dei contributi agli Enti di promozione. Soltanto recentemente (deliberazione n. 578 in data 29 aprile 1993 della giunta esecutiva) è stato approvato un Regolamento disciplinante « ex novo » la materia dei contributi agli Enti di promozione sportiva anche alla luce dell'articolo 12 della legge

n. 241 del 1990, regolamento che, recependo di fatto i sopra esposti rilievi, istituisce un più efficiente nesso fra contribuzione pubblica e finalità in concreto perseguite, prevedendo altresì — previo un deciso superamento delle perplessità precedentemente manifestate soprattutto dall'amministrazione vigilante — meccanismi diretti di controllo non più limitati a meri riscontri contabili e documentali, ma comprendenti anche indagini ispettive come espressione del potere di vigilanza spettante nella materia al CONI.

Evidentemente, a conclusione di tale vicenda, deve rilevarsi che è nel tempo mancata una politica contributiva che meglio indirizzasse l'attività degli Enti in esame alle finalità istituzionali di promozione sportiva proprie del CONI, e che più efficacemente finalizzasse le erogazioni di pubblico danaro alla realizzazione di specifici progetti verificandone volta per volta lo stato di attuazione ed i costi affrontati; si è invece preferito, come è d'altronde tipico della politica generale dell'intervento finanziario pubblico, il sistema cosiddetto « di contribuzione a pioggia », oltretutto ancorato a concetti di « spesa storica », incrementando cioè di anno in anno le erogazioni deliberate secondo il rapporto di crescita delle entrate Totocalcio ed Enalotto, senza collegare effettivamente le erogazioni stesse allo svolgimento delle attività programmate.

All'attualità è auspicabile che il nuovo indirizzo, attuato nel settore attraverso l'adozione del provvedimento sopra citato contribuisca in modo decisivo alla normalizzazione dell'analizzata attività gestoria.

b) *Federazioni sportive nazionali*

Per quanto concerne l'erogazione delle contribuzioni alle Federazioni sportive nazionali le relative causali risultano le seguenti:

1. Contributi ordinari di funzionamento (cap. 160).

A tale titolo è consuetudinariamente destinato alle Federazioni (con esclusione della FIGC) un importo che era commisurato all'8 per cento dell'incasso complessivo dei concorsi pronostici Totocalcio. Peraltro, giacchè dopo l'introduzione del diritto fisso di 100 lire a colonna stabilito dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le disponibilità del CONI non sono più commisurate alla totalità dell'incasso, l'8 per cento è stato mutato in una percentuale del 24,84 per cento sulla quota del gettito dei concorsi spettante al CONI.

Si tratta, come rilevato, di una misura che si basa su una consuetudine, come pure consuetudinaria è la ripartizione del relativo importo fra le varie Federazioni. Le attuali percentuali, da tempo stabilizzate ed alle quali sono state apportate negli ultimi anni solo variazioni marginali, sono quelle sottoelencate:

TABELLA.

FEDERAZIONI	PERCENTUALE
ATLETICA LEGGERA	7,90
SPORT INVERNALI	4,90
NUOTO	4,59
LOTTA PESI JUDO	4,34
CICLISTICA	4,24
PALLACANESTRO	4,22
SCHERMA	4,05
PUGILISTICA	3,91
GINNASTICA	3,79
PALLAVOLO	3,78
CANOTTAGGIO	3,11
SPORT EQUESTRI	3,00
VELA	2,95
TENNIS	2,89
BASEBALL SOFTBALL	2,69
RUGBY	2,69
MOTOCICLISTICA	2,61
SPORT GHIACCIO	2,36
TIRO A VOLO	2,28
TIRO A SEGNO	2,17
HOCKEY E PATTINAGGIO	2,10
HANDBALL	1,97
AUTOMOBIL CLUB	1,79
MOTONAUTICA	1,77
HOCHEY	1,77
PENTATHLON MODERNO	1,67
AERO CLUB	1,67
PESCA SPORTIVA	1,62

SEGUE TABELLA.

FEDERAZIONI	PERCENTUALE
CACCIA	1,61
CANOA KAYAK	1,58
TIRO CON L'ARCO	1,49
GOLF	1,42
SCI NAUTICO	1,31
CRONOMETRISTI	1,29
MEDICO SPORTIVA	1,27
TENNISTAVOLO	1,25
BOCCIOFILA	0,99
SPORT DISABILI	0,96
Totale . . .	100

Per la F.I.G.C. il contributo ordinario era stato commisurato con deliberazione n. 220 del 1981 al 3,50 per cento dell'incasso Totocalcio (10,87 per cento sulla quota CONI);

2. Contributi per la preparazione olimpica (cap. 161);

3. Contributi per i Giochi della Gioventù ed i Campionati studenteschi cap. 162);

4. Contributi per i Centri federali e l'attività agonistica di alto livello (cap. 162);

5. Contributi per manifestazioni internazionali di eccezionale rilievo in Italia (cap. 164);

6. Contributi per corsi tecnici e per la realizzazione di sussidi didattici per allenatori, istruttori e dirigenti (cap. 165);

7. Contributi per costruzione e manutenzione di impianti sportivi (cap. 167);

8. contributi alla Federazione italiana gioco calcio per l'organizzazione e la programmazione delle manifestazioni calcistiche ai fini del Totocalcio (cap. 177). È correlato all'impegno della Federazione italiana gioco calcio di organizzare i calendari dei diversi campionati in modo da consentire l'effettuazione di un massimo di concorsi

pronostici Totocalcio e tiene altresì conto dei maggiori oneri che la stessa Federazione sopporta per assicurare dette finalità. Con la citata delibera n. 227 del 1981 il contributo è stato commisurato al 2 per cento dell'incasso Totocalcio, corrispondente al 6,21 per cento della quota CONI;

9. contributi per la gestione di impianti sportivi di particolare rilevanza (cap. 181).

Al fine di dare spessore e significato al rapporto percentuale di contribuzioni erogate ai soggetti e per i fini sopraspecificati, può essere utile quantificare i contributi predetti relativamente all'ultimo esercizio considerato (1992). Orbene, nel predetto periodo, mentre alla Federazione italiana gioco calcio sono stati erogati sui capitoli 160 e 177 circa 190 miliardi, a tutte le altre Federazioni (38) sono stati complessivamente assegnati 237 miliardi circa (6), mentre le ulteriori attività finanziate dai rimanenti capitoli sopra specificati hanno ottenuto contributi per circa 85 miliardi, tra questi ultimi sembra opportuno evidenziare, ai fini delle considerazioni finali da svolgere in argomento, i 5 miliardi e 734 milioni destinati ai Giochi della gioventù e ai Campionati studenteschi (cap. 162), i 2 miliardi e 80 milioni per le più importanti manifestazioni internazionali, i 9 miliardi e 900 milioni per la costruzione e manutenzione di impianti sportivi, il miliardo e 850 milioni per la gestione di impianti sportivi.

In relazione a quanto sopra esposto il più immediato rilievo da formulare è che il sostanziale immobilismo dei criteri inizialmente fissati per la percentualizzazione fra le varie Federazioni sportive delle risorse finanziarie da destinare alle medesime, non ha certamente consentito di adeguare gli strumenti operativi dell'Ente al miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali, e ciò perchè non appare certamente sostenibile la tesi secondo cui i profondi mutamenti economico-socio-culturali intervenuti nell'ultimo decennio non abbiano trovato corrispondente correlazione nell'ambito del cosiddetto pianeta dello sport.

Si vuole qui fare particolare riferimento alla sempre più ampia affermazione della pratica sportiva come svolgimento di attività nella forma professionale, con conseguenti riflessi sui modi di approccio e svolgimento di dette pratiche da parte dei giovani, sulla preparazione dei tecnici e dirigenti preposti alla formazione di praticanti e operatori sportivi, sul moduli di organizzazione e funzionamento dei soggetti dell'ordinamento sportivo; si vuole altresì sottolineare, proprio per le aumentate esigenze dello sport sempre più professionistico, il fenomeno di costante ricerca di sempre maggiori risorse finanziarie, che ha fatalmente determinato l'utilizzazione dello sport stesso come veicolo promozionale delle attività produttive dei soggetti finanziatori.

(6) Ben 37 Federazioni sportive — fra cui sono comprese quelle della scherma, del pugilato, della ginnastica, del canottaggio, degli sport equestri, della vela, del tiro a volo, del tiro a segno, del pentathlon moderno, della canoa kayak, del tiro con l'arco, sports tutti di particolare rilievo olimpico — ricevono contribuzioni inferiori ai 10 miliardi.

Di qui l'esigenza di un attento controllo di tali fenomeni da parte del CONI al fine di evitare — seppure in chiave di sano realismo scevro da utopie di decoubertiniana memoria — lo snaturamento dei suoi fini istituzionali, tra i quali — proprio per le insidie che il tempo attuale, fra difficoltà di prima occupazione e il dilagare dell'uso di sostanze stupefacenti propone ai giovani — l'aspetto educativo del sano e corretto svolgimento di pratiche sportive assume alto valore finale, rispetto al quale ogni altra attività appare di rilievo strumentale, in quanto indirizzata, per la sua natura necessariamente esemplare, a costituire significativo momento promozionale dello sport di massa.

In tale prospettiva, appaiono di conseguenza oggettivamente esigui gli stanziamenti previsti per attività di alto contenuto sociale (il particolare riferimento è indirizzato ai finanziamenti previsti per la Federazione disabili pari a poco più di due miliardi), sportivo (poco sopra sono state citate ben 11 Federazioni di sport tradizionalmente olimpici fruanti di contributi compresi fra 9 miliardi circa — la scherma — e i 3 miliardi e 500 milioni circa — il tiro con l'arco —), e promozionale (circa 11 miliardi e 500 milioni per la costruzione di impianti sportivi), soprattutto se confrontati con quanto attribuito alla Federazione italiana gioco calcio, a cui, da sola, è destinato circa il 38 per cento delle risorse stanziare.

È pur vero che tale Federazione raggruppa il più alto numero di iscritti e aderenti e che sulla medesima insistono cospicui oneri per l'organizzazione delle manifestazioni calcistiche necessarie per il regolare svolgimento dei concorsi pronostici da cui il CONI trae il finanziamento dello sport nazionale, ma è necessario anche considerare la tendenza a privilegiare nel gioco del calcio gli aspetti spettacolari a scapito di quelli prettamente sportivi, e ciò perchè tale sport, proprio per la sua grande popolarità, ha visto crescere ed affermarsi la componente affaristica sempre più presente negli sports professionistici, di cui costituiscono allarmanti segnali gli altissimi costi di gestione delle società di calcio, le sempre più frequenti e gravi irregolarità nella redazione e gestione dei bilanci delle società stesse con conseguenti fallimenti ed esclusione dai campionati di appartenenza di squadre di grandi tradizioni e di illustre passato sportivo.

Di qui l'esigenza che il CONI, nell'erogazione di tali cospicue risorse finanziarie, rispetti il più possibile, anche in tale settore, i propri fini istituzionali, garantendo che le contribuzioni erogate siano equamente utilizzate in modo da favorire maggiormente, rispetto ai grandi clubs, le organizzazioni calcistiche di base e comunque, nell'ambito del settore professionistico, le società appartenenti a serie inferiori, le quali, proprio per la loro collocazione, non riescono all'attualità a realizzare forme di autofinanziamento capaci di coprire costi di gestione certamente non di tanto inferiori rispetto a quelli di società di superiore categoria. Occorre quindi, nell'ambito dei poteri di vigilanza spettanti al CONI sulle Federazioni sportive nazionali, ancorare la parte più significativa dei finanziamenti concessi a predeterminati criteri generali di utilizzazione da parte dei soggetti destinatari, e prevedere efficaci modalità di controllo sul rispetto dei medesimi, e ciò perchè l'Ente non può assolutamente sottrarsi all'onere di indirizzare costantemente le sue attività ai previsti fini istituzionali e di verificarne periodicamente l'efficacia.

13 — LA CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS).

La Sportass — Cassa di previdenza per l'Assicurazione degli sportivi — eretta in ente morale con R.D. 16 ottobre 1934 n. 2047 per attuare in favore degli atleti l'assistenza e forme di previdenza a mezzo di contratti collettivi di assicurazione con enti autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 966 del 1923 e successivamente autorizzata (regio decreto-legge 871 del 1938 convertito nella legge 133 del 1939) ad esercitare le assicurazioni contro gli infortuni dei propri iscritti e degli iscritti ad altre Federazioni sportive aderenti, è stata dichiarata con decreto del Presidente della repubblica n. 250 del 1978 « ente pubblico necessario » ai fini e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 70 del 1975, ed è attualmente disciplinata dallo Statuto approvato con decreto del Presidente della repubblica 1451 del 1952 e successive modificazioni.

La Sportass, secondo detto Statuto, esercita sul territorio nazionale (o all'estero purchè vi sia apposita autorizzazione), in favore di persone fisiche o organizzazioni, iscritti o affiliati alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI o alle altre istituzioni sportive sulle quali il CONI esercita il potere di sorveglianza e tutela ai sensi dell'articolo 3 della legge 420 n. 1942, le seguenti attività:

l'assicurazione contro i danni da infortunio sportivo occorso ad atleti o ausiliari sportivi;

l'assicurazione contro i danni a terzi in conseguenza dello svolgimento e organizzazione di attività sportive;

l'assicurazione per le malattie limitatamente ad alcune speciali categorie di atleti o ausiliari sportivi;

forme previdenziali a favore di sportivi professionisti, atleti e ausiliari.

Naturalmente, poichè lo statuto dell'Ente prevede l'esercizio senza fini di lucro delle predette attività nell'intento di favorire la formazione fisica e morale della gioventù e lo sviluppo e il perfezionamento delle attività sportive, il CONI ha sempre ritenuto, in virtù dell'articolo 2 della legge 426 del 1942, di poter contribuire agli oneri gestionali assicurativi della Sportass, stanziando sempre al riguardo somme in bilancio pari nel 1992 a 2900 milioni.

Per completare il quadro normativo di riferimento occorre ricordare l'articolo 8 della legge 91 del 1981, che pone a carico delle società sportive l'obbligo di assicurare gli sportivi professionisti contro il rischio della morte e degli infortuni pregiudicanti la carriera sportiva dell'atleta.

L'andamento gestionale della Sportass, che avrebbe dovuto essere garantito da un equilibrio fra premi riscossi e prestazioni effettuate, ha presentato negli ultimi anni un progressivo deterioramento soprattutto legato ad una politica che ha notevolmente incrementato quantitativamente e qualitativamente le prestazioni dell'Ente senza un adegua-

mento dei relativi premi (il fenomeno ha sostanzialmente riguardato le Federazioni calcio, ciclismo, sport invernali, motociclismo e caccia); tale deterioramento si è concretizzato con crescenti disavanzi economici così come si è esposto nel seguente prospetto:

al 31.12.1987	L.	877.286.740
al 31.12.1988	»	1.508.013.003
al 31.12.1988	»	8.484.442.798
al 31.12.1990	»	17.042.719.674
<hr/>		
Totale ...	L.	27.912.402.215

Per una migliore comprensione del fenomeno è significativo riportare qui di seguito gli importi che la Sportass, nel periodo 1984 – 1992, ha complessivamente erogato a titolo di indennizzo per infortuni e pratiche di R.C.T.:

anno 1984	L.	6.126.228.440	in c. competenza e esercizi prec.
anno 1985	»	7.799.616.376	» »
anno 1986	»	10.724.892.459	» »
anno 1987	»	14.800.944.313	» »
anno 1988	»	19.055.928.635	» »
anno 1989	»	26.989.927.811	» »
anno 1990	»	2.651.130.314	» »
anno 1991	»	38.413.926.687	» »
anno 1992	»	28.648.444.112	» »

(al mese di ottobre)

La parte più significativa dell'esposto disavanzo deve essere posta in diretta relazione all'aumento della diaria per inabilità temporanea passata da 6.500 a 30.000 lire al giorno, che ha fatto registrare un abnorme incremento nel numero dei sinistri denunciati, in particolare modo tra gli iscritti alle FIGC.

Tale grave situazione ha costituito oggetto di attento esame da parte del Collegio dei revisori dei conti del CONI, che, nelle sedute del 10 settembre e 26 ottobre 1990, dopo aver individuato l'esistenza di un duplice ordine di problemi (il primo relativo al deficit già accumulato e ai provvedimenti da adottare per il suo ripianamento, il secondo costituito da indispensabili innovazioni nel rapporto SPORTASS – Federazioni nazionali per evitare in futuro la formazione di ulteriori disavanzi), ha al riguardo espresso avviso contrario all'adozione di misure di risanamento gravanti sul bilancio dell'Ente ed ha altresì suggerito l'adozione di una serie di provvedimenti capaci di eliminare in futuro le denunciate cause di squilibrio dei conti (tra l'altro: l'eliminazione della diaria per inabilità temporanea, da mantenersi eventualmente per il solo settore dilettantistico con la contemporanea introduzione di una franchigia assoluta; l'aumento dei capitali assicu-

rati e l'adeguamento dei premi al rischio effettivo; l'esatta individuazione, entro termini perentori prestabiliti, del numero dei tesserati presenti all'inizio dell'anno e di quelli tesserati nel corso dell'anno stesso con contestuale versamento dei premi dovuti all'atto delle sopraccitate comunicazioni; a fine anno assicurativo la predisposizione da parte della Sportass di un rendiconto per ciascuna Federazione specificante i premi incassati e gli indennizzi liquidati in modo da consentire l'effettuazione dei relativi conguagli positivi o negativi nei confronti dell'ente assicuratore a seconda se i premi siano risultati inferiori o superiori rispetto agli indennizzi).

La Sportass, nel corso dell'anno 1991, ha adottato vari provvedimenti atti a garantire una più appropriata politica gestionale, tra cui meritano segnalazione:

a) l'obbligo per le Federazioni sportive di corrispondere alla Sportass i premi tecnici adeguati alle risultanze della gestione sinistri negli ultimi esercizi, valutati dall'Ente per ogni singola disciplina sportiva;

b) l'obbligo per i tesserati delle Federazioni sportive di assicurarsi presso la Sportass per i capitali minimi di L. 50.000.000.000 sia per il caso di morte che per l'invalidità permanente, salvo, ovviamente, il caso di maggiori coperture;

c) l'eliminazione dall'assicurazione Sportass della diaria per inabilità temporanea.

Da parte sua il CONI, in sede di integrazione dei contributi alle Federazioni sportive nazionali deliberata per il favorevole andamento della gestione relativa all'esercizio 1990 (deliberazione Consiglio nazionale n. 570 del maggio 1991), ha preso atto dell'assenso manifestato dalle Federazioni stesse a destinare 12 dei 25 miliardi loro assegnati per il ripianamento delle situazioni debitorie della Sportass, ed ha pertanto devoluto tale somma all'Ente assicuratore.

Peraltro, così come risulta dal consuntivo dell'anno 1991, il predetto piano di risanamento non ha potuto trovare integrale realizzazione sia per la parziale riscossione del contributo straordinario di 12 miliardi a carico delle Federazioni (al 31 dicembre 1991 è stata infatti introitata la somma di L. 11.799.600.000), che per la mancata o parziale adesione all'aumento di massimali e premi da parte di otto Federazioni a causa di difficoltà economiche, comportante un minor introito rispetto al piano previsto di L. 2.865.000.000.

Comunque in sede di consuntivo per l'anno 1991, risulta esposto un disavanzo economico di Lire 2.387.394.050, realizzato, oltre che per effetto delle contribuzioni straordinarie ricevute e le modificazioni intervenute nei rapporti Sportass - Federazioni sportive, soprattutto mediante la rivalutazione degli immobili in proprietà dell'Ente sulla base degli estimi catastali recentemente aggiornati, che ha portato detta attività della situazione patrimoniale da L. 6.137.979.901 al 1° gennaio a L. 24.761.993.483 al 31 dicembre.

La minuziosa esposizione della vicenda evidenzia macroscopiche responsabilità dei preposti alla gestione della Sportass, che, pur in presenza di situazioni capaci di determinare - nel medio periodo - il tracollo finanziario dell'Ente, hanno pervicacemente proseguito tale

fallimentare politica gestionale portando il disavanzo economico nel periodo 1987 - 1990 da L. 877.286.740 a L. 27.912.462.215. Ma parimenti rilevanti appaiono al riguardo le responsabilità del CONI sicuramente tenuto a garantire - attraverso i poteri di sorveglianza e tutela attribuitigli dalla legge nei confronti di un ente avente natura squisitamente strumentale rispetto ai fini istituzionali del CONI stesso - la corretta gestione di pubbliche risorse; infatti detto intervento è stato posto in essere con grave ritardo, quando cioè le passività avevano ormai raggiunto un livello insostenibile, ed ha conseguentemente comportato un piano finanziario di risanamento sostanzialmente gravante sul bilancio del CONI, che avrebbe potuto essere evitato - almeno nell'ammontare affrontato - se fossero stati tempestivamente adottati i necessari adeguamenti tariffari.

Devesi altresì osservare contrariamente a quanto ottimisticamente previsto dalla sportass e anche dal CONI, che l'avviato risanamento non sembra affatto essersi completato, in quanto non è stato ancora possibile estendere alle Federazioni economicamente più deboli le nuove tariffe; ed inoltre la drastica riduzione del disavanzo economico è strettamente collegata alla mera operazione contabile della rivalutazione immobiliare secondo i nuovi estimi catastali.

14 - REALIZZAZIONE OPERE « ITALIA 90 ».

Nel quadro normativo disciplinante la realizzazione di impianti sportivi per lo svolgimento del Campionato mondiale di calcio 1990, la legge 6 marzo 1987, n. 65 ha previsto la concessione al CONI, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di 48 miliardi per i lavori di ristrutturazione dello Stadio Olimpico e di 6 miliardi per l'acquisizione e l'installazione di impianti tecnologici presso lo Stadio stesso.

Com'è noto, la scelta per il progetto di stadio che avrebbe dovuto ospitare la citata manifestazione sportiva suscitò all'epoca forti contrasti motivati con riferimento e alla sua localizzazione con conseguenti problemi di carattere urbanistico e ambientale, e alla possibilità di farne gravare i relativi oneri finanziari su soggetti privati che a ciò si erano dichiarati disponibili.

Risolto comunque tale problema dagli enti e amministrazioni competenti mediante l'opzione per il progetto CONI, che fu assistito dal finanziamento pubblico di cui alla legge sopracitata, l'Ente ha appaltato al gruppo COGEFAR l'esecuzione dei lavori, contrattualmente individuati nel rifacimento parziale dello stadio Olimpico - limitato cioè ai due settori di curva, e all'aumento di capienza delle tribune - e alla realizzazione di una struttura di copertura degli spettatori, e ciò sul presupposto - poi rivelatosi parzialmente non esatto - che detta copertura integrale fosse imposta dai regolamenti della FIFA. A fronte di tali lavori fu all'epoca pattuito un prezzo « chiavi in mano » di L. 80 miliardi, solo parzialmente coperto della contribuzione statale.

Peraltro il progetto iniziale dei lavori è stato successivamente stravolto tanto che l'opera realizzata è apparsa, al suo compimento,

totalmente diversa da quanto previsto, e non si è più quindi trattato di una ristrutturazione del vecchio impianto così come espressamente voluto dalla legge 65 del 1987 che aveva a ciò finalizzato i contributi concessi, bensì di un rifacimento sostanziale di un nuovo stadio dotato di strutture, servizi e impianti assolutamente diversi da quelli individuati nella fase di progettazione e affidamento.

I fatti che hanno determinato quanto sopra riferito s'individuano sostanzialmente nei lavori concernenti la copertura dello stadio, l'abbattimento e rifacimento della Tribuna Monte Mario e il consolidamento della Tribuna Tevere.

Per quanto riguarda la copertura dell'impianto, la gara venne indetta in base a un progetto architettonico che, solo successivamente all'inizio dei lavori, fu dal Ministero per i beni culturali e ambientali dichiarato non rispettoso dei vincoli ambientali gravanti sull'area interessata, rispetto che avrebbe invece potuto ritenersi soddisfatto qualora la realizzazione dell'opera fosse stata ispirata a soluzioni idonee ad evitare gli effetti di monumentalità propri del censurato progetto. Di qui la soluzione progettuale adottata, che, al posto di quattro coppie di torri esterne a sostegno della copertura, ha previsto la realizzazione di una tensostruttura con trave a traliccio perimetrale. Tale soluzione, in disparte ogni valutazione circa l'effettiva eliminazione dell'« effetto monumento » che — pur non appartenendo alla competenza di questa Sezione — non sembra invece sia stata raggiunta, ha comportato una notevole lievitazione dei costi, anche perchè — in considerazione dell'immodificabilità del termine ultimo di consegna dell'opera — il CONI non ha ritenuto esperibile un ulteriore procedimento di gara e ne ha commissionato l'esecuzione alla Cogefar.

Per quanto riguarda i lavori della Tribuna Monte Mario il CONI ha ritenuto sussistere nella specie la convenienza all'integrale rifacimento della struttura rispetto al semplice risanamento della stessa; e tutto ciò quando i lavori di esecuzione del primitivo progetto si svolgevano da oltre un anno e mezzo, e senza quindi — anche in tale caso — poter esperire quei procedimenti concorsuali posti dalla legge a garanzia del raggiungimento del miglior risultato tecnico-economico in favore delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne infine i lavori di risanamento della Tribuna Tevere, *devesi rilevare che, forse anche per gli sfavorevoli echi suscitati da organi di pubblica informazione circa il costante lievitare dei costi dell'opera, che i lavori stessi — così come rilevato dalla competente Commissione di collaudo (pag. 126 del relativo verbale) — sono stati limitati alle zone accessibili al pubblico, « mentre resta da fare un importante intervento strutturale su tutta la Tribuna Tevere al fine di poterne garantire la completa staticità nel tempo », opera questa ritenuta rivestire « carattere di urgenza e preminenza al fine di impedire il continuo degrado delle strutture in argomento ».*

Il susseguirsi di tali fatti, dichiarati non prevedibili al momento della progettazione iniziale, ha pertanto consentito di attribuire allo stesso gruppo imprenditoriale l'esecuzione delle opere aggiuntive, che, se previste sin dall'inizio, avrebbero sicuramente determinato una maggiore riflessione sulle decisioni da prendere. Diverso e più grave sarebbe peraltro il giudizio da esprimere se la graduazione degli

interventi poteva essere sin dall'inizio prevista, giacché in tal caso l'esposto comportamento potrebbe essere stato ispirato dalla necessità di predisporre un meccanismo di minor impatto con i problemi di spesa, favorendo quindi la realizzazione di un'opera a costi che, se preventivamente resi noti, avrebbero potuto costituire ostacolo alla realizzazione stessa.

Ma, pur in disparte della considerazione da ultimo svolta, deve rilevarsi che, a fronte del prezzo inizialmente previsto l'importo totale dei lavori e delle prestazioni per la ristrutturazione dello stadio, così come risultante del certificato di collaudo, è stato pari a L. 181.258.613.319 oltre L. 5.655.058.000 per IVA, a cui devono altresì aggiungersi altri 25.000.000.000 oltre IVA dovuti in base ad una transazione intervenuta fra CONI e COGEFAR per definire le riserve formulate dall'impresa (tale ultima somma non risulta allo stato ancora pagata, avendo l'Ente deciso di acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha ultimamente consigliato di attendere la definizione delle procedure giudiziarie penale e amministrativa attualmente pendenti; a seguito di ciò la COGEFAR ha promosso un'azione legale per ottenere l'esecuzione dell'atto transattivo, azione a cui il CONI ha deciso di resistere).

Delle somme stanziata dalla legge 65 del 1987 i 48 miliardi per i lavori di ristrutturazione sono stati interamente acquisiti, mentre i 6 miliardi per gli impianti tecnologici sono stati utilizzati solo in parte, e cioè per L. 3.231.346.000.

A tali costi direttamente finalizzati alla ristrutturazione dell'Olimpico debbono essere poi aggiunti altri oneri strettamente ad essa collegati, rappresentati da quelli risultanti necessari per adeguare le attrezzature dello stadio Flaminio utilizzato durante il periodo di indisponibilità dell'impianto in ricostruzione dalle squadre di calcio capoline, nonché dagli indennizzi corrisposti alle società medesime per i danni subiti a seguito della mancata utilizzazione dell'Olimpico, e dal pagamento ai cinque componenti la commissione di collaudo della relativa parcella, ammontante complessivamente a circa 2.850 milioni.

Conclusivamente deve rilevarsi — anche a voler consentire che le attività di ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dello Stadio Olimpico nonché quelle di adeguamento strutturale dello Stadio Flaminio, pur riguardando impianti di proprietà rispettivamente dello Stato e del Comune di Roma, non possono ritenersi estranee ai fini istituzionali dell'Ente in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 n. 1 della legge istitutiva del CONI — che le attività stesse non sono state ispirate a corretti criteri gestionali sia sotto il profilo tecnico che finanziario.

Infatti il complesso degli obblighi, cui l'imprenditore aggiudicatario è risultato complessivamente assoggettato, è stato identificato soltanto in corso d'opera e secondo le esigenze man mano emergenti, con la conseguenza che le carenze iniziali del progetto esecutivo dei lavori realizzati non ha consentito all'Ente contraente un'esatta programmazione dell'utilità e convenienza della spesa da sostenere, in quanto il continuo mutare del progetto e delle corrispondenti obbligazioni non gli ha permesso in alcun modo di sottrarsi alle necessità via via individuate.

Alla luce di ciò assume quindi particolare rilievo l'osservazione formulata dal Collegio dei revisori dei conti in sede di relazione al bilancio di previsione 1989 (quando cioè i lavori dell'Olimpico erano iniziati da circa un anno e mezzo), circa la necessità di porre in essere le opportune iniziative atte ad evitare che i maggiori oneri afferenti ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Olimpico ricadessero esclusivamente sull'Ente, « così penalizzando ancor più le già comprese attività istituzionali, oppure con ricorso ad operazioni di indebitamento », queste ultime da scongiurare, perchè « verrebbero ad irrigidire il bilancio per un notevole numero di anni, soffocando conseguentemente ogni aspirazione di espansione futura » dell'Ente stesso.

Né vale osservare che le spese sostenute, oltre ad essere state preordinate ad un evento straordinario il cui più favorevole svolgimento era di sicuro interesse per tutto il movimento sportivo nazionale e di rafforzamento d'immagine per lo stesso paese, hanno comunque prodotto un significativo incremento del patrimonio impiantistico sportivo, giacchè l'eccezionale rilievo quantitativo delle spese stesse, sicuramente raggiunto per la manifestata inadeguatezza strutturale dell'Ente a gestire progetti di tale entità, avrebbe dovuto, se inizialmente conosciuto com'era doveroso e possibile che fosse, introdurre una attenta riflessione che ponderasse i diversi interessi che il CONI deve garantire e realizzare; anche perchè esperienze di grandi manifestazioni sportive svoltesi recentemente in altri paesi hanno dimostrato che non sempre appare necessaria, oltretutto per l'improduttività nel tempo di adeguate utilità, la politica faraonica nel settore delle opere pubbliche, che poi, come è accaduto anche per altre opere realizzate nel quadro normativo di « Italia 90 », rimangono quanto meno sotto utilizzate.

PARTE SECONDA
LA GESTIONE FINANZIARIA

1. — PREMESSA.

I conti consuntivi dei considerati esercizi, elaborati secondo lo schema allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e composti del rendiconto finanziario, del conto economico, delle situazioni patrimoniale e amministrative, sono stati deliberati dal Consiglio nazionale ed approvati dall'Amministrazione vigilante rispettivamente nelle date indicate nella tabella che segue:

ANNI	Data deliberazione Consiglio Nazionale	Data approvazione Ministeri vigilanti
1983	30/4/84	—
1984	30/4/84	16/7/85
1985	30/4/85	3/7/86
1986	30/4/87	11/8/87
1987	29/4/88	16/7/88
1988	28/4/89	25/7/89
1989	28/4/90	—
1990	3/5/91	30/9/91
1991	30/4/92	30/12/93
1992	30/4/93	14/10/93

I conti preventivi risultano invece deliberati e approvati nelle date sottoindicate:

ANNI	Data deliberazione Consiglio Nazionale	Data approvazione Ministeri vigilanti
1983	27/10/82	22/12/82
1984	21/9/83	4/1/84
1985	31/10/84	22/12/84
1986	30/10/85	31/12/85
1987	30/10/86	23/12/86
1988	12/11/87	31/12/87
1989	27/10/88	23/12/88
1990	28/10/89	29/12/89
1991	31/10/90	28/2/91
1992	29/10/91	10/1/92

Premesso che né l'Ente né il Ministero del turismo e spettacolo sono stati in grado di accertare l'esatta data dell'approvazione dei consuntivi 1983 e 1989, deve sottolineare il costante ritardo dell'amministrazione vigilante nell'esercitare i poteri di controllo sui bilanci approvati; tutto ciò non contribuisce certamente a determinare quelle situazioni di certezza necessarie per un corretto e proficuo svolgimento da parte dell'Ente delle proprie funzioni.

2. — IL RENDICONTO FINANZIARIO

Si articola nelle gestioni di competenza, residui e cassa.

Per quanto riguarda la gestione di competenza deve rilevare che le previsioni definitive di entrata e spese coincidono con quelle inizialmente approvate dal Consiglio nazionale così come modificate mediante l'approvazione di un cospicuo numero di variazioni di bilancio.

* * *

Così come spesso rilevato dall'organo di controllo le variazioni agli originari stanziamenti iscritti in bilancio risultano, più che sovrastimate, irrealisticamente quantificate, con la conseguenza che gli stanziamenti stessi, a chiusura di esercizio, presentano spesso economie di importo anche notevolmente superiore alle disposte integrazioni.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO FINANZIARIO	1983			1984			1985			1986			1987			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
ENTRATE																
- Correnti	1.483.483,7	100	89	1.680.780,0	113	80	1.627.542,3	110	76	1.701.980,6	115	76	2.067.576,0	139	79	
- in conto capitale	11.342,6	100	1	186.289,9	1.642	9	169.932,2	1.498	8	183.901,0	1.621	8	146.790,0	1.294	6	
- per partite di giro	177.796,7	100	10	225.556,0	127	11	339.318,6	191	16	364.463,7	205	16	384.283,0	216	15	
Totale entrate	1.672.623,0	100	100	2.092.625,9	125	100	2.136.793,1	128	100	2.250.345,3	134	100	2.598.649,0	155	100	
Disanzo finanziario	2.085,2	100		148.000,4	7.098		20.967,8	1.006		-	-		79.200,4	3.798		
Totale a pareggio	1.674.708,2	100		2.240.626,3	134		2.157.760,9	129		2.250.345,3	134		2.677.849,4	160		
SPESE																
- Correnti	1.453.640,1	100	87	1.640.027,4	113	73	1.638.920,0	113	76	1.687.109,6	116	76	2.001.220,8	138	75	
- in conto capitale	43.271,4	100	3	375.042,9	867	17	179.522,3	415	8	172.814,7	399	8	292.345,6	676	11	
- per partite di giro	177.796,7	100	10	225.556,0	127	10	339.318,6	191	16	364.463,7	205	16	384.283,0	216	14	
Totale spese	1.674.708,2	100	100	2.240.626,3	134	100	2.157.760,9	129	100	2.224.388,0	133	100	2.677.849,4	160	100	
Avanzo finanziario	-			-			-			25.957,3	100		-			
Totale a pareggio	1.674.708,2	100		2.240.626,3	134		2.157.760,9	129		2.250.345,3	133		2.677.849,4	160		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	ENTRATE														
- Correnti	2.415.831,1	163	79,8	2.871.661,4	194	83,3	2.873.434,6	194	81,5	3.176.106,0	214	82,0	3.109.061,0	210	82,8
- in conto capitale	176.837,7	1.559	5,8	152.899,1	1.348	4,4	202.463,6	1.785	5,7	118.417,4	1.044	3,1	186.045,0	1.640	5,0
- per partite di giro	399.273,5	225	13,1	410.684,0	231	11,9	450.218,2	253	12,8	463.918,2	261	11,9	457.730,9	257	12,2
Totale entrate	2.991.942,3	179	98,7	3.435.244,5	205	99,6	3.526.116,4	211	100	3.758.441,6	225	97,0	3.752.836,9	224	100
Disanzo finanziario	34.964,7	1.677	1,3	13.366,4	641	0,4	-	-	-	116.964,4	5.609	3,0	261,7	12	-
Totale a pareggio	3.026.907,0	181	100	3.448.610,9	206	100	3.526.116,4	211	100	3.875.406,0	231	100	3.753.098,6	224	100
SPESE															
- Correnti	2.349.032,3	162	77,6	2.790.533,9	192	80,9	2.850.728,6	196	80,8	3.121.232,6	215	80,5	3.253.292,7	224	86,7
- in conto capitale	278.601,2	644	9,3	247.392,9	518	7,2	128.431,6	297	3,7	290.255,2	671	7,6	42.075,0	97	1,1
- per partite di giro	399.273,5	225	13,1	410.684,1	231	11,9	450.218,2	253	12,8	463.918,2	261	11,9	457.730,9	257	12,2
Totale spese	3.026.907,0	181	100	3.448.610,9	206	100	3.429.378,4	205	97	3.875.406,0	231	100	3.753.098,6	224	100
Avanzo finanziario	-	-	-	-	-	-	96.738,0	373	2,7	-	-	-	-	-	-
Totale a pareggio	3.026.907,0	181	100	3.448.610,9	206	100	3.526.116,4	211	100	3.875.406,0	231	100	3.753.098,6	224	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

Tutto ciò evidenzia una inadeguata capacità di programmazione nell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, d'altronde frequente nel settore degli enti parastatali, nonostante che la materia trovi una compiuta disciplina nella legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, che ha appunto concesso a tali enti un'ampia autonomia nell'elaborazione e scelta dei progetti di spesa.

3. — ENTRATE CORRENTI — COMPOSIZIONE.

Le entrate correnti sono classificate in quelle contributive, quelle derivanti da trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti pubblici (territoriali e no), quelle derivanti dalla vendita di beni e della prestazione di servizi, i redditi e proventi patrimoniali e le poste correttive e compensative di spese correnti. L'andamento di tali entrate risulta esposto nel sottoriportato prospetto:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE CORRENTI	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
TITOLO I															
Cat. I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	4.278,9	100	0,2	4.685,3	109	0,2	5.225,0	122	0,3	5.292,5	124	0,3	5.628,4	131	0,3
TITOLO II															
Cat. III - Trasferimenti da parte dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,0	100	0,4
Cat. IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	28,8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	151	-
Cat. V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-	-	-	460,0	100	-	140,0	30	-	300,0	65	-	300,0	65	-
Cat. VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO III															
Cat. VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.441.227,4	100	97	1.629.359,4	113	97	1.587.827,1	110	97,6	1.663.994,5	115	97,8	2.029.826,8	141	98,1
Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	24.356,5	100	1,7	17.932,2	74	1	10.464,4	43	0,7	12.291,8	50	0,8	10.118,8	41	0,5
Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	13.531,9	100	0,9	28.237,7	209	1,8	20.454,3	151	1,2	19.516,3	144	1,1	12.988,1	96	0,7
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	60,2	100	-	105,4	175	-	3.431,5	5.700	0,2	585,5	973	-	670,3	1.113	-
Totale	1.483.483,7	100	100	1.680.780,0	113	100	1.627.542,3	112	100	1.701.980,6	115	100	2.067.576,0	139	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
TITOLO I															
Cat. I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	14.505,8	339	0,6	10.573,4	247	0,4	10.817,9	253	0,4	9.551,7	223	0,3	12.871,4	301	0,4
TITOLO II															
Cat. III - Trasferimenti da parte dello Stato	27.000,0	337	1,1	13.000,0	162	0,5	3.231,3	40	0,1	-	-	-	-	-	-
Cat. IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	31,0	108	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,0	1.354	0,0
Cat. V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	1,9	0,4	0	4,0	0,9	0	600,1	130	0	1,0	0,2	1.031,1	143	0,0	
Cat. VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO III															
Cat. VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.357.308,0	164	97,6	2.831.071,6	196	98,6	2.839.532,4	197	98,8	3.142.876,9	218	99,0	3.067.519,2	213	98,7
Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	9.068,5	37	0,4	10.465,0	43	0,3	13.009,6	53	0,5	13.149,2	54	0,4	14.778,2	61	0,5
Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	5.157,1	38	0,2	5.873,0	43	0,2	6.097,9	45	0,2	10.129,7	75	0,3	11.887,9	88	0,4
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	2.758,8	4.583	0,1	674,4	1.120	0	145,4	241	0	402,5	669	0	583,2	969	0,0
Totale	2.415.831,1	163	100	2.871.661,4	194	100	2.873.434,6	194	100	3.176.106,0	214	100	3.109.061,0	210	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

a) — Entrate contributive

Sono sostanzialmente costituite dai proventi delle sovvenzioni poste a carico dell'Ente e dai contributi versati dagli impiegati in servizio alle dipendenze del CONI ed iscritti all'apposito « Fondo di previdenza e quiescenza ». L'ammontare di esse è sensibilmente cresciuto, anche sotto il profilo della loro incidenza percentuale sull'importo complessivo delle entrate correnti; e ciò — oltre che per il lievitare delle retribuzione — anche per il notevole aumento del personale a seguito degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 138/1992.

Si ritiene opportuno ricordare che il Fondo di previdenza del personale del CONI è disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta esecutiva dell'Ente nella seduta del 24 marzo — 10 dicembre 1971 e approvato con Decreto interministeriale (Turismo e Tesoro) del 29 settembre 1972.

Il « Fondo » ha gestione separata nell'ambito del bilancio del CONI. I suoi scopi sono quelli di erogare, agli iscritti e relativi superstiti, i trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza.

Il trattamento di quiescenza è costituito dalla indennità di anzianità ovvero — nell'ipotesi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione — da una indennità « una tantum ».

I destinatari del trattamento « de quo » sono costituiti da quasi tutto il personale del CONI (di ruolo, non di ruolo, a contratto e operaio) secondo le modalità di cui all'articolo 5 del regolamento di cui all'allegato n. 1, regolamento che, a sua volta, fa rinvio agli articoli 2 e 79 del regolamento organico del personale impiegatizio del CONI e all'articolo 1 del regolamento per il personale operaio. Alla data del 1.1.1983 gli iscritti al fondo erano complessivamente 1984 (1523 in servizio e 576 pensionati), diminuiti alla data del 31 dicembre 1993 n. 1693, di cui 1117 in servizio e 576 pensionati (7).

A norma dell'articolo 30 del regolamento il « Fondo » retto tecnicamente con il sistema della capitalizzazione è alimentato da:

contributi e versamenti a carico degli iscritti (cfr. le lettere a), c), e), f), di tale articolo;

contributi e versamenti a carico del CONI (cfr. le lettere b), d), f), g), di tale articolo).

Inoltre, sempre a norma del citato art. 30 (cfr. le lettere h) e i) le entrate del « Fondo » sono costituite da:

i redditi netti derivanti dall'impiego del patrimonio;

i proventi straordinari di qualsiasi specie.

(7) Trattasi, in buona sostanza, di un « fondo » ad esaurimento giacché l'articolo 14 della legge 20 marzo 1975 n. 70 lo ha limitato al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore dalla legge medesima. Pertanto, come risulta dal verbale n. 357 del 18 febbraio 1986 della Commissione per la Previdenza del personale di cui all'articolo 35 del regolamento, « fra circa trenta anni non ci saranno più iscritti e quindi verrà meno il versamento dei contributi sia da parte degli iscritti stessi che del CONI e, inoltre fra circa cinquanta anni non rimarrà traccia del « Fondo stesso ».

Il successivo articolo 32 stabilisce che le disponibilità patrimoniali del « Fondo » sono investite in:

- a) titoli emessi dallo Stato o garantito dallo Stato;
- b) obbligazioni garantite dallo Stato;
- c) depositi fruttiferi presso Istituti di Credito di diritto pubblico;
- d) costruzione o acquisto di beni immobili urbani, nei limiti e con le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30.4.1969 n. 153;
- e) depositi fruttiferi presso la Banca incaricata del servizio di tesoreria del CONI e cioè, attualmente, la Banca nazionale del lavoro;
- f) mutui finalizzati all'acquisto di case per abitazione a favore dei dipendenti;
- g) prestiti agli iscritti, connessi a urgenti e motivate necessità di carattere familiare.

Poichè lo scopo primario del « Fondo » risulta di natura previdenziale, l'ammontare delle somme destinate agli scopi di cui alle precedenti lettere f) e g) — di carattere tipicamente assistenziale — non può eccedere il terzo dell'intera disponibilità patrimoniale del « Fondo », ed entro tali limiti è stato infatti sempre mantenuto.

Alla data del 31 dicembre 1992 i titoli di pertinenza del « Fondo » erano costituiti da C.C.T., C.T.O., B.T.P. e obbligazioni Ferrovie dello Stato per un valore nominale di complessive Lire 12.435.000.000 acquistati per Lire 12.350.209.004 (alla stessa data il valore di detti titoli ammontava a Lire 12.100.630.000) e pertanto in linea con il disposto dell'articolo 32 del ricordato Regolamento.

Deve essere infine segnalato che l'Ente, riscontrata la non particolare attenzione riservata in precedenza alle forme di investimento delle disponibilità del Fondo di previdenza per le quali si era fatto finora usualmente ricorso all'acquisto di buoni ordinari del Tesoro, ha ritenuto, per l'entità delle somme in questione, che dovessero essere attentamente vagliati i possibili rendimenti collegati a forme alternative di investimento pur nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento.

L'Ente ha quindi deciso, anzichè operare direttamente, di avvalersi della « Gestione Patrimoni Immobiliari » della B.N.L., che avrebbe garantito di poter contare su scelte accurate, effettuate da esperti dei mercati finanziari e con l'ausilio di una équipe di analisti, fermo restando un alto grado di liquidità delle somme affidate in gestione.

Nel sottostante prospetto sono esposte le risultanze contabili della gestione in esame, significando che gli avanzi ed i disavanzi finanziari alternativamente ricorrenti risultano strettamente collegati a temporanea insufficienza delle risorse disponibili per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni rese del Fondo ai propri iscritti.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO PREVIDENZA DEL PERSONALE (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE															
correnti	5.825,2	100	58,7	6.522,9	112	55	7.447,8	128	50,8	7.405,4	127	48,7	7.420,5	127	46,5
in conto capitale	3.192,0	100	32,2	2.725,5	85,4	23	5.815,9	182	39,6	5.971,8	187	39,3	6.265,5	196	39,3
per partite di giro	898,1	100	9,1	1.697,3	189	14,3	1.407,5	157	9,6	1.304,5	145	8,6	1.565,6	174	9,8
Totale	9.915,3	100	100	10.945,7	110	92,3	14.671,2	148	100	14.681,7	148	96,6	15.251,6	157	95,6
disavanzo finanziario	-	-	-	912,6	100	7,7	-	-	-	512,4	56	3,4	699,3	77	4,4
Totale a pareggio	9.915,3	100	100	11.858,3	120	100	14.671,2	148	100	15.194,1	153	100	15.950,9	161	100
SPESE															
correnti	5.812,7	100	58,6	4.288,5	74	36,2	6.340,0	109	43,2	7.691,0	132	50,6	8.327,9	143	52,2
in conto capitale	3.006,6	100	30,3	5.872,5	195	49,5	5.887,2	196	40,1	6.198,6	201	40,8	6.057,4	201	38
per partite di giro	898,0	100	9,1	1.697,3	189	14,3	1.407,5	157	9,6	1.304,5	145	8,6	1.565,6	174	9,8
Totale	9.717,3	100	98	11.858,3	122	100	13.634,7	140	92,9	15.194,1	156	100	15.950,9	164	100
avanzo finanziario	198,0	100	2	-	-	-	1.036,5	523	7,1	-	-	-	-	-	-
Totale a pareggio	9.915,3	100	100	11.858,3	122	100	14.671,2	148	100	15.194,1	156	100	15.950,9	164	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE															
correnti	16.128,8	277	68,4	12.931,6	222	64,4	13.177,3	226	63,7	11.804,9	203	42,3	15.723,2	270	80,6
in conto capitale	5.624,3	176	23,9	5.632,5	176	28	5.596,3	175	27,1	5.887,4	184	21,1	1.210,3	38	6,2
per partite di giro	1.810,6	202	7,7	1.521,9	169	7,6	1.897,3	211	9,2	2.277,0	254	8,2	2.568,7	286	13,2
Totale	23.563,7	238	100	26.086,0	203	100	20.670,9	208	100	19.969,3	201	71,6	19.502,2	197	100
disavanzo finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.954,1	872	28,4	-	-	-
Totale a pareggio	23.563,7	238	100	20.086,0	203	100	20.670,9	208	100	27.923,4	282	100	19.502,2	197	100
SPESE															
correnti	9.970,7	172	42,3	9.239,2	159	46	11.812,2	203	57,1	13.347,4	230	47,8	14.670,9	252	75,2
in conto capitale	5.935,8	197	25,2	6.033,8	201	30	6.100,4	203	29,5	12.299,0	409	44	2.247,3	75	11,5
per partite di giro	1.810,6	202	7,7	1.521,9	169	7,6	1.897,3	211	9,2	2.277,0	254	8,2	2.568,7	286	13,2
Totale	17.717,1	182	75,2	16.794,9	173	83,6	19.809,9	204	95,8	27.923,4	287	100	19.486,9	201	99,9
avanzo finanziario	5.846,6	2.953	24,8	3.291,1	1.662	16,4	861,0	435	4,2	-	-	-	15,3	8	0,1
Totale a pareggio	23.563,7	238	100	20.086,0	203	100	20.670,9	208	100	27.923,4	287	100	19.502,2	197	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

b) *Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla produzione di servizi*

I prospetti sotto riportati espongono i dati riassuntivi relativi a tale voce di entrata per gli esercizi finanziari compresi fra il 1983 ed il 1992:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Vendita pubblicazioni	390,9	100	0,0	495,3	127	0,0	559,6	143	0,0	453,6	116	0,0	449,6	115
Concessione in uso convalidatrici giocate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,0	100	
Proventi pubblicità	533,1	100	0,1	1.187,2	223	0,1	1.074,5	202		1.318,8	247		858,7	161	
Sponsorizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	100	0,1	722,3	144	
Proventi gestione impianti Sportivi	1.411,8	100	0,1	568,3	40	0,0	1.917,1	136	0,1	1.921,1	136	0,1	2.289,1	162	0
Quote concessioni ricevitorie	91,1	100		134,0	147		103,4	113		119,7	131		8.002,3	8.784	0,5
Compenso gestione pronostici Totocalcio	1.418.716,0	100	98,5	1.602.465,0	112	98,4	1.551.756,8	108	97,8	1.624.066,2	113	97,7	1.979.369,0	138	97,6
Compenso gestione concorsi pronostici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enalotto	19.937,2	100	1,4	24.247,0	122	1,5	32.400,3	162	2,1	35.586,8	178	2,1	36.825,7	185	1,9
Proventi diversi	143,4	100		261,7	182		14,7	10		27,6	19		9,9	7	0,0
Concorso pronostici	3,9	100		0,9	23		0,7	18		0,7	18		0,2	5	
Proventi vendita materiali fuori uso															
	1.441.277,4	100	100	1.629.359,4	113	100	1.587.827,1	110	100	1.663.994,5	115	100	2.029.829,8	141	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Vendita pubblicazioni	482,3	123	0,0	649,3	166	0,0	688,7	176	0,0	828,7	212	0,0	828,0	211,8
Concessione in uso convaldatrici giocate		-		2.400,0	185	0,1	-	-		-	-		-	-	
Proventi pubblicità	523,6	98	0,0	421,0	79	0,0	781,5	147	0,0	614,5	115	0,0	480,0	90	0,0
Sponsorizzazioni	696,3	139	0,0	274,6	55	0,0	475	95	0,0	604,8	121	0,0	729,0	146	0,0
Proventi gestione Impianti Sportivi	2.071,6	147	0,1	1.682,1	119	0,1	1.056,5	75	0,0	2.876,8	204	0,1	7.078,7	501	0,3
Quote concessioni ricevitorie	16004	17.567	0,7	17.254,8	18.940	0,6	17.220,2	18.902	0,7	14.258,3	15.651	0,5	15.679,9	17.212	0,5
Comperso gestione pronostici Totocalcio	2.299.672,6	160	97,6	2.768.896,1	193	97,8	2.777.664,8	194	97,8	3.082.008,8	215	98,1	3.008.025,5	210	98,1
Comperso gestione concorsi pronostici		-			-			-			-			-	
Enalotto	37.623,5	189	1,6	39.114,5	196	1,4	41.269,1	207	1,5	41.318,0	207	1,3	34.331,9	172	1,1
Proventi diversi	233,2	163	0,0	360,8	252	0,0	375,2	262	0,0	366,9	256	0,0	364,3	254	0,0
Concorso pronostici	0,4	10	0,0	1,2	31	0,0	1,5	38	0,0	0,1	3	0,0	1,9	49	0,0
Proventi vendita materiali fuori uso	0,5	100	0,0	17,1	3.420	0,0	1,5	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
	2.357.308,0	164	100	2.831.071,5	196	100	2.839.532,5	197	100	3.142.876,9	218	100	3.067.519,2	213	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

Fanno capo a questa categoria, oltre le entrate per i concorsi pronostici di cui è detto in prosieguo, i proventi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi, che negli ultimi esercizi, pur attraverso oscillazioni anche di un certo rilievo, hanno purtuttavia presentato incrementi significativi, non solo in valori assoluti, ma anche percentuali sull'importo complessivo delle entrate correnti, crescendo addirittura negli anni 1991 - 1992 in misura proporzionalmente superiore all'incremento verificatosi per tale categoria di bilancio.

Rientrano altresì in tale categoria di bilancio le entrate acquisite dal CONI per i concorsi pronostici TOTOCALCIO ed ENALOTTO, nonché quelle percepite dagli enti locali territoriali, a titolo di corrispettivo per prestazioni tecniche fornite dal CONI o erogate, per regioni di varia indole, da parte di altri enti pubblici.

Ricordato che il meccanismo per la ripartizione dell'incasso netto prevede all'attualità che il 38 per cento sia riservato al monte premi Totocalcio, il 25,2 per cento al CONI, il 7 per cento al CONI per rimborso spese di gestione ed il 3 per cento all'Istituto per il credito sportivo (il 26,8 per cento costituisce l'imposta unica sul gioco), deve rilevarsi che tali proventi vengono contabilizzati, sotto apposita categoria, al lordo di quanto spettante al monte premi e all'Erario. Le stesse osservazioni possono formularsi per la gestione dell'Enalotto, le cui entrate sono ripartite fra monte premi (38 per cento), CONI (18 per cento) e Ministero delle Finanze (44 per cento).

Come è agevole verificare dalle sottostanti tabelle concernenti gli introiti dei concorsi pronostici gestiti dal CONI, le spese relative alla gestione di tali servizi appaiono ampiamente contenute nei limiti quantitativi previsti dalle leggi disciplinanti la materia. Devesi al riguardo soltanto osservare che l'attribuzione fatta a detto titolo alla F.I.G.C. ed esposto in bilancio nel capitolo 177 della rubrica delle spese (contributo per l'organizzazione e la programmazione delle manifestazioni calcistiche ai fini del totocalcio) non sembra in buona parte essere in rapporto causale diretto ed immediato con le esigenze organizzative del Totocalcio (infatti l'entità di detta spesa — per il 1992 pari a Lire 78.551.683.445 — ha sempre rappresentato una parte cospicua delle risorse destinate alla gestione dei servizi del Totocalcio giacchè i rimanenti capitoli di spesa sempre riferiti al bilancio 1992 — 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 69, 78, 81, 84, 87, 92, 95, 98, 101, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 125, 129, 133, 134, 137, 145, 147, 150, 156, 159, 178 — ammontano a complessive Lire 70.622.788.715). Da ciò può ragionevolmente dedursi che il contributo erogato alla F.I.G.C. mediante iscrizione al capitolo 177 della spesa abbia sostanzialmente la medesima natura e finalità dei contributi a tutte le Federazioni sportive nazionali per il loro funzionamento (capitolo 160 della spesa), e rappresenti quindi una forma surrettizia per incrementare sensibilmente la quota contributiva a favore della Federazione che rappresenta e gestisce lo sport utilizzato per il concorso pronostici.

Per quanto riguarda l'andamento degli introiti del concorso pronostici Totocalcio, in costante espansione sino al 1991 per volume di giocate e di incassi, devesi evidenziare la netta flessione verificatasi nel 1992, che ha registrato un calo di oltre 1.400 milioni di colonne giocate (pari ad una diminuzione del 25,93 per cento) con una contrazione

della quota spettante al CONI di circa 152 miliardi rispetto al corrispondente periodo del 1991 (pari ad una diminuzione del 15,31 per cento). Tale sfavorevole congiuntura è sicuramente ricollegabile alle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991 n. 412, che ha aumentato la posta in gioco del 33 per cento, istituendo per ogni colonna giocata un diritto fisso di 100 lire, ripartito esclusivamente fra Stato (65 per cento) e montepremi (35 per cento), e in aggiunta un aumento ordinario di 100 lire, ripartito secondo le percentuali di legge.

GESTIONE TOTOCALCIO

Il prospetto che segue è stato redatto valutando le risultanze consuntive secondo i seguenti criteri.

Entrate.

Proventi dei concorsi: tale voce comprende i dati consuntivi relativi al capitolo 38 del Rendiconto generale;

proventi extraconcorso: tale voce comprende i dati consuntivi relativi ai capitoli 34, 41, 43, 46, 48, 52, 67, 81 e 91 del Rendiconto totocalcio.

Spese.

Montepremi: tale voce comprende i dati consuntivi relativi al cap. 237 del Rendiconto totocalcio;

imposte erariali: tale voce comprende i dati consuntivi relativi di capitoli 205 e 238 del Rendiconto totocalcio;

spese di gestione: tale voce comprende i dati consuntivi relativi ai seguenti capitoli: tutti i capitoli contenuti nella categ. IV; i capitoli 176, 177, 178, 189, 194, 201, 211, 225, 232, ed infine tutti i capitoli della categoria XII;

contributo istituto credito sportivo: tale voce comprende i dati consuntivi relativi al capitolo 186 del Rendiconto totocalcio.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE "TOTOCALCIO" (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE															
- proventi dei concorsi	1.418.716,0	100	99,5	1.602.465,0	113	99,1	1.551.756,8	109	99,1	1.624.066,2	114	99	1.979.369,0	140	99,1
- proventi extra concorsi	1.479,8	100	0,5	14.864,2	1.004	0,9	14.784,7	1.002	0,9	17.069,9	1.154	1	17.087,7	1.155	0,9
Totale proventi	1.420.195,8	100	100	1.617.329,2	114	100	1.566.541,5	110	100	1.641.136,1	116	100	1.996.456,7	141	100
SPESE															
- Monte premi	539.112,1	100	37,9	608.936,7	113	37,6	589.667,6	109	37,6	617.145,1	114	37,6	752.160,2	140	37,7
- Imposte erariali	359.227,3	100	24,9	397.411,3	111	24,5	384.835,7	107	24,6	402.768,4	112	24,5	490.883,5	137	24,6
- Spese di gestione	104.025,8	100	7,1	134.687,3	129	8,2	98.275,0	94	6,3	98.943,8	95	6	112.964,8	109	5,7
- Contributo al Credito Sportivo	45.669,9	100	3,5	64.098,6	140	4,2	62.070,3	136	4	64.962,6	142	4	79.174,7	173	4
- Proventi netti di permanenza CONI	362.689,2	100	25	412.195,3	114	25,5	405.827,4	112	25,8	426.334,7	118	26	515.888,8	142	25,7
Totale spese	1.410.724,3	100	98,4	1.617.329,2	115	100	1.540.676,0	109	98,3	1.610.154,6	114	98,1	1.951.072,0	138	97,7
Avanzo	9.471,5	100	1,6	-	-	-	25.865,5	273	1,7	30.981,5	327	1,9	45.384,7	479	2,3
Totale a pareggio	1.420.195,8	100	100	1.617.329,2	115	100	1.566.541,5	110	100	1.641.136,1	116	100	1.996.456,7	141	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE															
- proventi dei concorsi	2.299.672,6	162	99,3	2.768.896,0	195	99,3	2.777.664,8	196	99,4	3.082.008,7	217	99,5	3.008.025,5	212	99,5
- proventi extra concorso	16.748,6	1.132	0,7	20.456,0	1.382	0,7	18.093,6	1.223	0,6	15.632,2	1.056	0,5	16.571,3	1.120	0,5
Totale proventi	2.316.421,2	163	100	2.789.352,0	196	100	2.795.758,4	197	100	3.097.640,9	218	100	3.024.596,8	213	100
SPFSE															
- Monte premi	873.875,6	162	37,7	1.052.180,5	195	37,7	1.055.512,6	196	37,8	1.171.163,3	217	37,8	1.131.109,2	210	37,4
- Imposte erariali	570.318,8	159	24,6	742.064,1	207	26,6	744.414,1	207	26,6	825.978,3	230	26,7	958.192,5	267	31,7
- Spese di gestione	124.117,9	119	5,4	141.787,4	136	5,1	125.878,8	121	4,5	128.448,7	123	4,1	155.530,8	150	5,1
- Contributo al Credito Sportivo	91.986,9	201	4	83.066,9	182	3	83.329,9	182	3	92.460,3	202	3	78.300,3	171	2,6
- Proventi netti di pertinenza CONI	596.266	164	25,7	718.217,7	198	25,7	718.065,2	197	25,6	792.298,3	218	25,6	646.433,0	178	21,4
Totale spese	2.256.565,2	160	97,4	2.737.316,6	194	98,1	2.727.200,6	193	97,5	3.010.348,9	213	97,2	2.969.565,8	210	98,2
Avanzo	59.856,0	632	2,6	52.035,4	549	1,9	68.557,8	724	2,5	87.292,0	922	2,8	55.031,0	581	1,8
Totale a pareggio	2.316.421,2	163	100	2.789.352,0	196	100	2.795.758,4	197	100	3.097.640,9	218	100	3.024.596,8	213	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE CONCORSO PRONOSTICI ENALOTTO

DENOMINAZIONE	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE															
Entrate correnti															
Vendita di beni e prestazioni di servizi	11.141,5	100	6,8	10.831,8	97,2	5,4	16.284,4	146	6,0	22.482,9	202	7,3	17.452,0	157	5,6
Redditi e proventi patrimoniali	-			133,1	100	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Poste correttive e compensative di spese correnti	58,0	100	-	1.603,9	2.765	0,8	98,2	169	-	164,4	283	0,1	102,7	177	-
Entrate non classificabili in altre voci															
Totale entrate correnti															
Entrate in conto capitale	11.199,5	100	6,8	12.568,8	112	6,2	16.382,7	146	6,0	22.647,3	202	7,4	17.554,7	157	5,6
Partite di giro	153.650,1	100	93,2	186.998,3	122	93,8	256.283,9	167	94	282.295,0	184	92,6	294.820,0	192	94,4
Totale entrate	164.849,6	100	100	199.567,1	121	100	272.666,6	165	100	304.942,3	185	100	312.374,7	189	100
USCITE															
Spese correnti															
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8.349,8	100	5,0	9.041,7	108	4,5	11.189,4	134	4,1	14.494,4	174	4,8	14.712,6	176	4,8
Oneri finanziari	-			-			-			-			-		
Oneri tributari	2.849,2	100	1,8	3.525,2	124	1,7	5.192,2	182	1,9	8.109,3	285	2,7	2.747,0	96	0,9
Poste correttive e compensative di entrate correnti	-			0,8	100	-	-	-	-	-	-	-	0,1	12,5	-
Spese non classificabili in altre voci	0,5	100	-	1,1	220	-	1,1	220	-	1,0	200	-	1,0	200	-
Totale uscite correnti															
Spese in conto capitale	11.199,5	100	6,8	12.568,8	112	6,2	16.382,7	146	6,0	22.604,7	202	7,5	17.460,7	156	5,7
Partite di giro	153.650,1	100	93,2	186.998,3	122	93,8	256.283,9	167	94	282.295,0	184	92,5	294.820,0	192	94,3
Totale uscite	164.849,6	100	100	199.567,1	121	100	272.666,6	165	100	304.942,3	185	100	312.374,7	189	100
Avanzo netto															
Totale a pareggio	164.849,6			199.567,1			272.666,6			304.942,3			312.374,7		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE															
Entrate correnti															
Vendita di beni e prestazioni di servizi	22.010,8	198	6,8	16.093,3	144	4,9	17.045,0	153	5,0	16.910,3	152	4,9	18.353,7	165	5,4
Redditi e proventi patrimoniali															
Poste correttive e compensative di															
spese correnti	82,7	143	0	85,5	147		64,0	110		117,1	202	0	96,6	167	0,0
Entrate non classificabili in altre voci	0,3	100	0							1,0	333		0,3	100	0,0
Totale entrate correnti															
Entrate in conto capitale	22.093,8	197	6,8	16.178,8	144	4,9	17.109,0	153	5,0	17.028,4	152	4,9	18.450,6	165	5,4
Partite di giro							500,0	100	0,1	500,0	100	0,1		0	
	301.119,4	196	93,2	312.326,4	203	95,1	329.722,7	215	94,9	330.847,6	215	95,0	318.693,7	207	94,6
Totale entrate	323.213,2	196	100	328.505,2	199	100	347.331,7	211	100	348.376,0	211	100	337.144,3	204	100
USCITE															
Spese correnti															
Spese per l'acquisto di beni di	13.314,0	159	4,1	15.944,2	191	4,9	16.877,2	202	4,9	16.632,7	199	4,8	18.193,3	218	5,4
consumo e servizi															
Oneri finanziari	8.684,5	305	2,7	67,0	2	0,0	80,1	3	0,0	222,7	8	0,1	42,3	1	0,0
Oneri tributari															
Poste correttive e compensative															
di entrate correnti															
Spese non classificabili in altre voci	10,6	2.120	0,0	1,3	260	0,0	1,7	340	0,0						
Totale uscite correnti															
Spese in conto capitale	22.009,1	196	6,8	16.012,5	143	4,9	16.959,0	151	4,9	16.855,4	150	4,9	18.235,6	163	5,4
Partite di giro	84,7	199	0,0	166,3	390	0,0	650,0	1.526	0,2	673,0	1.580	0,2	215,0	505	0,1
	301.119,4	196	93,2	312.326,4	203	95,1	329.722,7	215	94,9	330.847,6	215	94,9	318.693,7	207	94,5
Totale uscite	323.213,2	196	100	328.505,2	199	100	347.331,7	211	100	348.376,0	211	100	337.144,3	204	100
Avanzo netto															
Totale a pareggio	323.213,2			328.505,2			347.331,7			348.376,0			337.144,3		

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

c) — *Entrate derivanti dai trasferimenti correnti*

Son costituite per la parte più significativa da contributi erogati dallo Stato, mentre di minor rilievo appaiono i trasferimenti da parte di Regioni, Province, nonché degli altri enti facenti parte del settore pubblico.

d) — *Redditi e proventi patrimoniali*

I proventi relativi agli affitti derivanti dai beni immobili mostrano, con qualche incertezza relativa agli anni 1988-1989, un progressivo incremento, costituendo nell'esercizio 1992 poco più dell'1,5 per cento del totale delle entrate patrimoniali.

Gli interessi sui titoli e reddito fisso presentano un andamento alquanto irregolare: sono cresciuti progressivamente fino all'anno 1985 (lire milioni 840,1), per poi decrescere a lire milioni 627,7 nel 1991, risalendo nel 1992 a lire milioni 1.517.

Le entrate rappresentate dai dividendi e dai titoli azionari, per contro, si sono stabilizzate intorno ai 150 milioni annui, con variazioni di scarsa importanza.

Le entrate per interessi attivi sui mutui, depositi, ecc, hanno subito notevoli variazioni in senso negativo, passando da lire milioni 23.600 (1983) a lire milioni 7963,7 (1987), per poi leggermente risalire sino a giungere a lire milioni 12.884,2 (1992).

Il riepilogo delle entrate in parola viene esposto nella seguente prospettazione dimostrativa, avvertendo che la voce « concessioni in uso convalidatrici giocate » in essa contenuta, è compresa dall'anno 1987 nella categoria « entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi ».

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Affitto di immobili	168,9	100	0,7	179,2	107	0,9	179,4	107	1,8	196,1	117	1,6	200,5	119
Interessi e premi su titoli a reddito fisso	105,9	100	0,5	454,7	429	2,6	840,1	793	8,0	775,0	732	6,4	557,8	527	5,6
Dividendi e altri proventi su titoli azionari	162,1	100	0,7	165,4	102	0,9	148,5	92	1,4	140,2	86	1,1	140,2	86	1,3
Interessi attivi su mutui, depositi, c/c, prestiti al personale	23.660,0	100	97,1	15.931,7	67	88,9	9.296,4	39	88,8	8.517,9	36	69,2	9.220,3	39	91,1
Concessioni in uso convalidatrici giocate	259,6	100	1,0	1.201,2	464	6,7	-	-	-	2.662,6	1028	21,7	-	-	-
Totale	24.356,5	100	100	17.932,2	74	100	10.464,4	43	100	12.291,8	50	100	10.118,8	41	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Alfatto di immobili	185,7	111	2,1	185,2	110	1,8	221,7	132	1,7	220,9	131	1,7	228,5	136
Interessi e premi su titoli a reddito fisso	518,7	490	5,7	526,6	497	5	594,0		4,6	627,7	593	4,7	1.517,0	1432	10,3
Dividendi e altri proventi su titoli azionari	148,5	92	1,6	148,5	92	1,4	-			297,0	183	2,3	148,5	92	1,0
Interessi attivi su mutui, depositi, c/c, prestiti al personale	8.215,6	35	90,6	9.604,7	41	91,8	12.193,9	52	93,7	12.003,6	51	91,3	12.884,2	54	87,2
Concessioni in uso convalidatrici giocate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	9.068,5	37	100	10.465,0	43	100	13.009,6	54	100	13.149,2	54	100	14.778,2	61	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

4. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

Le entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e per la riscossione dei crediti, così come evidenziato nel prospetto, presentano un notevole dinamismo incrementativo, soprattutto collegato al realizzo dei valori mobiliari (passati da milioni 2.860,3 nel 1983 a milioni 5.298,3 nel 1991; in controtendenza il 1992 con un'entrata di milioni 630,2) e dall'avvenuta riscossione dei crediti (passati da milioni 8.467 nel 1983 a milioni 185.414,3 nel 1992).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	1.100,0	100	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienazione immobilizzazioni tecniche	15,3	100	0,1	16,7	109	-	104,5	683	-	22,9	150	-	8,4	55	-
Realizzi valori mobiliari	2.860,3	100	25	2.266,8	79	1,3	5.261,1	184	3,1	5.424,1	190	3	5.919,8	207	4,0
Assunzione crediti	8.467,0	100	75	182.906,4	2.160	98,1	164.566,6	1.944	96,9	178.454,0	2.108	97	140.861,8	1.664	96,0
Assunzione mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	11.342,6	100	100	186.289,9	1.642	100	169.932,2	1.498	100	183.901,0	1.621	100	146.790,0	1.294	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienazione immobilizzazioni tecniche	450,0	2.941	0,3	17,3	113	0,0	50,5	330	0,0	97,4	637	0,1	0,5	3	0,0
Realizzi valori mobiliari	5.146,5	180	2,9	5.079,8	178	3,3	5019,7	175	2,5	5.298,3	185	4,5	630,2	22	0,3
Riscossione crediti	171.241,2	2.022	97	147.802,0	1.746	96,7	197.393,4	2.331	97,5	113.021,7	1.335	95,4	185.414,3	2.190	99,7
Assunzione mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	176.837,7	1.559	100	152.899,1	1.348	100	202.463,6	1.785	100	118.417,4	1.044	100	186.045,0	1.640	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

5. — SPESE CORRENTI - COMPOSIZIONE.

I prospetti sotto riportati espongono i dati riassuntivi relativi alle spese correnti per gli esercizi finanziari compresi fra il 1983 ed il 1992:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE CORRENTI (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
TITOLO I															
Cat. I - Spese per gli organi dell'ente	529,7	100		765,9	145		667,0	126		745,6	141		775,6	146	
Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio	54.864,9	100	3,8	62.902,2	115	3,9	69.275,9	126	4,2	70.352,3	128	4,1	77.712,7	142	3,9
Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza	4.632,0	100	0,4	4.285,3	93	0,2	6.331,6	137	0,4	7.683,8	166	0,5	8.305,0	179	0,4
Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	131.767,5	100	9,0	155.020,6	118	9,5	167.258,6	127	10,2	170.933,2	130	10,2	220.969,9	168	11,0
Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057,5	100	0,1
Cat. VI - Trasferimenti passivi	343.581,1	100	23,7	393.643,8	115	23,9	404.436,4	118	24,7	401.407,8	117	23,8	441.675,0	129	22,1
Cat. VII - Oneri finanziari	9.050,0	100	0,7	7.161,9	79	0,5	4.459,4	49	0,3	2.273,5	25	0,1	1.816,9	20	-
Cat. VIII - Oneri tributari	367.364,4	100	25,2	404.596,7	110	24,7	394.183,0	107	24,0	414.321,6	113	24,6	495.609,9	135	24,8
Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1,9	100		455,7	23.984		577,3	30.384		399,3	21.016		40,5	2.132	
Cat. X - Spese non classificabili in altre voci	541.848,7	100	37,2	612.195,3	113	37,3	591.730,8	109	36,2	618.992,5	114	36,7	752.257,8	139	37,7
	1.453.640,2	100	100	1.641.027,4	113	100	1.638.920,0	113	100	1.687.109,6	116	100	2.001.220,8	138	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO I	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Cat. I - Spese per gli organi dell'ente	910,3	172	0,1	1.087,4	205	0,0	1.082,5	204	0,0	1.324,0	250	0,0	1.982,6	374
Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio	88.970,1	162	3,8	85.247,6	155	3,1	111.048,3	202	3,9	129.763,6	236	4,2	168.101,6	306	5,2
Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza	9.906,5	214	0,5	9.183,6	198	0,3	11.806,2	255	0,4	13.279,4	287	0,4	14.491,3	313	0,4
Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	244.003,3	185	10	289.757,6	220	10,5	272.424,4	207	9,6	243.027,1	184	7,8	274.590,1	208	8,4
Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	2.147,6	104	0,1	3.021,4	147	0,1	3.166,5	154	0,1	3.011,8	146	0,1	2.248,0	109	0,1
Cat. VI - Trasferimenti passivi	537.622,4	156	22,9	605.197,3	176	21,7	649.326,3	189	22,8	730.107,2	212	23,4	691.297,8	201	21,2
Cat. VII - Oneri finanziari	1.030,7	11	0,1	1.276,7	14	0,0	542,0	6	0,0	728,8	8	0,0	910,4	10	0,0
Cat. VIII - Oneri tributari	587.191,1	160	25	743.084,6	202	26,6	745.496,3	203	26,2	827.465,9	225	26,5	701.917,0	191	21,6
Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.307,6	174.084	0,2	367,3	19.332	0,0	188,6	9.926	0,0	4,4	232	0,0	251,9	3.258	0,0
Cat. X - Spese non classificabili in altre voci	873.942,7	161	37,3	1.052.310,3	194	37,7	1.055.647,5	195	37,0	1.172.520,4	216	37,6	1.397.502,0	258	43,0
	2.349.032,3	162	100	2.790.533,9	192	100	2.850.728,6	196	100	3.121.232,6	215	100	3.253.292,7	224	100

- 1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE
- 2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO
- 3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

L'importo globale delle spese correnti — comprensive degli oneri di funzionamento e di quelli connessi alla erogazione delle prestazioni istituzionali, il cui importo viene ancora imputato alla categoria « acquisto di beni e di servizi » — è notevolmente cresciuto durante l'intero arco temporale assunto in considerazione, passando da lire milioni 1.453.640,6 (1983) a lire milioni 3.253.292,7 (1992).

Peraltro, per la più agevole intelligibilità dei dati gestionali e dei risultati di esercizio così come determinati dall'incremento della spesa registrata nella schematizzazione riassuntiva, appare necessario effettuare un più dettagliato esame — sintetico ed analitico — delle uscite stesse, anche al fine di assicurare un indispensabile raccordo delle singole voci categoriali alle complessive rappresentazioni dei bilanci.

Ovviamente tale esame è riferito, per ragioni di opportunità alle poste di più spiccata rilevanza contabile, sia sotto il profilo della loro consistenza quantitativa che per la potenziale o reale incidenza sull'intero andamento gestionale.

a) *Spese di personale*

Risultano cospicuamente aumentati gli oneri per il personale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi sindacali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 346, 17 settembre 1987 n. 494 e 13 gennaio 1990 n. 43. Causa ulteriore di incremento delle spese in argomento è stata la emanazione della legge 8 marzo 1985 n. 72, che ha innovato sensibilmente la materia del trattamento economico del personale dirigente, e che ha previsto — in attesa della riforma della dirigenza statale e degli altri enti pubblici l'equiparazione degli emolumenti ai livelli retributivi previsti dalla vigente legislazione per la dirigenza statale.

A ciò deve aggiungersi il fenomeno della lievitazione degli organici precedentemente descritto, interamente coperti con l'inquadramento e del personale precario assunto ai sensi della legge 554 del 1988 e del personale assunto delle Federazioni sportive ai sensi della legge 91 del 1981.

I sottoriportati prospetti dimostrativi evidenziano chiaramente, soprattutto con riferimento agli ultimi esercizi considerati, l'incremento, sia in termini assoluti che percentuali, delle spese per il personale.

In particolare, appaiono significativi i dati desumibili da tali prospetti, che evidenziano nel decennio esaminato un incremento della spesa globale per il personale del 100 per cento e dell'aumento medio « pro capite » di circa il 28 per cento nel quadriennio 1988-1992.

Tale incremento trova ragione, per il biennio 1989-1990, nell'applicazione nel corso del 1990 dell'ultimo contratto di categoria con corresponsione dei relativi arretrati; per il successivo biennio è essenzialmente dovuto alla corresponsione dei nuovi compensi incentivanti la produttività e all'incremento del lavoro straordinario a favore degli addetti alla preparazione e svolgimento di manifestazioni sportive (articoli 1, comma 11 e 2, comma 3, della legge 138 del 1992).

Premesso che per le componenti retributive soggette e contrattazione risultano rispettate le normative al riguardo vigenti, *devesi rilevare che l'accordo sindacale, intervenuto per l'esercizio 1992 in materia di trattamenti retributivi, è stato attuato nel rispetto delle disposizioni restrittive successivamente intervenute in materia di fondi di incentivazione (articolo 2, comma 3, decreto-legge 8 agosto 1992 n. 359 convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359), con conseguente riduzione del relativo stanziamento, comportante un'economia di circa 2 miliardi rispetto al pattuito.*

*Nell'ambito delle spese per il personale si è ritenuto di *dove* esaminare anche quelle affrontate dall'Ente per onorari e compensi relativi a prestazioni rese da terzi, che vengono evidenziate nel relativo prospetto; e ciò perché gran parte di tali prestazioni sono riconducibili all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente stesso, per le quali nell'organigramma organizzativo si assume non sussistono, quanto meno in misura adeguata, le necessarie figure professionali.*

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COSTO DEL PERSONALE (in milioni di lire)

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Impegni da conto consuntivo			Impegni da conto consuntivo			Impegni da conto consuntivo			Impegni da conto consuntivo			Impegni da conto consuntivo		
Stipendi ed altri assegni fissi personale di ruolo	41.854,3	100	47	42.999,7	103	49,8	56.634,2	135	50	58.500	140	44,5	68.760,9	164	40,3
Stipendi ed altri assegni fissi personale non di ruolo	1.276,4	100	1	1.499,8	118	2	4.411,7	346	4	12.427,8	974	9,4	14.060	1.102	8,2
Stipendi ed altri oneri per personale di altre amministrazioni com. presso l'Ente (a)	2.860,7	100	3	3.434,1	120	4	3.441,3	121	3,5	3.893,9	136	3	3.794,4	133	2,1
Compensi lavoro straordinario turni, f. do. inc.	10.050	100	11	9.292,1	92	11	12.311,7	123	11	15.073,4	150	11,5	28.940	288	17
Indennità missione e spese trasferimenti	1.458,2	100	2	1.330,2	91	1	1.863,8	128	1,5	2.674,1	183	2	2.847,2	195	2
Corsi per il personale	27,2	100		5,9	22		9,2	34		4,5	17		62,4	229	
Oneri prev.li ed ass.li (b)	30.569,4	100	34	26.233,6	86	30,4	31.703,2	104	28	36.328,7	119	27,6	45.037,0	147	26,4
Altri oneri sociali	389,7	100	0,4	400,0	103	0,5	550,0	141	0,5	650	167	0,5	879,6	226	0,5
Indennità art. 23 Dpr 8.5.87 n. 267	412,4	100	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(c) 3.600	213	2
Indennità Diverse	52,9	100	-	52,2	99	-	100	189	0,1	62,8	119		120	227	0,1
Equo indennizzo	18,9	100	-	-	-	-	23,3	123	-	148,4	785	0,2	-	-	-
Totale da consuntivo	88.970,1	100	98,9	85.247,6	96	98,7	111.048,4	125	98,6	129.763,6	146	98,7	168.101,5	189	98,6
Indennità anzianità personale non iscritto al fondo	191,7	100	0,1	245,8	128	0,3	408,5	213	0,4	587,5	306	0,4	1.000	522	0,6
Interv. ass.li a favore personale in serv. di quello cess dal serv. e delle loro famiglie contribuiti al CRAL aziendale (d)	785,6	100	1	827,8	105	1	1.085,8	138	1	1.161,5	148	0,9	1.394,2	177	0,8
Totale generale	89.947,4	100	100	86.321,2	96	100	112.542,8	125	100	131.512,6	146	100	170.495,7	190	100

(a) - I suddetti oneri sono anticipati dai CONI e rimborsati dalle FSN richiedenti sul capitolo 81

(b) - Compresa contribuzione a carico dell'Ente al fondo di previdenza interno

(c) - Trattasi di indennità introdotta dal combinato disposto di cui agli artt. 1, c.10, L. 138/92 e 13, c. 4, L. 88/89

(d) - Compresi gli oneri a carico dell'Ente relativi alla concessione di mutui ed ilizi al personale

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

ONERE MEDIO INDIVIDUALE

(in milioni di lire)

ANNI	Costo globale	Numero medio unità	Onere medio individuale
1989	86.321,2	1.801	47,9
1990	112.542,8	1.895	59,3
1991	131.512,6	2.346	56,0
1992	170.495,7	2.772	61,5

b) *Spese per gli organi dell'ente*

Tali oneri, pur aumentati in valore assoluto perché passati da lire milioni 529,7 (1983) a lire milioni 1.982 (1992) mantengono, relativamente alle altre spese, la medesima incidenza sul bilancio. L'incremento è stato determinato dall'accresciuto importo dei compensi fissi corrisposti agli amministratori e dalla maggiore entità degli assegni erogati in favore degli organi periferici del CONI, per indennità di missione e rimborso spese di viaggi e di soggiorno.

SPESE COMPENSI A TERZI (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Spese Legali ed onorari a terzi per contenzioso (incarichi deliberati nell'esercizio ed oneri aggiuntivi per incarichi deliberati in precedenti esercizi)	0,5	100	-	2,5	500	0,1	654,7	130.940	21,7	517,1	103.420	17,3	599,0	119.800	15,7
Onorari e compensi per prestazioni rese da terzi	1.443,6	100	69,8	1.895,0	131	70,6	1.558,9	108	51,6	1.497,2	104	50	2.129,2	147	55,5
Rimborso di spese a terzi per trasferte effettuata nell'interesse dell'Ente	625,6	100	30,2	789,1	126	29,3	803,6	128	26,7	984,5	157	32,7	1.109,7	177	28,8
Totale	2.069,7	100	100	2.686,6	130	100	3.017,2	146	100	2.998,8	145	100	3.837,9	185	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Spese Legali ed onorari a terzi per contenzioso (incarichi deliberati nell'esercizio ed oneri aggiuntivi per incarichi deliberati in precedenti esercizi)	759,9	151.980	18	745,1	149.070	15,5	559,0	111.800	10,2	595,0	119.000	9,9	478,6	95.720	9,1
Onorari e compensi per prestazioni rese da terzi	2.049,1	142	48,5	2.425,3	168	50,5	2.884,5	200	56,6	3.501,1	243	58,1	3.167,2	219	59,7
Rimborso di spese a terzi per trasferte effettuata nell'interesse dell'Ente	1.416,7	226	33,5	1.635,4	261	34	1.661,5	266	33,2	1.933,8	309	32	1.667,9	267	31,2
Totale	4.225,7	204	100	4.805,8	232	100	5.015,0	242	100	6.029,9	291	100	5.313,7	257	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

c) Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Questa categoria di spese si connota per il gran numero di poste che ricomprende, le quali — ancorché caratterizzate dal comune denominatore rappresentato dalla strumentalità di esse, rispetto al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico — appaiono dissimili per contenuto o per destinazione funzionale.

Alle medesime fanno capo la più gran parte degli oneri per le prestazioni che il CONI rende agli aventi titolo a fruirne (provvidenze in favore degli organismi federati, sovvenzioni agli sportivi, contributi a terzi, ecc.).

L'esame analitico dei capitoli dei diversi consuntivi (esposti dal n. 104010 al n. 104590) implicherebbe un diretto raffronto con le singole voci esposte nei bilanci, le quali sono alquanto eterogenee e si rendono non facilmente confrontabili fra loro e, quindi, non assumibili a parametri di riferimento validi per tutti gli esercizi relazionati.

Pertanto, anche se non appare di significativa utilità una prospettazione analitica di siffatte spese, si ravvisa peraltro la necessità di richiamare l'attenzione sui cospicui importi di singole voci di spesa, che debbono necessariamente essere contenute e ridotte; in quanto non strettamente indispensabili al perseguimento della finalità precipua di una buona amministrazione: si vuole fare puntuale riferimento alle spese per onorari e compensi per prestazioni rese da terzi; alle spese per acquisto libri e giornali; alle spese per consulenze; alle spese di rappresentanza.

Devesi comunque notare che nel periodo esaminato detta voce di spesa, pari nel 1983 al 9 per cento del totale e salita negli anni successivi sino all'11,1 (1987), si è attestata nel 1992 al 8,4 per cento.

d) Spese per i trasferimenti passivi

Nell'ambito di tale categoria le principali voci di spesa sono costituite dalle erogazioni alle Federazioni sportive nazionali, dai contributi agli enti di promozione sportiva ed a società e associazioni, dai contributi al Credito sportivo, dai contributi per la costruzione e manutenzione di impianti sportivi.

Le spese per i trasferimenti passivi, passata in valore assoluto da miliardi 343.581,1 nel 1983 a miliardi 691.297,8 nel 1992, hanno percentualmente rappresentato un'aliquota della spesa globale compresa fra il 24,7 per cento del 1985 ed il 21,2 per cento del 1992, anno quest'ultimo in cui, per la descritta contrazione del gettito del Totocalcio, l'Ente è stato necessitato ad attuare politiche di spese ispirate a più rigorosi criteri di contenimento.

e) Spese non classificabili in altre voci

Le poste più significative di tale categoria si riferiscono a: spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori; premi ai vincitori concorso pronostici Totocalcio; a partire dal 1992 versamento della quota

erariale del diritto fisso sul concorso Totocalcio di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

Ovviamente il cospicuo aumento nel tempo di tale voce di spesa è strettamente collegato agli incrementi verificatisi, nel numero delle giocate e nell'incasso del concorso pronostici del Totocalcio.

devesi altresì rilevare che la cospicua lievitazione delle spese per liti, etc. verificatasi negli ultimi esercizi relazionati risulta correlata a transazione intervenuta con la società Condotte Acqua S.p.A. per la costruzione del Palasport di Milano.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Spese per scambi tecnici (allenamenti e gare) e rapporti internazionali (tecnici e dirigenti)	1.670,8	100	0,3	1.963,0	117,5	0,3	1.957,8	117,2	0,3	1.769,5	106	0,3	-	-	-
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	52,8	100	-	66,1	125,2	-	4,0	7,6	-	54,6	103,5	-	94,0	178,1	0,01
Fondi di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri vari straordinari	1.012,3	100	0,2	1.225,4	121	0,2	99,4	10	-	20,3	2,1	-	2,8	0,3	-
Spese casuali	0,8	100	-	4,0	500	-	1,9	237	-	2,9	362	-	0,7	87,5	-
Premi ai vincitori Totocalcio (legge 22/12/51 n. 1379 e successive modificazioni)	539.112,1	100	99,5	608.936,7	113	99,5	589.667,6	109,4	99,7	617.145,1	114,5	99,7	752.160,3	139,6	99,99
Concorso Totocalcio - versamento della quota erariale del diritto fisso di cui all'art. 27 della legge 30/12/91 n. 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	541.848,8	100	100	612.195,2	113	100	591.730,7	109,3	100	618.922,4	114	100	752.257,8	139	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Spese per scambi tecnici (allenamenti e gare) e rapporti internazionali (tecnici e dirigenti)															
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	11,9	22,6	-	125,4	237,5	0,01	126,1	239	0,01	1.353,8	2.564	0,1	7.675,2	14.536	0,5
Fondi di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri vari straordinari	8,5	0,9	-	2,4	0,3	-	4,5	0,5	-	2,6	0,3	-	5,1	0,6	-
Spese casuali	46,8	5.850	-	2,0	250	-	4,2	525	-	0,6	75	-	2,9	362,5	-
Premi ai vincitori Totocalcio (legge 22/12/51 n. 1379 e successive modificazioni)	873.875,6	162,1	100	1.052.180,5	195	99,99	1.055.512,6	195,8	99,99	1.171.163,3	217,3	99,9	1.131.109,2	210	80,9
Concorso Totocalcio - versamento della quota erariale del diritto fisso di cui all'art. 27 della legge 30/12/91 n. 412															
Totale	873.942,8	161,3	100	1.052.310,3	194	100	1.055.647,4	195	100	1.172.520,3	216	100	1.397.502,0	258	100

1) VAI ORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

6. — SPESE IN CONTO CAPITALE.

Le uscite per movimenti di capitale — di maggiore rilevanza quantitativa — risultano più che quintuplicate durante l'arco gestionale in esame, passando a loro volta, da lire milioni 43,271,4 nel 1983 a lire milioni 290.255,2 nel 1991 (in controtendenza la spesa del 1992 pari a milioni 42.075). Esse sono costituite, per la più gran parte, da acquisizioni di beni di uso durevole, da immobilizzazioni tecniche e della concessione di crediti e di anticipazioni.

Il prospetto seguente riassume e compendia il globale ammontare dei movimenti in parola, alla data del 31 dicembre 1992.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Acquisizione beni d'uso durevole	8.779,5	100	20	10.096,1	115	2,7	5.168,9	59	2,9	2.525,1	29	1,5	17.718,2	202
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	23.962,4	100	55	41.172,5	172	10,9	5.005,2	21	2,7	6.340,3	26	3,7	10.411,7	43	3,6
Partecipazioni e acquisto valori mobiliari	2.076,9	100	4,8	5.072,5	244	1,3	5.152,0	248	2,8	5.342,0	257	3,0	5.036,2	242	1,8
Concessione crediti e anticipazioni	1.076,1	100	2,5	312.477,1	29.033	83,4	139.510,3	12.964	77,8	156.385,2	14.533	90,5	258.095,0	53.991	88,2
Indennità di anzianità al personale	7,6	100	-	11,3	149	-	223,9	2.946	0,1	176,4	2.321	0,1	78,3	1.030	-
Estinzione mutui	7.368,9	100	17,0	6.213,4	84	1,7	24.462,0	332	13,7	2.045,7	28	1,2	1.006,2	14	0,3
	43.271,4	100	100	375.042,9	867	100	179.522,3	415	100	172.814,7	399	100	292.345,6	676	100

7. — LE PARTITE DI GIRO E LE CONTABILITÀ SPECIALI.

Premesso che tutte le partite pareggiano, alla fine di ciascun esercizio di pertinenza, negli importi indicati nei rispettivi conti consuntivi, occorre precisare che l'ammontare complessivo di esse risulta progressivamente accresciuto, passando da milioni 177.796,6 nel 1983 a milioni 457.730,9 nel 1992.

Secondo l'orientamento espresso dal Ministero vigilante ed ormai da lungo tempo recepito dal CONI, non è più riportata, in un'apposita voce delle partite di giro l'integrale contabilizzazione dei movimenti finanziari relativi alla gestione separata del Totocalcio (non così per l'ENALOTTO), limitandola a ben determinate voci concernenti le ritenute erariali, le trattenute in favore dei terzi, il recupero delle somme pagate in conto terzi, il recupero premi Totocalcio il recupero delle somme anticipate agli uffici periferici del Totocalcio.

In ordine alle tematiche generali, può dirsi che in tutti i consuntivi risultano fondamentalmente elencati due gruppi di voci, sostanzialmente corrispondenti alle ritenute « strumentali » rispetto allo svolgimento dei più importanti compiti istituzionali del CONI (es. somme somministrate al cassiere e ai funzionari delegati fondo di previdenza e quiescenza del personale), ed alle ritenute relative allo svolgimento delle peculiari attività dell'ente (es. movimenti finanziari relativi alle « partite in conto sospeso », ecc.).

La posta maggiormente significativa è quella relativa alla gestione dell'Enalotto, passata da lire milioni 156.127,6 del 1983 a lire milioni 312.043,6 del 1992 (8). Di notevole rilievo i descritti residui attivi concernenti il recupero di somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati; in ordine a tale situazione, di cui si è ampiamente trattato, occorre attuare una puntuale applicazione da parte dell'Ente del disposto dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 696 del 1979.

(8) La voce delle partite di giro « Concorsi Enalotto » non corrisponde alla voce partite di giro del Rendiconto enalotto, in quanto in quest'ultima sono incluse alcune poste (ritenute erariali, trattenute a favore di terzi, recupero somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati, partite in conto sospeso, giocate mancanti), che nel prospetto « Partite di giro » sono invece inserite in diverse apposite poste, non comprese nella voce Concorsi Enalotto.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988		1988		1989		1989		1990		1990		1991		1991		1992		1992	
	Accertam. e impegni	Residui Attivi	Residui Passivi	Accertam.	Residui Attivi	Residui Passivi	Accertam.	Residui Attivi	Residui Passivi	Accertam.	Residui Attivi	Residui Passivi	Accertam.	Residui Attivi	Residui Passivi	Accertam.	Residui Attivi	Residui Passivi	Accertam.	Residui Attivi
Ritenute erariali	13.682,1	1.396,5	1.217,7	11.630,4	138,8	227,3	16.283,4	189,9	141,3	18.908,8	140,2	3,4	24.089,9	293,5	81,6	93.559,3	124.589,8	293,5	24.089,9	124.589,8
Ritenute prev.li e assistenziali	4.769,2	5,6	616,7	4.748,5	40,3	635,2	6.549,9	34,6	874,5	7.864,6	34,6	1.107,5	10.222,8	35,5	1.464,1	10.222,8	35,5	10.222,8	10.222,8	35,5
Incassi e versamenti in c/terzi	15.757,7	6.406,1	4.708,1	13.727,5	7.285,5	5.881,1	14.130,6	6.579,9	6.227,9	15.908,8	2.675,0	1,0	16.339,3	2.726,5	2.896,9	16.339,3	2.726,5	16.339,3	16.339,3	2.726,5
Anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Somme al cassiere ed ai delegati	66.901,1	64.116,6	8,0	71.914,4	97.494,8	-	85.863,0	141.897,9	-	94.203,8	139.455,5	-	93.559,3	124.589,8	-	93.559,3	124.589,8	-	93.559,3	124.589,8
Concorsi Enalotto	294.800,8	67.537,2	51.465,1	307.517,9	85.075,6	55.400,8	321.010,3	56.221,4	60.355,5	325.693,0	50.477,9	41.896,9	312.043,6	32.707,9	57.619,1	312.043,6	32.707,9	312.043,6	312.043,6	32.707,9
Partite in conto sospeso	2.620,7	2.501,3	570,3	837,8	1.324,8	694,9	2.033,6	667,8	1.286,0	1.164,7	751,2	462,9	1.064,8	838,5	731,1	1.064,8	838,5	1.064,8	1.064,8	838,5
Rimborso depositi cauzionali	736,3	1,6	475,7	76,8	1,6	470,1	208,9	1,6	556,8	169,2	1,6	500,4	395,8	1,7	504,3	395,8	1,7	395,8	395,8	1,7
Canoni convalidatrici giocate	-	-	2.666,8	4,3	-	2.667,0	-	-	264,2	-	-	264,0	-	-	264,0	-	-	-	-	-
Giocate mancanti	5,6	6,0	-	26,4	4,4	0,6	11,8	1,5	0,6	5,3	1,2	1,0	15,4	9	1,0	15,4	9	15,4	15,4	9
Totale	399.273,5	141.970,9	61.728,4	410.684,0	191.365,8	65.977,0	450.218,2	205.594,6	69.706,8	463.918,2	193.537,4	44.237,1	457.730,9	161.202,4	63.564,1	457.730,9	161.202,4	457.730,9	457.730,9	161.202,4

8. — IL CONTO DEI RESIDUI.

Il conto dei residui attivi e passivi al netto delle variazioni, si compendia nei sottoindicati dati contabili riassuntivi:

RESIDUI ATTIVI
(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	Correnti	in c/capitale	Partite di giro	Totale
<i>Al 31 dicembre 1983:</i>				
competenza	189.181,0	67,0	117.379,5	306.627,5
esercizi precedenti . . .	2.459,0	0,7	4.408,9	6.868,6
Totale	191.640,0	67,7	121.788,4	313.496,1
<i>Al 31 dicembre 1984:</i>				
competenza	414.411,4	4.051,2	39.314,8	457.777,4
esercizi precedenti . . .	1.593,6	15,3	3.863,4	5.472,3
Totale	416.005,0	4.066,5	43.178,2	463.249,7
<i>Al 31 dicembre 1985:</i>				
competenza	160.504,7	—	101.833,2	262.337,9
esercizi precedenti . . .	2.068,6	110,1	3.516,6	5.695,3
Totale	162.573,3	110,1	105.349,8	268.032,2
<i>Al 31 dicembre 1986:</i>				
competenza	202.960,3	343,4	80.756,2	284.059,9
esercizi precedenti . . .	1.676,0	108,0	10.794,7	12.579,1
Totale	204.636,7	451,4	91.550,9	296.639,0
<i>Al 31 dicembre 1987:</i>				
competenza	249.055,4	426,5	87.787,6	337.269,5
esercizi precedenti . . .	4.763,9	121,9	12.318,1	17.203,9
Totale	253.819,3	548,4	100.105,7	354.473,4
<i>Al 31 dicembre 1988:</i>				
competenza	225.448,7	73,4	123.607,1	349.129,2
esercizi precedenti . . .	11.242,3	27,3	18.363,8	29.633,4
Totale	236.691,0	100,7	141.970,9	378.762,6
<i>Al 31 dicembre 1989:</i>				
competenza	297.158,9	15,8	160.218,5	457.393,2
esercizi precedenti . . .	37.640,0	26,4	31.147,4	68.813,8
Totale	334.798,9	42,2	191.365,9	526.207,0
<i>Al 31 dicembre 1990:</i>				
competenza	221.409,7	13,7	146.600,5	368.023,9
esercizi precedenti . . .	53.232,8	27,7	58.994,1	112.254,6
Totale	274.642,5	41,4	205.594,6	480.278,5

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: RESIDUI ATTIVI:

DESCRIZIONE	Correnti	in c/capitale	Partite di giro	Totale
<i>Al 31 dicembre 1991:</i>				
competenza	579.705,9	690,3	145.544,3	725.940,5
esercizi precedenti	19.495,9	27,6	47.993,2	67.516,7
Totale	599.201,8	717,9	193.537,5	793.457,2
<i>Al 31 dicembre 1992:</i>				
competenza	285.222,5	718,7	126.629,3	412.570,5
esercizi precedenti	20.529,0	27,6	34.573,1	55.129,7
Totale	305.751,5	746,3	161.202,4	467.700,2

RESIDUI PASSIVI
(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	Correnti	in c/capitale	Partite di giro	Totale
<i>Al 31 dicembre 1983:</i>				
competenza	234.337,9	14.926,3	54.555,4	303.819,6
esercizi precedenti	23.194,7	1.934,7	875,2	26.004,6
Totale	257.532,6	16.861,0	55.430,6	329.824,2
<i>Al 31 dicembre 1984:</i>				
competenza	225.788,6	18.283,2	37.911,1	281.982,9
esercizi precedenti	27.964,5	4.364,4	1.997,6	34.326,5
Totale	253.753,1	22.647,6	39.908,7	316.309,4
<i>Al 31 dicembre 1985:</i>				
competenza	247.854,8	10.930,4	49.908,5	308.693,7
esercizi precedenti	22.215,2	15.663,4	6.796,9	44.675,5
Totale	270.070,0	26.593,8	56.705,4	353.369,2
<i>Al 31 dicembre 1986:</i>				
competenza	233.352,0	7.045,8	47.107,9	287.505,7
esercizi precedenti	36.546,7	13.273,2	7.280,2	57.100,1
Totale	269.898,7	20.319,0	54.388,1	344.605,8
<i>Al 31 dicembre 1987:</i>				
competenza	255.218,3	21.596,3	39.355,1	316.169,7
esercizi precedenti	45.563,2	12.515,8	7.576,8	65.655,8
Totale	300.781,5	34.112,1	46.931,9	381.825,5
<i>Al 31 dicembre 1988:</i>				
competenza	380.020,1	51.031,4	57.665,1	488.716,6
esercizi precedenti	65.604,0	3.046,5	4.943,4	72.693,9
Totale	445.624,1	54.077,9	61.708,5	561.410,5

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: RESIDUI PASSIVI:

DESCRIZIONE	Correnti	in c/capitale	Partite di giro	Totale
<i>Al 31 dicembre 1989:</i>				
competenza	497.868,5	8.886,3	61.049,7	567.804,5
esercizi precedenti	77.065,9	31.701,4	4.927,4	113.714,7
Totale	574.934,4	40.607,7	65.977,1	681.519,2
<i>Al 31 dicembre 1990:</i>				
competenza	480.797,2	9.361,4	66.805,3	556.963,9
esercizi precedenti	125.729,7	23.155,1	2.901,5	151.786,3
Totale	606.526,9	32.516,5	69.706,3	708.750,2
<i>Al 31 dicembre 1991:</i>				
competenza	433.732,7	34.214,9	44.068,5	512.016,1
esercizi precedenti	135.437,3	13.244,6	2.973,6	151.655,5
Totale	569.170,0	47.459,5	47.042,1	663.671,6
<i>Al 31 dicembre 1992:</i>				
competenza	435.257,5	10.554,9	60.137,6	505.950,0
esercizi precedenti	137.570,3	21.824,6	3.426,5	162.821,4
Totale	572.827,8	32.379,5	63.564,1	668.771,4

Premesso che l'ammontare complessivo dei residui ha registrato variazioni positive e negative di ammontare più o meno cospicuo durante l'arco gestionale considerato, è necessario precisare che essi ineriscono per la gran parte alle entrate ed alle uscite effettive ed alle partite di giro, segnatamente a quelle riguardanti anticipazioni varie e gestioni speciali, come risulta anche negli appositi allegati ai conti consuntivi.

Per quanto concerne le cause del loro insorgere e gli eventi, che ne hanno determinato l'accumulazione, oltre a richiamare le annotazioni formulate nelle precedenti relazioni al Parlamento circa la funzionalità degli apparati, deve ulteriormente rilevarsi che i residui in parola — pur essendo in prevalente misura costituiti da poste afferenti le gestioni Totocalcio ed Enalotto formatesi in conseguenza del fatto che le procedure relative non sempre consentono di poter effettuare in tempi brevi incassi e pagamenti presentano nel tempo una curva tendenzialmente crescente.

Devesi in proposito confermare la già evidenziata necessità di un riaccertamento scrupoloso e dettagliato delle partite iscritte tra i residui attivi che più non corrispondono a crediti attualmente esigibili e delle partite iscritte tra i residui passivi che non si riferiscono a spese realmente impiegate per il normale perseguimento dei fini istituzionali, così da far luogo tempestivamente all'annullamento delle une e delle altre, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.

Per una più dettagliata comprensione del fenomeno si reputa utile fornire i dati relativi nei sottoriportati prospetti, in cui sono altresì individuati i capitoli di entrata e spesa maggiormente interessati.

Residui attivi cancellati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 696.

In milioni di lire

ANNO	Importo
1983	62,3 (1)
1984	2,2
1985	290,4 (2)
1986	137,4 (3)
1987	318,8 (4)
1988	10,3
1989	180,8 (5)
1990	2.431,9 (6)
1991	458,0 (7)
1992	2.803,7 (8)

Poste maggiormente significative

(1) Cap. 3 – Quota annuale aggiornamento Indennità al personale iscritto al fondo di previdenza.

(2) Cap. 234 – Recupero somme somministrate al cassiere e funzionari delegati, Lire milioni 125,8.

(3) Cap. 71 – Interessi attivi su prestiti al personale, Lire milioni 76,8.

(4) Cap. 234 – Recupero somme somministrate al cassiere e funzionari delegati, Lire milioni 299,5.

(5) Cap. 91 – Entrate eventuali, Lire milioni 84,7.

(6) Cap. 40 – Proventi derivanti dalla concessione in uso e dalla gestione di impianti sportivi, Lire milioni 1.260,1.

(7) Cap. 226 – Trattenute a favore di terzi, Lire milioni 389,8.

(8) Cap. 3 – Quota annuale aggiornamento indennità al personale iscritto al fondo previdenza, Lire milioni 2.800.

Residui passivi cancellati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 696.

In milioni di lire

ANNO	Importo
1983	2.659,3 (1)
1984	1.984,4 (2)
1985	5.929,9 (3)
1986	14.762,6 (4)
1987	9.117,8 (5)
1988	4.333,8 (6)
1989	21.992,2 (7)
1990	7.197,3 (8)
1991	17.195,0 (9)
1992	23.863,1 (10)

Poste maggiormente significative

(1) Cap. 76 – Potenziamento, ampliamento, nuove costruzioni nell'ambito di complessi sportivi in gestione, Lire milioni 434,6.

(2) Cap. 117 – Spese per la pubblicazione di periodici, annuari, filmati e documentazione per servizi fotografici, Lire milioni 277,0.

Cap. 101 – Noleggio e spese di funzionamento impianti per elaborazione dati, Lire milioni 224,9.

(3) cap. 87 – Spese per i servizi di vigilanza pulizia e disinfestazione, Lire milioni 746,5.

Cap. 232 – Oneri vari- straordinari, lire milioni 733 1.

Cap. 173 – Concorso nelle spese degli Enti territoriali per la realizzazione di impianti sportivi, Lire milioni 468,7.

(4) Cap. 299 – Concessione di mutui edilizi al personale (articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/79), Lire milioni 4 981,0.

Cap. 173 – Concorso nelle spese degli Enti territoriali per la realizzazione di impianti sportivi, Lire milioni 1.013,5.

Cap. 65 – Rimborso oneri facilitazioni ferroviarie, aeree e marittime concessi per l'organizzazione sportiva, Lire milioni 893,7.

(5) Cap. 159 – Assistenza e Manutenzione convalidatrici giocate concorsi pronostici, Lire milioni 1.423,8.

Cap. 87 – spese per servizi di pulizia e disinfestazione degli immobili ed impianti sportivi, Lire milioni 1.400,5.

Cap. 299. — Concessione di mutui edilizi al personale (articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 509 del 1979), Lire milioni 1.302,3.

(6) cap. 299 — Concessione di mutui edilizi al personale (art- 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979), Lire milioni 1.037.

Cap. 65 — Rimborso oneri facilitazioni ferroviarie, aeree e marittime concesse per l'organizzazione sportiva, Lire milioni 990,4.

(7) Cap. 246 — spese per costruzioni, Lire milioni 5.900,0.

Cap. 53 — Acquisto materiale tecnico per espletamento dei concorsi pronostici, Lire milioni 7.873,1.

(8) Cap. 299 — Concessione di mutui edilizi al personale (articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979), Lire milioni 1.061,0.

Cap. 87 — Spese per servizi di pulizia e disinfestazione degli immobili ed impianti sportivi, Lire milioni 760,5.

(9) Cap. 152 — Ristrutturazione Stadio Olimpico in Roma, Lire milioni 8.070,0.

Cap. 299 — Concessione di mutui edilizi al personale (articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979), Lire milioni 1.604,9.

(10) Cap. 87 — Spese per servizio di pulizia e disinfestazione degli immobili ed impianti sportivi, Lire milioni 3.439,6.

Cap. 30 — Versamento al fondo di previdenza della quota di aggiornamento del fondo indennità di anzianità, Lire milioni 2.800,0.

9. — LA SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Risulta sinteticamente riassunta nel quadro seguente comprensivo delle principali componenti attive e passive del patrimonio mobiliare e immobiliare.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		1983			1984			1985			1986			1987		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in milioni di lire)																
ATTIVO																
Disponibilità liquida		90.401,4	100	17	132.406,6	146,5	17	128.416,9	142	23	107.200,5	118	18	221.943,6	245	28
Residui attivi		313.496,1	100	58	463.249,7	147,8	59	268.033,2	85,5	47	296.639,0	94,7	51	354.473,5	113,1	45
Crediti bancari e finanziari		54.247,4	100	10	51.400,5	94,8	7	30.339,2	56	5	25.782,0	47,6	4	25.685,6	47,4	3
Investimenti mobiliari		6.929,9	100	1	9.791,0	141,3	1	9.748,2	140,7	2	9.736,6	140,5	2	8.856,8	127,8	2
Immobili		31.487,9	100	6	41.019,2	130,3	6	45.756,2	145,3	8	51.511,9	163,6	9	69.230,2	219,9	9
Immobilizzazioni tecniche		40.627,4	100	8	81.503,5	200,6	10	86.221,1	212,2	15	91.522,1	225,3	16	101.624,5	250	13
Totale attivo		537.190,1	100	100	779.370,5	145,1	100	568.514,8	105,8	100	582.392,1	108,4	100	781.814,2	145,5	100
PASSIVO																
Saldo negativo c/c bancario		-	-	-	218.886,2	100	28	1.937,1	0,9	-	-	-	-	89.739,9	41	12
Residui passivi		329.824,2	100	62	316.309,5	95,9	41	353.369,2	107,1	62	344.605,7	104,5	59	381.825,5	115,8	49
Debiti bancari e finanziari		44.213,6	100	8	38.000,2	86	5	13.538,3	31	2	11.492,6	26	2	10.486,4	24	1
Fondi accantonamenti vari		1.100,2	100	-	1.368,2	124	-	1.441,7	131	-	1.715,3	156	-	2.067,0	188	-
Poste rettificative dell'attivo		13.085,2	100	2	14.694,9	112	2	17.017,3	130	3	42.231,6	323	8	69.627,1	532	9
Totale passivo		388.223,2	100	72	589.298,0	152	76	387.303,6	98	67	400.045,2	103	69	553.745,9	143	71
PATRIMONIO NETTO		148.966,9	100	28	190.111,5	128	24	181.211,2	122	33	182.346,9	122	31	228.068,3	153	29
Totale pareggio		537.190,1	100	100	779.370,5	145	100	568.514,8	106	100	582.392,1	108	100	781.814,2	146	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ATTIVO															
Disponibilità liquida	298.858,5	330,6	32	346.967,6	384	30	427.240,9	492,7	35	367.437,8	406	25	290.299,6	321,2	26
Residui attivi	378.762,6	120,9	40	526.207,0	167,9	46	480.278,4	153	40	793.457,2	253,1	53	467.700,2	149,2	43
Crediti bancari e finanziari	24.598,4	45,4	3	24.017,8	44,3	2	23.511,5	43,4	2	22.835,2	42,1	2	20.887,0	38,6	2
Investimenti mobiliari	8.991,9	129,8	1	8.919,3	128,7	1	9.190,3	132,6	1	15.100,0	217,9	1	15.965,5	230,4	1
Immobili	116.395,7	369,7	12	115.203,2	365,9	10	117.959,6	374,6	10	142.008,2	451	9	143.735,6	456,5	13
Immobilizzazioni tecniche	111.481,6	274,4	12	131.715,7	324,2	11	146.373,7	360,3	12	154.032,0	379,1	10	164.206,0	404,2	15
Totale attivo	939.088,7	174,8	100	1.153.030,6	214,6	100	1.204.554,4	224,2	100	1.494.870,4	278,3	100	1.102.793,9	205,3	100
PASSIVO															
Saldo negativo c/c bancario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Residui passivi	561.410,5	170,2	60	681.519,0	206,6	59	708.750,2	214,9	59	663.671,5	201	44	668.771,5	203	61
Debiti bancari e finanziari	8.252,8	19	1	6.540,1	15	1	5.720,3	13	-	4.341,9	10	-	2.057,1	5	-
Fondi accantonamenti vari	3.196,9	291	-	3.501,1	318	-	6.792,5	617	1	6.805,0	619	-	6.905,0	628	1
Poste rettificative dell'attivo	85.853,0	656	9	100.341,7	767	9	116.884,6	893	10	134.222,0	1.026	9	156.159,2	1.193	14
Totale passivo	658.713,2	170	70	791.901,9	204	70	838.147,6	216	70	1.076.838,1	277	72	833.892,7	215	76
PATRIMONIO NETTO	280.375,5	188	30	361.128,7	242	30	366.406,8	246	30	418.032,3	281	28	268.901,2	181	24
Totale pareggio	939.088,7	175	100	1.153.030,6	215	100	1.204.554,4	224	100	1.494.870,4	278	100	1.102.793,9	205	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

Come già rilevato in precedenti relazioni, il CONI ha provveduto a riportare in apposita « situazione patrimoniale consolidata », elaborata separatamente e quindi costituente un documento contabile a sè stante, i dati relativi alle situazioni patrimoniali delle Federazioni sportive nazionali, escluse quelle aventi una propria personalità giuridica.

Con riserva di esaminare nel prosieguo della trattazione quest'ultima rappresentazione documentale, può rilevarsi che una dettagliata disamina della consistenza e delle fluttuazioni dei diversi cespiti pone in risalto un andamento alquanto irregolare delle « disponibilità liquide », il cui importo tocca la punta più elevata nell'esercizio 1990 (lire milioni 427.000 circa): trattasi di somme depositate nella Tesoreria unica, salva la parte corrispondente al 4 per cento delle entrate correnti, che, come previsto dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984 n. 720, l'Ente mantiene depositata in apposito conto corrente presso la Banca nazionale del lavoro in attesa di essere utilizzata per gli impieghi a suo tempo programmati e per gli adempimenti normativamente previsti ed indispensabili al disimpegno dei compiti istituzionali.

Anche i residui attivi denotano un andamento variabile sempre tendenzialmente crescente e quindi non sufficientemente indicativo di orientamenti gestionali improntati a ridurne la consistenza.

I « crediti bancari e finanziari » sono progressivamente diminuiti durante l'arco temporale esaminato e sono costituiti, per la massima parte, da somme rimaste da riscuotere da istituti di credito.

Invece le « immobilizzazioni tecniche » sono sensibilmente cresciute di importo, passando da lire milioni 40.627,4 (1983) a lire milioni 164.206 (1992).

Le « poste rettificative dell'attivo », costituite dai vari fondi di ammortamento (immobili, attrezzature e impianti sportivi, autoveicoli, etc.) presentano anch'esse un andamento nel tempo progressivamente crescente; passando da lire milioni 13.085,2 (1983) a lire milioni 156.159,2 (1992).

Gli immobili facenti parte del patrimonio del CONI ed acquisiti nei diversi esercizi ammontano, al 31 dicembre 1992, a lire milioni 143.735,6.

Una comparazione degli elementi contabili concernenti la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1983 con quelli consimili iscritti nei bilanci successivi, evidenzia una crescita del patrimonio netto del CONI, passato da lire milioni 148.966,9 (1983) a lire milioni 268.901,2 (1992) dopo aver raggiunto nel 1991 la punta più elevata (lire milioni 418.032,3).

Deve infine precisarsi che gli incrementi patrimoniali, annualmente verificatisi ed accertati nei modi e con le forme previste dall'ordinamento contabile, trovano esatta rispondenza nei rispettivi conti economici.

10. — IL CONTO ECONOMICO.

Il documento contabile di seguito riportato; che espone i più significativi dati dell'andamento gestorio, è comprensivo anche delle risultanze relative alla gestione del Totocalcio e del Fondo di previdenza del personale.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1983			1984			1985			1986			1987				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
CONTO ECONOMICO (in milioni di lire)																	
Parte prima:																	
- entrate correnti	1.483.483,7	100	99,8	1.680.780,0	113,3	99,8	1.627.542,3	109,8	99,6	1.701.980,6	114,8	98,8	2.067.576,0	139,4	99,6		
Parte seconda (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari):																	
- variazioni patrimoniali straordinarie (sopravvenienze e insussistenze)	3.553,3	100	0,2	2.655,8	74,8	0,2	5.950,1	167,5	0,4	20.764,4	584,4	1,2	9.311,5	262,1	0,4		
Totale	1.487.037,0	100	100	1.683.435,8	113,3	100	1.633.492,4	109,9	100	1.722.745,0	115,9	100	2.076.887,5	139,7	100		
Parte prima:																	
- spese correnti	1.453.640,1	100	97,7	1.640.027,4	112,9	97,4	1.638.920,0	112,8	100,3	1.687.109,5	116,1	97,9	2.001.220,8	137,7	96,4		
Parte seconda (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari):																	
- ammortamenti e deprezzamenti	984,8	100	0,1	1.659,3	168,5	0,1	2.275,4	231,1	0,1	25.875,0	2.627	1,5	27.585,5	2.801	1,3		
- quota adeguamento indennità anzianità	242,4	100	-	268,0	110,6	-	297,3	122,7	-	450,0	185,7	-	430,0	177	-		
- variazioni patrimoniali straordinarie (sopravvenienze e insussistenze)	2.880,4	100	0,2	336,5	11,7	100	900,1	31,3	0,1	8.174,7	284	0,5	1.929,8	67	0,1		
Totale	1.457.747,7	100	98	1.642.291,2	112,7	97,5	1.642.392,8	112,8	100,5	1.721.609,2	118,2	99,9	2.031.166,1	139	97,8		
Avanzo (+) o disavanzo (-) economico	+29.289,3	100	2	+41.144,6	140	2,5	-8.900,4	-30,4	0,5	+1.135,8	3,9	0,1	+45.721,4	156	2,2		
Totale a pareggio	1.487.037,0	100	100	1.683.435,8	113	100	1.633.492,4	110	100	1.722.745,0	116	100	2.076.887,5	140	100		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991			1992		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Parte prima: - entrate correnti	2.415.831,1	162,9	99,8	2.871.561,3	193,6	99,2	2.873.434,5	193,7	99,8	3.176.106,0	214,1	99,5	3.109.061,0	209,6
Parte seconda (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari): - variazioni patrimoniali straordinarie (sopravvenienze e insussistenze)	4.355,6	122,6	0,2	21.994,3	619	0,8	7.197,3	202,6	0,2	17.195,0	484	0,5	23.863,1	671,6	0,8
Totale	2.420.186,7	162,8	100	2.893.655,6	194,6	100	2.880.631,8	193,8	100	3.193.301,0	214,8	100	3.132.924,1	210,7	100
Parte prima: - spese correnti	2.349.032,4	161,6	97,0	2.790.533,9	192	96,4	2.850.728,6	196,2	99	3.121.232,6	214,8	97,7	3.253.292,7	223,9	103,8
Parte seconda (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari): - ammortamenti e deprezzamenti - quota adeguamento indennità anzianità - variazioni patrimoniali straordinarie (sopravvenienze e insussistenze)	16.226,0	1.648	0,6	14.488,7	1.471	0,5	16.542,9	1.680,6	0,5	17.337,3	1.761	0,6	21.937,3	2.228	0,8
Totale	1.321,5	545	0,1	550,0	227	-	3700	1.526	0,1	600	247,6	-	1.099,9	453,8	-
Avanzo (+) o disavanzo (-) economico	1.299,6	45	0,1	7.329,9	254	0,3	4.382,2	152	0,2	2.505,6	87	0,1	5.725,3	198,8	0,2
Totale a pareggio	2.367.879,5	162	97,8	2.812.902,5	193	97,2	2.875.353,7	197	99,8	3.141.675,5	216	98,4	3.282.055,2	225	104,8
	+52307,2	179	2,2	+80.753,1	276	2,8	+5.276,1	16,1	0,2	+51.625,5	176	1,6	-149.131,1	-10,1	-4,8
	2.420.186,0	163	100	2.893.655,6	195	100	2.880.631,8	194	100	3.193.301,0	215	100	3.132.924,1	211	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

Il conto economico espone fino al 1991 (salvo l'esercizio 1985 che ha presentato un disavanzo di lire milioni 8.900,4) l'eccedenza delle entrate correnti sulle spese della stessa natura, con una punta massima di lire milioni 80.753,1 (1989). A determinare questo favorevole risultato hanno concorso tanto i maggiori proventi del Totocalcio, quanto talune svalutazioni di crediti e gli accantonamenti per insussistenze e sopravvenienze attive e passive. Peraltro nell'esercizio 1992 si è verificata una netta inversione di tendenza, con un'eccedenza delle poste passive su quelle attive pari a lire milioni 149.141,1 (attribuita per miliardi 147 al CONI e per miliardi 2,1 al Fondo di Previdenza) soprattutto determinata dalla contrazione delle entrate derivanti dal Totocalcio, e ciò per effetto, del decremento delle giocate direttamente ricollegabili agli aumenti della schedina introdotti dalla legge 30 dicembre 1991 n. 412.

11. - LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

La situazione amministrativa, a termine di ciascun esercizio finanziario presenta costantemente un netto avanzo, come appare dal sottostante prospetto:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (in milioni di lire)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio + riscossioni in c/competenza e in c/residui	95.729,9	90.401,4	-218.885,2	-1.937,1	1.276,2	-89.739,9	34.914,9	16.024	190.687,2	-267.797,7
- pagamento in c/competenza e in c/residui	1.606.245,0	1.942.870,1	2.331.719,1	2.221.602,1	2.540.495,8	2.967.642,9	3.287.619,2	3.569.613,1	3.444.804,9	4.075.790,2
	1.611.573,5	2.252.156,7	2.114.771,2	2.218.388,8	2.631.511,9	-2.842.988,1	-3.306.510,1	-3.394.949,9	-3.903.289,8	-3.724.195,6
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio + deposito presso Tesoreria + Residui attivi - Residui passivi	90.401,4	-218.885,2	-1.937,1	1.276,2	-89.739,9	34.914,9	16.024,0	190.687,2	-267.797,7	83.856,9
	313.496,1	463.249,7	268.033,2	296.639,0	354.473,4	378.762,6	526.207,0	480.278,5	793.457,2	467.700,2
	329.824,2	316.309,4	353.369,2	344.605,8	381.825,5	561.410,5	681.519,2	708.750,3	663.671,5	668.771,4
Avanzo di Amministrazione	74.073,3	60.461,7	41.143,8	59.233,7	104.851,6	116.210,6	191.655,5	198.769,1	229.425,8	89.226,9

Premesso che la presenza di significativi avanzi di amministrazione calcolati ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 696 del 1979 potrebbe essere interpretata come sintomo di un andamento gestionale alquanto atipico, deve invece chiarirsi che tali risultati costituiscono l'effetto dell'orientamento assunto da parecchi anni dal CONI di programmare cioè un graduale ampliamento dei programmi di medio periodo, cui fa successivamente seguito una progressiva espansione di spesa. Pertanto la testè prospettata situazione amministrativa non sembra potersi ritenere come un indice di presumibile ipofunzionalità degli organi dell'ente.

12. — IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO.

Deve preliminarmente rilevarsi che gli elementi contabili riassunti nel conto economico consolidato fanno capo ad un unico documento riassuntivo, redatto con i medesimi criteri dianzi esposti e del tutto simile a quelli seguiti negli esercizi precedenti. La Corte, pertanto, dà atto che il documento in esame appare sufficientemente dimostrativo degli atti e dei fatti di amministrazione che maggiormente hanno inciso nella conduzione gestoria.

Il conto economico consolidato, strutturato secondo gli schemi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 696 del 1979 espone i fattori determinativi del risultato economico attraverso la loro influenza sulla consistenza del patrimonio residuale al principio dell'esercizio, delle variazioni intervenute durante lo svolgimento di esso e della consistenza di fine esercizio, distintamente per le attività e le passività finanziarie e per i valori mobiliari ed immobiliari, così come si evince dal seguente quadro dimostrativo elaborato a tutto l'esercizio 1991.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Parte prima:</i>															
- entrate correnti	1.537.830,1	100	99,7	1.743.951,8	114	99,6	1.694.081,1	111	98,8	1.786.582,6	117	98,4	2.162.321,7	141	99,4
<i>Parte seconda (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari):</i>															
- variazioni patrimoniali straordinarie	5.937,1	100	0,3	7.847,6	133	0,4	14.243,3	240	0,8	29.672,6	500	1,6	14.933,1	252	0,6
Totale	1.543.767,2	100	100	1.751.799,4	114	100	1.708.324,4	111	99,6	1.816.255,2	118	100	2.177.254,8	142	100
disavanzo economico	-	-	-	-	-	-	6.952,6	100	0,4	-	-	-	-	-	-
Totale a pareggio	1.543.767,2	100	100	1.751.799,4	114	100	1.715.277,0	112	100	1.816.255,2	118	100	2.177.254,8	142	100
<i>Parte prima:</i>															
- spese correnti	1.478.423,1	100	95,8	1.706.372,8	116	97,5	1.701.309,7	116	99,2	1.756.590,7	119	96,8	2.076.467,0	141	95,4
<i>Parte seconda (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari):</i>															
- ammortamenti e deperimenti	3.012,8	100	0,2	5.086,3	169	0,3	6.786,2	226	0,4	31.693,8	1.052	1,7	33.978,1	1.128	1,6
- fondo svalutazione titoli	105,6	100	-	256,0	242	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
- accantonamenti diversi	966,8	100	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- quota adeguamento fondo indennità anzianità	471,2	100	-	670,7	142	0,1	761,4	162	0,1	1.123,1	238,3	0,1	1.280,7	271,8	0,1
- variazioni patrimoniali straordinarie	4.277,4	100	0,3	2.201,0	51,5	0,2	6.419,1	150,1	0,3	11.837,4	276,7	0,6	7.264,5	169,8	0,2
Totale	1.487.256,9	100	96,4	1.714.587,1	115,3	98,1	1.715.277,0	115,3	100	1.801.245,0	121,1	99,2	2.118.990,3	142,5	97,3
Avarzo economico	56.510,3	100	3,6	37.212,3	65,9	1,9	-	-	-	15.010,2	26,6	0,8	58.264,5	103,1	2,7
Totale a pareggio	1.543.767,2	100	100	1.751.799,4	113,5	100	1.715.277,0	111,1	100	1.816.255,2	117,7	100	2.177.254,8	141	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Parte prima:												
- entrate correnti	2.532.792,8	165	99,7	3.017.037,5	197	99	3.076.195,2	201	99,3	3.376.305,2	220	99,1
Parte seconda (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari):												
- variazioni patrimoniali straordinarie	9.127,2	154	0,3	32.385,2	546	1	23.328,3	393	0,7	31.914,3	538	0,9
Totale	2.541.920,0	165	100	3.049.422,7	198	100	3.099.523,5	201	100	3.408.219,5	221	100
disavanzo economico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale a pareggio	2.541.920,0	165	100	3.049.422,7	198	100	3.099.523,5	201	100	3.408.219,5	221	100
Parte prima:												
- spese correnti	2.441.417,5	166	96,1	2.897.688,3	196	95,1	3.029.449,9	205	97,7	3.306.460,1	224	97,1
Parte seconda (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari):												
- ammortamenti e deperimenti	22.538,9	749	0,9	21.058,1	699	0,7	24.502,5	814	0,7	26.007,0	864	0,8
- fondo svalutazione titoli	8,6	8,1	-	-	-	-	10,5	9,9	-	91	86,2	-
- accantonamenti diversi	-	-	-	6.722,0	695	0,3	10.016,0	1.036	0,4	3.846,1	398	0,1
- quota adeguamento fondo inadembità anzianità	2.425,4	514,7	0,1	1.791,1	380,1	0,1	5.423	1.150,9	0,2	1.968,2	417,7	-
- variazioni patrimoniali straordinarie	3.927,9	91,8	0,2	15.028,5	351,3	0,5	9.261,6	216,5	0,3	6.326,5	147,9	0,2
Totale	2.470.318,3	166,1	97,3	2.942.288,0	197,8	96,5	3.078.663,5	207	99,3	3.344.698,9	224,9	98,2
Avarzo economico	71.601,7	126,7	2,7	107.134,7	189,6	3,5	20.850,0	36,9	0,7	63.520,6	112,4	1,8
Totale a pareggio	2.541.920,0	164,7	100	3.049.422,7	197,5	100	3.099.523,5	200,8	100	3.408.219,5	220,8	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

13. — IL CONSOLIDATO DI COMPETENZA.

Nel quadro riassuntivo che segue risultano esposti i dati contabili relativi alle entrate ed alle spese riguardanti il consolidato di competenza, con riferimento agli esercizi finanziari compresi fra il 1983 ed il 1991 (all'attualità non risultano ancora approvati i dati relativi all'esercizio 1992).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSOLIDATO DI COMPETENZA (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE															
Titolo I - contributive	22.106,5	100	1,3	24.417,5	110	1	27.639,7	125	1,2	36.174,8	165	1,3	40.358,8	183	1,3
Titolo II - derivanti da trasferimenti correnti	1.991,9	100	0,2	2.051,6	103	0,1	1.544,0	78	0,1	821,2	41	0,1	8.814,4	443	0,3
Titolo III - altre entrate	1.513.731,7	100	82,3	1.717.482,7	113	66,8	1.664.897,4	110	67,0	1.749.586,6	116	68,2	2.113.148,4	140	71,5
Totale entrate correnti	1.537.830,1	100	83,8	1.743.951,8	113	67,9	1.694.081,1	110	68,3	1.786.582,6	116	69,6	2.162.321,6	141	73,1
Titolo IV - per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	14.502,4	100	0,6	220.914,0	1.523	8,5	202.683,0	1.398	8,2	208.131,8	1.435	8	184.853,5	1.275	6,3
Titolo V - derivanti da trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo VI - per accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale entrate in c/capitale	14.502,4	100	0,6	220.914,0	1.523	8,5	202.683,0	1.398	8,2	208.131,8	1.435	8	188.653,5	1.301	6,5
Titolo VII - per partite di giro	287.307,5	100	15,6	415.394,2	145	16,1	554.703,4	194	22,5	572.653,5	199	22,4	534.501,1	186	18,1
Totale entrate per partite di giro	287.307,5	100	15,6	415.394,2	145	16,1	554.703,4	194	22,5	572.653,5	199	22,4	534.501,1	186	18,1
Totale generale delle entrate	1.839.640,0	100	100	2.380.260,0	129	92,5	2.451.467,5	133	99	2.567.367,8	140	100	2.885.467,2	157	97,7
disavanzo finanziario	-	-	-	194.246,0	100	7,5	24.812,7	13	1	-	-	-	69.334,1	36	2,3
Totale a pareggio	1.839.640,0	100	100	2.574.506,0	140	100	2.476.280,2	135	100	2.567.367,8	148	100	2.954.810,3	161	100
SPESE															
Titolo I - correnti	1.478.423,1	100	80,3	1.706.372,8	115	66,1	1.701.309,7	113	68,6	1.756.590,7	119	68,5	2.076.467,0	140	70,2
Totale spese correnti	1.478.423,1	100	80,3	1.706.372,8	115	66,1	1.701.309,7	113	68,6	1.756.590,7	119	68,5	2.076.467,0	140	70,2
Titolo II - in c/capitale	61.058,7	100	3,3	446.506,4	731	17,4	195.805,2	321	8	211.261,5	346	8,3	342.836,1	561	11,7
Titolo III - per estinzione mutui e anticipazioni	7.387,9	100	0,5	6.232,6	84	0,3	24.462,0	331	-	2.045,7	28	0,1	1.006,2	14	-
Totale spese in c/capitale	68.446,6	100	3,8	452.739,0	661	17,7	220.267,2	322	8	213.307,2	312	8,4	343.842,3	502	11,7
Titolo IV - per partite di giro	287.307,5	100	15,7	415.394,2	145	16,2	554.703,3	193	22,5	572.653,5	199	22,4	534.501,0	186	18,1
Totale spese per partite di giro	287.307,5	100	15,7	415.394,2	145	16,2	554.703,3	193	22,5	572.653,5	199	22,4	534.501,0	186	18,1
Totale generale della spesa	1.834.177,2	100	99,8	2.574.506,0	140	100	2.476.280,2	135	100	2.542.551,4	139	99,3	2.954.810,3	161	100
avanzo finanziario	5.462,8	100	0,2	-	-	-	-	-	-	24.816,4	491	0,7	-	-	-
Totale a pareggio	1.839.640,0	100	100	2.574.506,0	140	100	2.476.280,2	135	100	2.567.367,9	140	100	2.954.810,3	161	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE												
Titolo I - contributive	55.785,5	252	1,6	53.278,5	241	1,4	63.206,0	286	1,6	72.040,8	326	1,7
Titolo II - derivanti da trasferimenti correnti	27.264,1	1.369	0,8	13.241,3	665	0,4	4.456,3	224	0,2	2.717,7	136	0,1
Titolo III - altre entrate	2.449.743,2	162	72,9	2.950.517,7	195	76	3.008.532,8	199	74,1	3.301.546,7	218	73,6
Totale entrate correnti	2.532.792,8	165	75,3	3.017.037,5	196	77,8	3.076.195,1	200	75,9	3.376.305,2	220	75,4
Titolo IV - per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	209.042,0	1.441	6,3	186.149,1	1.284	4,6	251.012,6	1.731	6	166.309,8	1.147	3,6
Titolo V - derivanti da trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo VI - per accensione di prestiti	2.200,0	58	0,1	15.600,0	411	0,3	17.650,0	464	0,4	17.607,6	463	0,4
Totale entrate in c/capitale	211.242,0	1.457	6,4	201.749,1	1.391	4,9	268.662,6	1.953	6,4	183.917,4	1.268	4
Titolo VII - per partite di giro	580.787,1	202	17,3	660.384,3	230	17,1	718.877,4	250	17,7	795.081,3	277	17,8
Totale entrate per partite di giro	580.787,1	202	17,3	660.384,3	230	17,1	718.877,4	250	17,7	795.081,3	277	17,8
Totale generale delle entrate	3.324.821,9	181	99,1	3.879.170,9	211	99,8	4.063.735,1	221	100	4.355.303,9	237	97,2
disavanzo finanziario	32.657,2	17	0,9	5.223,7	3	0,2	-	-	-	132.663,5	68	2,8
Totale a pareggio	3.357.479,1	183	100	3.884.394,6	211	100	4.063.735,1	221	100	4.487.967,4	244	100
SPESE												
Titoli I - correnti	2.441.417,5	165	72,6	2.997.688,3	196	74,2	3.029.449,9	205	74,6	3.306.460,1	224	73,5
Totale spese correnti	2.441.417,5	165	72,6	2.997.688,3	196	74,2	3.029.449,9	205	74,6	3.306.460,1	224	73,5
Titolo II - in c/capitale	333.020,8	545	10	324.296,7	531	8,5	196.868,5	322	4,9	376.326,5	616	8,4
Titolo III - per estinzione mutui e anticipazioni	2.253,7	31	0,1	2.025,4	27	0,2	-	-	-	-	-	-
Totale spese in c/capitale	335.274,5	490	10,1	326.322,1	477	8,7	228.640,1	334	5,7	386.426,0	565	8,7
Titolo IV - per partite di giro	580.787,1	202	17,3	660.384,2	230	17,1	718.877,4	250	17,7	795.081,3	277	17,8
Totale spese per partite di giro	580.787,1	202	17,3	660.384,2	230	17,1	718.877,4	250	17,7	795.081,3	277	17,8
Totale generale della spesa	3.357.479,1	183	100	3.884.394,6	212	100	3.976.967,4	217	98	4.487.967,4	245	100
avanzo finanziario	-	-	-	-	-	-	86.767,7	1.588	2,0	-	-	-
Totale a pareggio	3.357.479,1	183	100	3.884.394,6	212	100	4.063.735,1	222	100	4.487.967,4	245	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

14. — IL CONSOLIDATO DI CASSA

Nel quadro riassuntivo risultano esposti i dati contabili relativi alle entrate ed alle spese riguardanti il consolidato di cassa, con riferimento agli esercizi finanziari compresi fra il 1983 ed il 1991 (all'attualità non risultano ancora approvati i dati relativi all'esercizio 1992).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSOLIDATO DI CASSA (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
ENTRATE																
Titolo I - contributive	19.343,3	100	1,1	23.785,1	123	1	26.026,9	134,6	1	34.196,4	176,8	1,4	39.319,7	203,3	1,4	
Titolo II - derivanti da trasferimenti correnti	2.021,3	100	-	947,8	46,9	0,1	3.253,6	161	0,2	6.664,5	330	-	674,2	33,4	0,1	
Titolo III - altre entrate	1.530.081,6	100	86,9	1.496.604,6	97,9	58	1.918.820,6	125	72,3	1.707.255,7	111,6	67,3	2.066.130,3	135	71,1	
Totale entrate correnti	1.551.446,2	100	88,0	1.521.337,5	98,1	59,1	1.948.101,1	125,6	73,5	1.748.116,6	112,7	68,7	2.106.124,2	135,8	72,6	
Titolo IV - per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	13.339,6	100	0,8	214.469,7	1.608	8,4	209.411,3	1.570	8	205.858,3	1.543	8,2	182.156,5	1.366	6,3	
Titolo V - derivanti da trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Titolo VI - per accensione di prestiti	13.339,6	100	0,8	214.469,7	1.608	8,4	209.411,3	1.570	8	205.858,3	1.543	8,2	182.156,5	1.366	6,3	
Totale entrate in c/capitale	197.290,2	100	11,2	492.896,1	250	18,9	491.851,4	249,4	18,5	582.880,4	295,5	23,1	525.928,3	266,6	18	
Titolo VII - per partite di giro	197.290,2	100	11,2	492.896,1	250	18,9	491.851,4	249,4	18,5	582.880,4	295,5	23,1	525.928,3	266,6	18	
Totale entrate per partite di giro	1.762.076,0	100	100	2.228.703,2	126,5	86,4	2.649.363,8	150,4	100	2.536.855,3	144	100	2.814.209,0	159,8	96,9	
Totale generale delle entrate	-	-	-	352.847,3	100	13,6	-	-	-	-	-	-	91.855,0	26,1	3,1	
Totale a pareggio	1.762.076,0	100	100	2.581.550,5	146,6	100	2.649.363,8	150,4	100	2.536.855,3	144	100	2.906.064,0	165	100	
SPESE																
Titoli I - correnti	1.440.154,9	100	81,7	1.704.069,0	118,4	66,0	1.673.920,3	116,3	63,2	1.743.153,1	121,1	68,7	2.035.829,1	141,4	70	
Totale spese correnti	1.440.154,9	100	81,7	1.704.069,0	118,4	66,0	1.673.920,3	116,3	63,2	1.743.153,1	121,1	68,7	2.035.829,1	141,4	70	
Titolo II - in c/capitale	49.425,8	100	2,8	442.090,0	894	17,1	187.307,8	379	7,0	208.102,7	421	8,3	326.761,8	661	11,3	
Titolo III - per estinzione mutui e anticipazioni	7.387,9	100	0,5	3.703,8	50,2	0,2	26.990,9	365	1,1	2.045,7	27,7	-	1.006,2	13,7	-	
Totale spese in c/capitale	56.813,7	100	3,3	445.793,8	784	83,3	214.298,7	377	8,1	210.148,4	370	8,3	327.768,0	577	11,4	
Titolo IV - per partite di giro	256.160,0	100	14,5	431.687,7	168,6	16,7	536.863,6	209,6	20,3	574.667,8	224	22,7	542.466,9	212	18,7	
Totale spese per partite di giro	256.160,0	100	14,5	431.687,7	168,6	16,7	536.863,6	209,6	20,3	574.667,8	224	22,7	542.466,9	212	18,7	
Totale generale spese	1.753.128,6	100	99,5	2.581.550,5	147,3	100	2.425.082,6	138,4	91,6	2.527.969,3	144,2	99,7	2.906.064,0	165,8	100	
Avanzo	8.947,4	-	0,5	-	-	-	224.281,2	2.507	8,4	8.886,0	99,4	0,3	-	-	-	
Totale a pareggio	1.762.076,0	100	100	2.581.550,5	146,6	100	2.649.363,8	150,4	100	2.536.855,3	144	100	2.906.064,0	165	100	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ENTRATE												
Titolo I - contributive	47.803,3	247,2	1,3	54.538,4	282	0,1	59.699,8	308,7	1,5	84.457,8	437	1,9
Titolo II - derivanti da trasferimenti correnti	312,1	15,5	0,1	344,1	17,1	-	889,5	44,1	0,1	38.376,6	1899	0,9
Titolo III - altre entrate	2.490.318,8	162,8	76	2.861.574,7	187	76,1	3.040.566,4	199	75,1	2.944.650,6	192	65,6
Totale entrate correnti	2.538.434,2	163,7	77,4	2.916.457,2	188	76,2	3.101.145,7	200	76,7	3.067.485,0	197,8	68,4
Titolo IV - per alienazione beni patri- moniali e riscossione crediti	209.085,7	1.567	6,2	191.178,9	1.433	5,1	234.010,0	1.754	5,6	168.979,8	1.267	3,8
Titolo V - derivanti da trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo VI - per accensione di prestiti	3.968,2	100	0,2	15.217,7	383	0,5	15.663,1	395	0,4	14.863,2	375	0,3
Totale entrate in c/capitale	213.053,9	1.597	6,4	206.396,6	1.547	5,6	249.673,1	1.872	6,0	183.843,0	1.378	4,1
Titolo VII - per partite di giro	528.130,3	267,7	16,2	604.461,5	306	1,7	698.914,4	354	17,3	763.800,3	387,2	17,1
Totale entrate per partite di giro	528.130,3	267,7	16,2	604.461,5	306	1,7	698.914,4	354	17,3	763.800,3	387,2	17,1
Totale generale delle entrate disavanzo	3.279.618,4	186	-	3.727.315,3	212	99,1	4.049.733,2	229,9	100	4.015.128,3	227,9	89,6
Totale a pareggio	3.279.618,4	186	100	3.762.576,5	214	100	4.049.733,2	229,9	100	4.477.197,4	254	100
SPESE												
Titoli I - correnti	2.288.233,3	158,9	69,8	2.755.191,2	191,4	73,3	2.937.581,0	204	72,5	3.302.531,1	229	73,7
Totale spese correnti	2.288.233,3	158,9	69,8	2.755.191,2	191,4	73,3	2.937.581,0	204	72,5	3.302.531,1	229	73,7
Titolo II - in c/capitale	294.551,7	596	9	346.839,4	701,8	9,3	196.645,3	397,9	4,8	350.517,5	709	7,8
Titolo III - per estirazione mutui e anticipazioni	2.195,4	29,8	-	2.071,6	28,1	0,1	16.783,7	227	0,5	24.147,0	327	0,7
Totale spese in c/capitale	296.747,1	522,4	9	348.911,0	614	9,4	213.428,0	375,7	5,3	374.664,0	659,5	8,5
Titolo IV - per partite di giro	560.859,7	219	17,2	658.474,3	257	17,3	713.268,8	278,5	17,6	800.001,5	312,4	17,8
Totale spese per partite di giro	560.859,7	219	17,2	658.474,3	257	17,3	713.268,8	278,5	17,6	800.001,5	312,4	17,8
Totale generale spese	3.145.840,1	179,5	96	3.762.576,5	214,7	100	3.864.278,8	220,5	100	4.477.197,4	255,4	100
Avanzo	133.778,3	1.495	4	-	-	-	185.454,3	2.073	4,6	-	-	-
Totale a pareggio	3.279.618,4	186,2	100	3.762.576,5	214	100	4.049.733,2	230	100	4.477.197,4	254	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

15. - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA.

Sono di seguito riassunti i dati relativi allo stato patrimoniale consolidato, che si riferisce alle risultanze contabili delle Federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1991 (all'attualità non risultano ancora approvati i dati relativi all'esercizio 1992).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA (in milioni di lire)

	1983			1984			1985			1986			1987		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ATTIVO															
- Disponibilità liquide	141.039,0	100	21	169.638,5	120,3	19	170.462,5	120,9	25	158.150,5	112	21	273.162,7	194	28
- Crediti bancari e finanziari	54.247,4	100	8	51.400,5	95	6	30.339,2	56	4	25.782,1	47,6	3	25.685,6	47,4	3
- Residui attivi	355.900,2	100	53	507.524,6	143	55	311.989,9	88	43	343.603,0	96,6	46	429.899,4	121	44
- Investimenti mobiliari	18.873,6	100	3	27.210,8	144	3	28.099,6	149	4	29.076,0	154	4	24.382,5	129	2
- Immobili	45.981,6	100	7	62.896,2	137	7	73.766,3	160	10	83.367,6	181	11	79.814,3	174	8
- Immobilizzazioni tecniche	52.374,8	100	8	95.684,6	181	10	103.002,5	194	14	111.200,8	210	15	150.069,0	283	2
- Depositi c/o terzi a cauzione	117,4	100	-	881,8	751	-	180,2	153	-	147,2	125	-	213,8	182	-
Totale attivo	669.134,0	100	100	915.237,0	137	100	717.840,2	107	100	751.327,2	112	100	983.227,3	147	100
Deficit patrimoniale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale a pareggio	669.134,0	100	100	915.237,0	137	100	717.840,2	107	100	751.327,2	112	100	983.227,3	147	100
PASSIVO															
- Saldo negativo c/o bancario	-	-	-	224.256,4	100	25	6.183,6	3	1	-	-	-	80.586,9	36	8
- Residui passivi	360.132,2	100	53	350.377,2	97	38	392.890,7	109	55	390.070,6	108	52	450.343,8	125	46
- Debiti bancari e finanziari	44.213,6	100	7	38.000,2	86	4	17.318,3	39	2	14.472,6	33	2	16.566,4	37	2
- Fondo accantonamenti vari	10.057,8	100	2	3.362,7	33	-	692,0	7	-	764,8	8	-	794,0	8,5	-
- Fondo ammortamento	26.381,7	100	4	35.076,9	133	4	40.371,7	155	6	70.314,8	267	9	101.452,4	385	10
- Fondo indennità anzianità	1.435,5	100	-	-	-	-	2.596,5	181	-	3.506,8	244	-	4.667,6	325	-
Totale passivo	442.220,8	100	66	651.073,4	147	71	460.652,8	104	64	479.129,6	108	64	654.411,1	148	66
Fondo patrimoniale	226.913,2	100	34	264.163,6	116	29	257.187,4	113	36	272.197,6	120	36	328.816,2	145	34
Totale a pareggio	669.134,0	100	100	915.237,0	137	100	717.840,2	107	100	751.327,2	112	100	983.227,3	147	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1988			1989			1990			1991		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ATTIVO												
- Disponibilità liquida	381.101,2	270	31	417.670,2	296	29	522.036,2	370	34	458.010,5	325	24
- Crediti bancari e finanziari	24.598,5	45,4	2	23.569,4	43,5	2	22.962,8	42	1	23.763,5	44	1
- Residui attivi	490.378,3	138	40	622.957,7	175	43	615.692,8	173	40	983.101,9	276	52
- Investimenti mobiliari	24.447,2	130	2	73.886,8	391	5	34.005,5	180	2	47.264,9	250	2
- Immobili	163.292,3	355	13	151.783,6	330	10	160.509,4	349	10	173.131,6	377	9
- Immobilizzazioni tecniche	134.324,9	254	12	174.437,8	329	12	198.715,0	375	13	235.739,6	445	12
- Depositi c/o terzi a cauzione	448,6	382	-	863,0	735	-	975,4	831	-	608,7	518	-
Totale attivo	1.218.591,0	182	100	1.465.168,5	219	100	1.554.897,1	232	100	1.920.620,7	287	100
Deficit patrimoniale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale a pareggio	1.218.591,0	182	100	1.465.168,5	219	100	1.554.897,1	232	100	1.920.620,7	287	100
PASSIVO												
- Saldo negativo c/c bancario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.684,5	115	13
- Residui passivi	670.955,2	186	55	788.969,3	219	54	827.615,5	230	53	844.022,2	234	44
- Debiti bancari e finanziari	16.032,7	36	1	13.570,6	31	1	14.181,6	32,1	1	17.766,8	40	1
- Fondo accantonamenti vari	798,7	8,7	-	7.296,6	73	-	4.616,5	46	-	5.560,9	55,3	-
- Fondo ammortamento	122.154,2	463	10	138.405,1	525	9	165.815,2	629	11	191.011,2	724	10
- Fondo indennità anzianità	6.740,7	470	1	8.211,1	572	1	12.792,5	891	1	14.008,7	976	1
Totale passivo	816.681,5	185	67	956.452,7	216	65	1.025.021,3	232	66	1.331.054,3	133	69
Fondo patrimoniale	401.909,5	177	33	508.715,8	224	35	529.875,8	234	34	589.566,4	260	31
Totale a pareggio	1.218.591,0	182	100	1.465.168,5	219	100	1.554.897,1	232	100	1.920.620,7	287	100

1) VALORE ASSOLUTO IN MILIONI DI LIRE

2) NUMERO INDICE DEL VALORE ASSOLUTO

3) VALORE PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE

Premesso che i criteri di consolidamento adottati in sede deliberante a cura dell'organo di vertice del CONI nella elaborazione del bilancio consolidato 1991; non si discostano da quelli precedentemente assunti e che neppure essi hanno subito integrazioni di ordine valutativo, debesi precisare che la massa complessiva delle attività patrimoniali risulta essere stata contabilizzata, alla fine dell'esercizio in parola, in lire miliardi 1.920.620,7.

16. — CONCLUSIONI.

L'esposta sintesi descrittiva di struttura, organizzazione, funzioni e attività gestorie del CONI; fornisce, soprattutto per l'ampiezza del periodo considerato, dati sicuramente significativi circa la peculiare rilevanza nel quadro delle attuali realtà sociali — del fenomeno sportivo, nel cui ambito il CONI stesso è deputato a svolgere un primario ruolo di coordinamento e promozione degli innumerevoli soggetti che vi operano.

Proprio quest'ultimo aspetto, così come sottolineato nelle note di apertura della presente relazione ha principalmente connotato l'indagine svolta, tesa a cogliere e a meglio evidenziare — rispetto al passato — rapporti fra CONI e la pluralità di organismi, operanti a diverso titolo nei più eterogenei settori sportivi, e perciò destinatari sia in forma diretta (trasferimenti e contribuzioni da parte del CONI e di altri enti pubblici) che indiretta (regime tributario di favore, agevolazioni creditizie, eccetera) — di cospicue risorse finanziarie pubbliche proprio in relazione alla loro funzione strumentale rispetto ai fini istituzionali perseguiti del CONI medesimo.

In tale linea si è dato nuovo e più incisivo contenuto a quella funzione di vigilanza e tutela che pur le leggi istitutive attribuivano al CONI, ma che, anche per le resistenze opposte dell'Amministrazione vigilante, evidentemente preoccupata di circoscrivere e in buona misura limitare l'autonomia dell'Ente, non aveva trovato una puntuale definizione in ordine ai suoi contenuti, prevalentemente finora costituiti da riscontri formali di mera natura cartolare.

Peraltro, le gravi irregolarità via via emerse sul finire degli anni Ottanta — soprattutto ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria e contabile, quest'ultima spesso sollecitata dal magistrato incaricato del controllo ex articolo 2 della legge 259 del 1958 — si vuole fare qui riferimento alle situazioni sopra analizzate riguardanti in particolare le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva e la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi — SPORTASS), hanno drammaticamente evidenziato l'incongruità dell'adottata interpretazione di norme (in particolare, dell'articolo 2 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157), secondo la quale si era inteso sostanzialmente sottrarre ai controlli, o in ampia misura ridurre, l'area nella quale la presenza di pubbliche risorse risultava particolarmente estesa e dove perciò l'azione di vigilanza doveva in concreto manifestarsi con forme più incisive e penetranti.

E tutto ciò nonostante che l'attuale disciplina statutale, oltre a porre penetranti condizionamenti alle autonomie federali, configura le attività sportive in una prospettiva fortemente unitaria, come può chiaramente desumersi dalle vigenti disposizioni sulla contabilità nella parte in cui le medesime prevedono la rappresentazione, nel conto consolidato del CONI, delle risultanze tutte delle gestioni federali.

Deve quindi essere solennemente riaffermato il principio che la garanzia di autonomia tecnico-organizzativo-gestionale concessa ai soggetti sopra indicati postula di necessità l'esistenza di incisivi poteri del CONI (compreso finanche il controllo sugli organi - articolo 5, primo comma lett. L del decreto del Presidente della Repubblica 157 del 1986) atti a garantire la finalizzazione di ogni attività agli interessi istituzionalmente previsti dai rispettivi statuti.

Il carente esercizio di tale potere deve sicuramente porsi in rapporto con le disfunzioni e le irregolarità gestorie delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportive e della SPORTASS esposte e criticate nella presente relazione.

È però doveroso segnalare che gli organi di amministrazione del CONI, a decorrere dall'inizio degli anni Novanta, hanno progressivamente mutato e potenziato le procedure e gli strumenti operativi deputati a consentire il corretto esercizio dei poteri di vigilanza e tutela su organi ed Enti finanziati, provvedendo soprattutto a collegare i finanziamenti concessi all'adozione di criteri capaci di garantirne la finalizzazione agli interessi istituzionali da perseguire, e disponendo altresì per la verifica periodica dei criteri stessi.

Certamente, per un migliore e più efficace svolgimento delle proprie funzioni, un decisivo impulso il CONI potrà trarre dal regime di più ampia autonomia attribuitogli, come riconoscimento della peculiarità del settore dalla legge 31 gennaio 1992 n. 138 la cui approvazione è stata salutata come l'inizio di una significativa fase di sviluppo dello sport, finalmente svincolato da ritardatrici pastoie burocratiche senza che peraltro dovessero venir meno i controlli posti a garanzia della legittima attività dell'Ente, controlli che addirittura, per le semplificazioni introdotte sarebbero risultati più efficienti e funzionali.

Peraltro, a tutt'oggi, il CONI non ha dato attuazione ai precetti dell'autonomia di cui alla citata legge che risulta allo stato applicata soltanto con riferimento al nuovo trattamento del Segretario generale e dei dirigenti (articolo 1, comma 10, all'inquadramento del personale assunto a livello periferico delle Federazioni ed a quello assunto precariamente del CONI (articolo 3, comma 1 e 2), ed infine all'istituzione dei cosiddetti compensi incentivanti la produttività (articolo 1, comma 11).

Nulla invece è stato ancora deliberato, ad oltre due anni dell'entrata in vigore della legge 138 del 1992, in ordine all'adozione delle norme di funzionamento e organizzazione, dell'ordinamento dei servizi, del regolamento organico e del regolamento di amministrazione e contabilità (articolo 1, comma 1), con la conseguenza che il CONI risulta all'attualità ancora sottoposto alla disciplina prevista dalla legge 70 del 1975 e dal decreto del Presidente della Repubblica 696 del 1979; in disparte le motivazioni giustificatrici, tutto ciò può costituire sintomo di una non ancora maturata convinzione circa la definizione

del ruolo che può la legge consentire al CONI di darsi, evidenziando di conseguenza una posizione oggettivamente contraddittoria fra aspirazioni a maggiore autonomia e capacità di darvi realizzazione.

La Sezione, nel dar conto del controllo effettuato nel corso del decennio oggetto del presente referto, ha altresì ritenuto di evidenziare alcuni aspetti della gestione meritevoli di una particolare attuazione.

Si vuole fare particolare riferimento al modo come è stata utilizzata la legge 29 dicembre 1988 n. 554 per l'assunzione di personale dipendente a tempo determinato ed alla ricostruzione dello Stadio Olimpico nel quadro normativo delle opere di « Italia 90 ».

Per quanto riguarda il problema del personale, di cui è doveroso sottolineare le carenze quantitative e qualitative con pesante ricaduta — secondo le ripetute segnalazioni dell'Ente — sull'efficacia e proficuità delle attività gestorie, le censure proposte investono soprattutto i metodi seguiti per eliminare la riscontrata deficienza.

A decorrere dalla metà dell'anno 1990 sino all'inizio del 1992 il CONI ha infatti assunto n. 959 unità di personale nelle qualifiche funzionali 4° e 3° mediante l'istituto della « chiamata diretta » riservata dalle vigenti disposizioni (decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27 dicembre 1988) agli appartenenti a categorie di « alta specializzazione », a cui è stato ritenuto appartenere sia del CONI che dal Ministero vigilante e dalle altre amministrazioni interessate — ogni dipendente in tal modo assunto; l'uso generalizzato della cosiddetta chiamata nominativa non risulta peraltro preceduto da nessuna preventiva selezione attuata mediante pubblici avvisi tanto più necessaria per meglio garantire il possesso dei richiesti requisiti di « alta specializzazione ».

In sostanziale concomitanza con tali assunzioni la pianta organica dell'Ente che alla data del 1988 prevedeva n. 2452 unità, ha subito un sensibile incremento passando alle 3262 nell'anno 1991 (l'ultima delibera in materia di piante organiche è la n. 562 del 31 ottobre 1990, regolarmente approvata dalle Amministrazioni vigilanti), con un'eccedenza notevole rispetto ai posti effettivamente ricoperti, che alla fine del 1991 ammontavano a n. 1730 unità.

In relazione ai dati suesposti e tenendo soprattutto presente il fatto che le ultime assunzioni effettuate ai sensi della legge 554 del 1988 sono state disposte sino all'immediata vigilia dell'entrata in vigore della legge 138 del 1992, deve concludere che le assunzioni precarie effettuate, pur se formalmente disposte in relazione a progetti-obiettivo, appaiono invece finalizzate alla copertura dei posti d'organico, nel frattempo aumentati in misura tale da risultare capienti rispetto agli inquadramenti da effettuare in base alla legge 138 del 1992, sostanzialmente anticipando in tal modo la rideterminazione dell'organico che la legge stessa (articolo 3, comma 3) poneva come mera eventualità soltanto dopo l'effettuazione degli inquadramenti medesimi.

Conclusivamente, pur risultando degna di attenzione l'esigenza di adeguare quantitativamente e qualitativamente la provvista del personale alle esigenze dell'Ente, deve rilevarsi che la procedura seguita non appare sorretta da criteri volti a legittimamente realizzare pubblici interessi, anche perchè la riferita carenza di validi e garantiti stru-

menti di selezione del personale non fornisce certezza al perseguito obiettivo di maggiore efficienza e produttività; nè può in questo caso sostenersi che l'idoneità del personale precario è pur risultata accertata in sede di pubblico concorso (articolo 3, comma 2, legge 138 del 1992), giacché a seguito dell'espletamento delle relative procedure, normativamente riservate ai soli dipendenti assunti con la legge 554 del 1988, hanno ottenuto l'inquadramento nei ruoli dell'Ente oltretutto in qualifiche funzionali molto spesso più favorevoli rispetto a quelle di prima assunzione, tutti coloro che vi erano stati assunti a titolo precario.

Per quanto riguarda la ristrutturazione del vecchio impianto dello Stadio Olimpico, realizzata fra il 1988 ed il 1990, deve ricordarsi che il decreto-legge 3 gennaio 1987 n. 2, convertito nella legge 6 marzo 1987 n. 65, ha previsto a tali fini la concessione al CONI, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di un mutuo di complessivi 54 miliardi (48 per i lavori di ristrutturazione e 6 per l'acquisizione e l'installazione di impianti tecnologici).

Al suo compimento l'opera realizzata, a causa delle successive varianti introdotte in corso d'opera concernenti la copertura dello Stadio e l'integrale rifacimento della Tribuna Monte Mario, è apparsa talmente diversa rispetto al progetto iniziale tanto da potersi affermare che non si è trattato nella specie di una ristrutturazione del vecchio impianto, così come espressamente voluto dalle norme sopracitate che avevano a ciò finalizzato i contributi concessi, bensì di un rifacimento sostanziale di un nuovo stadio dotato di strutture, servizi e impianti assolutamente diversi da quelli individuati nella fase di progettazione e affidamento.

Naturalmente, a seguito di ciò, il costo dell'opera è nel tempo enormemente lievitato, passando dagli 80 miliardi del prezzo di aggiudicazione dell'appalto a 187 miliardi finali; a cui devono altresì aggiungersi altri 25 miliardi oltre IVA dovuti in base ad una transazione intervenuta tra il CONI e la ditta appaltante per definire le riserve formulate dalla ditta stessa (tale somma non risulta all'attualità ancora pagata, avendo il CONI — su parere dell'Avvocatura generale dello Stato — deciso di attendere la definizione delle procedure giudiziarie in corso; di qui un'azione legale della ditta appaltante, cui il CONI ha deliberato di resistere); a dette somme debbono poi essere aggiunti altri oneri strettamente collegati alla realizzata ricostruzione dello Stadio Olimpico (adeguamento dello Stadio Flaminio utilizzato dalle squadre di calcio della Capitale, affittuarie dell'Olimpico, durante il periodo di indisponibilità del medesimo; indennizzi corrisposti alle società medesime per i danni subiti a causa della mancata utilizzazione dello Stadio Olimpico pagamento della parcella ai cinque componenti la commissione di collaudo ammontante complessivamente a circa 2.850 milioni).

La prima osservazione da formulare in merito concerne l'evidente contraddittorietà fra i criteri di scelta dell'impresa appaltatrice, adottati in relazione alle ritenute più ampie garanzie tecnico-finanziarie dalla medesima offerta rispetto alle altre concorrenti, e il progetto presentato e approvato, che, contrariamente all'assunto, è risultato assolutamente inadeguato per la dimostrata sconoscenza dei vincoli

ambientali esistenti e per la superficialità degli accertamenti preventivi compiuti, che non hanno consentito di valutare sin dall'inizio dell'opera la reale consistenza del vecchio manufatto. Deve poi sottolinearsi l'eccezionale onere finanziario sopportato dall'Ente, che ha sicuramente penalizzato lo svolgimento di tutte le altre sue attività istituzionali, senza peraltro determinare nel tempo, salvo il rafforzamento dell'immagine sportiva del paese sul breve periodo di svolgimento dei campionati del mondo di calcio, adeguata utilità; e neppure il realizzato incremento del patrimonio sportivo nazionale (lo Stadio Olimpico risulta in proprietà demaniale mentre lo Stadio Flaminio appartiene al Comune di Roma) può costituire valida giustificazione al riguardo, ove si raffrontino fra loro la somma stanziata dallo Stato per tale finalità e quella che alla fine risulta erogata, di misura pari all'incirca a tre volte la spesa definita al momento dell'appalto dei lavori.

Ma ciò che costituisce motivo di maggiore e più penetrante critica è rappresentato dal fatto che il complesso degli obblighi, cui l'imprenditore aggiudicatario è risultato complessivamente assoggettato, è stato identificato soltanto in corso d'opera e secondo le esigenze man mano emergenti, con la conseguenza che le carenze iniziali del progetto esecutivo dei lavori realizzati non hanno consentito al CONI un'esatta programmazione dell'utilità e convenienza della spesa da sostenere, spesa che, se nota sin dall'inizio, avrebbe sicuramente costituito serio ostacolo per la realizzazione dell'opera.

Devesi altresì aggiungere che quanto accaduto ha altresì impedito al CONI, per l'assoluta necessità che i lavori fossero completati nell'esiguo tempo a disposizione, l'espletamento di quelle procedure concorsuali poste dalla legge a garanzia del raggiungimento del miglior risultato tecnico-economico in favore delle pubbliche amministrazioni, con conseguente affidamento di tutte le nuove opere deliberate alla medesima impresa aggiudicatrice dell'appalto.

Conclusivamente, tenuto altresì presente — così come rilevato dalla Commissione di collaudo — che appare ancora necessario operare « un importante intervento strutturale » su parte dello Stadio Olimpico (la tribuna Tevere) « al fine di poterne garantire la completa staticità nel tempo » e che tale opera investe « carattere di urgenza e preminenza al fine di impedire il continuo degrado delle strutture in argomento », devesi rilevare che l'eccezionale rilievo delle risorse finanziarie utilizzate, certamente riferibile alla manifesta inadeguatezza strutturale dell'Ente a gestire progetti di tale entità, avrebbe dovuto consigliare, se inizialmente conosciuto com'era doveroso e possibile che fosse, un'attenta riflessione sulla ponderazione dei diversi interessi che il CONI deve istituzionalmente garantire e realizzare.

Se poi si tiene conto della notevole contrazione del gettito del Totocalcio a seguito degli aumenti del costo delle giocate introdotti dalla legge 30 dicembre 1991 n. 412, che ha determinato una corrispondente riduzione dei finanziamenti per le attività istituzionali realizzate da Federazioni e Enti di promozione sportiva, deve esprimersi un ulteriore negativo giudizio sull'irrigidimento del bilancio prodotto dai costi di ristrutturazione dello Stadio Olimpico che nel consuntivo 1992 risultavano ancora esposti per una spesa di 27 miliardi (capitolo 157).

Conclusivamente, in relazione agli analizzati fenomeni di disfunzioni e irregolarità gestorie relativi alle vicende degli Enti di promozione sportiva e della Sportass, dei meccanismi di provvista del personale in applicazione delle leggi 554 del 1988 e 138 del 1992, e della ristrutturazione dello Stadio Olimpico nel quadro delle opere di « Italia '90 », la Corte ritiene di dover esprimere un giudizio di ferma censura, in quanto i denunciati comportamenti del CONI non sono risultati in sintonia con i suoi fini istituzionali, determinando quindi un uso improprio delle cospicue risorse finanziarie nella specie utilizzate.

Nel quadro degli effettuati riscontri la Sezione ha ritenuto di evidenziare significative situazioni disfunzionali nella resa del conto di somme accreditate dal CONI a propri funzionari delegati, emerse a partire dall'anno 1986, quando cioè la gestione del precedente esercizio aveva denunciato a chiusura residui non rendicontati per 31,9 miliardi, saliti addirittura al 31 dicembre 1992 a 124,6, di cui 31,7 miliardi relativi ad esercizi precedenti. Le giustificazioni addotte al riguardo dell'Ente, secondo le quali le accertate irregolarità dovevano principalmente imputarsi all'insufficienza o alla non adeguata professionalità del personale che era stato possibile nella specie utilizzare, non appaiono del tutto soddisfacenti, ove si tenga soprattutto conto della persistenza del fenomeno denunciato pur in presenza delle massicce assunzioni operate in base alla legge 554 del 1988.

Oltretutto, anche lo stato della contabilità delle Federazioni sportive nazionali, sulla base di frammentarie occasionali segnalazioni pervenute alla Sezione, sembra inficiato da analoghe irregolarità, che finiscono per rendere inattendibili i dati contabili relativi.

Devesi peraltro rilevare che il CONI, invitato dal magistrato designato al controllo ad eliminare le riscontrate irregolarità ed a rendere più incisivi e penetranti i riscontri sulle Federazioni, ha adottato vari provvedimenti che sembra stiano dando i primi positivi risultati nel settore; si vuole qui fare riferimento alla riorganizzazione del Settore funzionari delegati della Divisione bilancio, nonché all'affidamento di controlli amministrativo-contabili ad esperti esterni, già in servizio presso l'Ispettorato di finanza della Ragioneria generale dello Stato, che avrebbero iniziato la propria attività con riscontri effettuati su Federazioni maggiormente connotate da irregolarità di gestione. Naturalmente la Sezione, per il peculiare rilievo del denunciato fenomeno, si riserva di ulteriormente riferire in merito non appena avrà acquisito significativi elementi di novità.

In termini conclusivi ed in rapporto alle analizzate risultanze gestionali deve altresì sottolinearsi:

a) l'obbligo di provvedere al riaccertamento delle partite iscritte tra i residui attivi a cui non corrispondono crediti esigibili, e di quelle iscritte tra i residui passivi non più rappresentative di obblighi di pagamento;

b) la necessità di una sempre più diffusa utilizzazione nel campo dell'attività di contrattazione, portando a termine la riorganizzazione del settore iniziata alla fine degli anni ottanta, di indirizzi imparziali perchè rispettosi della sequela selettiva degli strumenti negoziali di cui

all'articolo 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 696 del 1979;

c) l'esigenza di indirizzare la programmazione di impianti sportivi secondo criteri di armonica distribuzione sul territorio, in modo da uniformare il più possibile l'accesso e la fruizione dei medesimi da parte delle rispettive comunità sociali.

Infine, relativamente alla problematica generale sulla proficuità ed efficacia degli strumenti di controllo a disposizione della Corte deve sottolinearsi l'assoluta inidoneità del controllo cartolare, in quanto non solo carente, per l'ingiustificabile separazione fra organo controllante ed ente controllato, della necessaria tempestività di intervento sulle attività gestionali ritenute non conformi a legge o comunque pregiudizievoli del corretto svolgimento dell'amministrazione ma altresì assolutamente inidoneo a garantire in tempo reale la cognizione di tutti i più significativi provvedimenti di gestione adottati che, salvo i conti consuntivi ed i verbali del Collegio dei revisori dei conti, debbono essere acquisiti dal magistrato istruttore se e quando viene comunque a conoscenza dell'esistenza e contenuto dei medesimi, giacchè la legge citata lascia alla discrezione dello stesso ente controllato la comunicazione dei fatti relativi alla gestione amministrativa.

Quindi, se il controllo sulla gestione degli enti sovvenzionati dello Stato costituisce l'indispensabile presupposto perchè la Corte possa correttamente esercitare così come voluto del legislatore costituente — il potere-dovere di informare in materia il Parlamento, il descritto meccanismo di riscontro pregiudica sostanzialmente il successivo controllo parlamentare sull'Esecutivo, sottraendogli decisivi elementi di cognizione, valutazione e giudizio.

